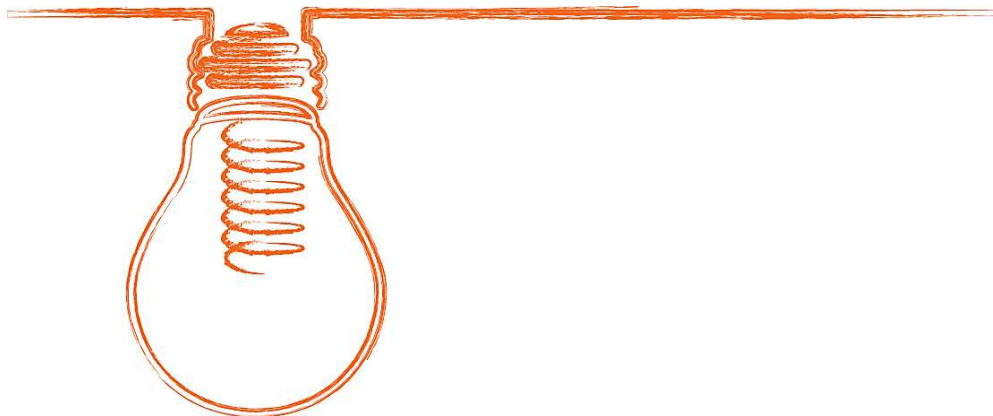




Agenzia delle entrate- Riscossione

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018

Sede legale: Via Grezar, 14 - 00142 Roma
Registro delle imprese di Roma - n. REA RM 1516984
Codice fiscale e Partita Iva 13756881002

INDICE

• CARICHE SOCIALI	6
• INTRODUZIONE	7
• LO SCENARIO DI RIFERIMENTO	12
Governance dell'Ente	12
Struttura organizzativa al 31 dicembre 2018	13
Riscossione ruoli al 31 dicembre 2018	15
Istanze di rateazione	17
La definizione agevolata dei carichi pregressi	19
Stralcio dei debiti fino a mille euro	22
Inesigibilità	22
• Risultato e andamento della gestione dell'Ente	23
Conto economico riclassificato	23
Principali indicatori economici e finanziari	31
Stato patrimoniale riclassificato	31
Situazione crediti chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99	33
Rappresentazione contabile degli "aggi" su riscossioni da Definizione Agevolata	36
• NORMATIVA DI SETTORE	40
• ALTRA NORMATIVA	73
Norme contenenti disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica	73
Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007	79
Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) – Regime di fatturazione elettronica	84
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001	86
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008	89
Protezione dei dati personali – Adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)	93
Sistema di Gestione per la Qualità – Adeguamento alla Norma ISO 9001:2015	95
Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici	98
Decreto Legislativo n. 231/2002 - Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali	102
Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012	104
CAD – Codice dell'amministrazione digitale	107
Decreto Legislativo del 19/08/2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica	109
• EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE	110
• ALTRE INFORMAZIONI	113
Inquadramento fiscale dell'Ente	113

Inquadramento finanziario dell'Ente	113
Principali rischi e incertezze	115
Informativa sulla gestione del rischio finanziario	116
Avvio del nuovo Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)	119
Applicazione facoltativa delle previsioni della L. 262/2005 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)	121
Il sistema dei pagamenti elettronici "pagoPA"	124
Adozione del Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)	127
Rimborso dei diritti di notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018	129
Informazioni attinenti al Personale	130
Informazioni attinenti all'Ambiente	130
Attività di ricerca e sviluppo	130
II - STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO	131
• Stato Patrimoniale	131
Attivo	131
Passivo	132
• Conto Economico	133
• Rendiconto finanziario	134
III - NOTA INTEGRATIVA	135
• PARTE A – POLITICHE CONTABILI	135
Inquadramento e principale normativa di riferimento applicati al bilancio di Agenzia delle entrate- Riscossione	135
• PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE	153
• ATTIVITÀ	153
B) IMMOBILIZZAZIONI	153
B. I Immobilizzazioni immateriali	153
B. II Immobilizzazioni materiali	156
B. III Immobilizzazioni finanziarie	159
C) ATTIVO CIRCOLANTE	161
C. II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	161
C. II 1) Verso clienti	162
C. II 5-bis) Crediti tributari	164
C. II 5-ter) Imposte anticipate	165
C. II 5-quater) verso altri	166
C. IV Disponibilità liquide	168
D) RATEI E RISCONTI	168
• PASSIVITÀ	169

A) PATRIMONIO NETTO	169
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	170
B. 1) per il trattamento di quiescenza e obblighi simili	170
B. 2) per imposte, anche differite	171
B. 4) Altri	171
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	172
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	173
D. 4) Debiti verso banche	174
D. 5) Debiti verso altri finanziatori	175
D. 7) Debiti verso fornitori	175
D. 12) Debiti tributari	175
D. 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	176
D. 14) Altri debiti	176
E) RATEI E RISCOSSI	177
• PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO	178
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	178
A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	178
A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	180
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	181
B) 6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	181
B) 7. Costi per servizi	182
B) 8. Costi per godimento di beni di terzi	183
B) 9. Costi per il personale	184
B) 10. Ammortamenti e svalutazioni	184
B) 12. Accantonamenti per rischi	186
B) 14. Oneri diversi di gestione	186
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	187
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	188
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	188
21) Utile (perdite) d'esercizio	192
Proposta di destinazione del risultato del bilancio d'esercizio	192
• PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI	193
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	193
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'Attività Svolta	193
Sezione 2 – Informativa ai sensi della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"	193
Sezione 3 – Compensi agli organi sociali	196

Sezione 4 – Informativa Personale	197
Sezione 5 – Rendiconto finanziario	198
Sezione 6 – Conto consuntivo in termini di cassa redatto ai sensi del D.Lgs. n. 91/2011 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto attuativo DM 27 marzo 2013	199
Sezione 7 – Classificazione dei crediti e debiti per scadenza.....	204
Sezione 8 – Ripartizione ricavi per area geografica.....	207
Sezione 9 - La situazione dei crediti non riscossi.....	208
Sezione 10 - Rapporto sui risultati (ex art. 5, comma 3 del DM 27 marzo 2013) redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012	210

I – RELAZIONE SULLA GESTIONE

► CARICHE SOCIALI

Comitato di gestione

Presidente ⁽¹⁾ Antonino Maggiore

Componenti⁽²⁾ Giuseppe Telesca
Pier Paolo Verna

Collegio dei revisori dei conti ⁽³⁾

Presidente Massimo Lasalvia

Componenti effettivi Iacopo Lisi
Giampiero Riccardi

Componenti supplenti Maria Grazia Renieri
Giovambattista Lo Prejato

(1) Nominato con DPR del 12/9/2018

(2) Nominati con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 26/6/2017

(3) Nominato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/7/2017

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto

Organismo di Vigilanza ⁽¹⁾

Presidente Massimo Lasalvia

Componenti Iacopo Lisi
Giampiero Riccardi

(1) Funzioni svolte dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi del punto 3.2 del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

► INTRODUZIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione è l'Ente pubblico economico che a partire dal 1° luglio 2017 ha assunto la qualifica di "Agente della riscossione" e svolge le funzioni relative alla riscossione in tutto il territorio nazionale (esclusa la Sicilia dove opera una società regionale).

L'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, annualmente, stipula un Atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 300/1999, attraverso il quale l'Ente assicura lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria. In particolare, l'atto aggiuntivo 2018 ha individuato obiettivi finalizzati a realizzare e favorire l'operatività dei cittadini attraverso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia, a perseguire i volumi complessivi della riscossione in linea con gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal Legislatore nonché – in ottica di efficientamento complessivo del sistema - al contenimento dei costi della riscossione.

Il volume di riscossione a mezzo ruolo conseguito nell'esercizio, pari a circa 10 miliardi di euro, risulta sostanzialmente in linea con le previsioni di gettito per il 2018.

Più specificamente, la riscossione ordinaria si è assestata sui livelli conseguiti nel precedente esercizio, registrando incassi complessivi per 6,1 miliardi di euro mentre gli incassi conseguiti a titolo di definizione agevolata (c.d. rottamazione) sono risultati pari complessivi a 3,9 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi di euro sono riferibili al pagamento della quarta e della quinta rata previste dalla prima rottamazione (D.L. n. 193/2016), mentre oltre 2 miliardi di euro sono riferibili agli incassi della rottamazione-bis (D.L. n. 148/2017).

Nel secondo semestre dell'anno, l'andamento della riscossione ha risentito delle importanti modifiche al contesto normativo di riferimento. Il D.L. n. 119/2108, convertito dalla Legge n. 136/2018 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"), oltre ad introdurre la terza edizione della rottamazione, estesa ai carichi affidati alla riscossione fino a tutto il 31/12/2017 e con un periodo molto

più ampio per i pagamenti delle somme dovute (5 anni), ha anche apportato modifiche all'impianto della rottamazione-bis prevedendo, tra l'altro, lo slittamento dei pagamenti degli importi dovuti per la rata in scadenza a novembre 2018 posticipando nei 5 anni successivi al 2018 il relativo incasso. Analogamente, anche gli importi dovuti per l'ultima rata della rottamazione-bis, originariamente in scadenza nel mese di febbraio 2019, potranno essere corrisposti secondo le tempistiche più ampie previste dalla rottamazione-ter.

Sempre in merito al riscosso dell'anno 2018, i dati gestionali evidenziano che, anche nel 2018, gran parte dello stesso proviene dalle fasce di debito più elevate. In particolare, quasi il 55% delle somme è stato riscosso da posizioni con debiti superiori a 100 mila euro mentre solo l'1,8% per debiti sotto i 1.000 euro. In continuità con la strategia che punta al costante miglioramento del rapporto con il contribuente e, coerentemente con gli obiettivi indicati nell'Atto aggiuntivo, nel 2018 l'Agenzia ha proseguito il programma di iniziative, denominato Agenda Digitale AdeR, orientato a innovare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi e a incentivare cittadini ed imprese all'utilizzo dei servizi digitali.

In tal senso, il programma 2018 è stato indirizzato a garantire l'evoluzione dei servizi digitali per i contribuenti già realizzati e disponibili sul portale istituzionale, attraverso il quale è possibile controllare la propria situazione debitoria, chiedere la rateizzazione o la sospensione delle cartelle, pagare, ricevere assistenza e avvisi di cortesia tramite SMS ed e-mail, presentare la domanda di definizione agevolata, prenotare un appuntamento allo sportello.

Nell'esercizio, gli accessi al portale di Agenzia delle entrate-Riscossione riferiti alla sola area riservata sono risultati complessivamente 5,3 milioni per la sezione dedicata a "Cittadini e Imprese" e di 470 mila accessi nell'area riservata agli "Intermediari", con un numero complessivo di pagine visitate in area pubblica pari a 8,5 milioni.

Con riguardo all'implementazione di servizi digitali a supporto della Definizione agevolata dei carichi ("rottamazione bis") ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e dell'art. 1 del D.L. 148/2017, sono state riviste e migliorate alcune funzionalità del portale web per consentire:

1. consultazione dei carichi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata, attraverso il servizio "Prospetto informativo» che consente di ottenere, nell'area pubblica e nell'area riservata del portale, l'elenco delle cartelle che rientrano nell'ambito della definizione agevolata e la simulazione dell'importo dovuto, ridotto delle sanzioni e degli interessi di mora.
2. compilazione "diretta" della richiesta di adesione online attraverso il servizio «Fai.DA.te» compilando l'apposito form disponibile nell'area pubblica e in quella riservata del portale;
3. corrispondenza digitale con il servizio «Comunicazione delle somme dovute», il servizio che consente di richiedere la copia della lettera con cui l'Agenzia informa i contribuenti sull'accoglimento della domanda di adesione alla definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle relative scadenze;
4. simulazione degli importi da corrispondere con il servizio "ContiTu" che consente al contribuente di selezionare soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" e ristampare i bollettini Rav relativi alle cartelle/avvisi che si decide di pagare.

Sono stati 840 mila i contribuenti che entro la scadenza del termine fissato dalla legge (15 maggio 2018), hanno presentato domanda di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, (c.d. rottamazione-bis), per oltre 950 mila istanze (era facoltà del contribuente presentare più istanze, ciascuna per carichi differenti). Quasi i due terzi delle domande di adesione alla definizione agevolata (63%) è stato presentato dai contribuenti utilizzando i canali digitali (sito internet e posta elettronica certificata).

Inoltre, per migliorare la fase di accoglienza, in 50 sportelli tra quelli a maggiore affluenza e dotati di un sistema elettronico di rilevazione e gestione delle code (codometri), nel 2018 è stato attivato il servizio online "Prenota ticket", disponibile sia sul portale sia sulla App.

Tale servizio web è stato pensato per chi desidera fissare un appuntamento allo sportello dal proprio computer, smartphone o tablet, per il giorno stesso o per i quattro giorni lavorativi successivi scegliendo la fascia oraria tra quelle

disponibili. I servizi prenotabili sono distinti in tre tipologie: pagamenti, rateizzazioni/definizione agevolata, informazioni/Altri Servizi.

Oltre al potenziamento dei canali informativi e dispositivi telematici, sono stati effettuati interventi di rafforzamento nel front-office per gestire la straordinaria affluenza dei contribuenti presso i 200 sportelli distribuiti sul territorio concentrata soprattutto nei mesi antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata.

Contestualmente, nell'ambito del rinnovo del contratto collettivo nazionale avvenuto ad aprile 2018, è stato prolungato l'orario di apertura al pubblico in tutti gli sportelli di media dimensione fino alle ore 14:15 mentre negli sportelli a maggior affluenza, come quelli presenti a Roma, Milano, Napoli e Torino (che di media servono il 15% dell'utenza complessiva), l'orario è stato prorogato anche al pomeriggio fino alle 16:15. L'accordo prevede, inoltre, la possibilità di aperture straordinarie nel numero massimo di 5 giornate festive (sabato) laddove esigenze operative ne richiedessero la necessità. Sono circa 4,6 milioni il numero dei contribuenti serviti allo sportello nel 2018.

Tra i nuovi servizi resi allo sportello, si segnala quello della "cancellazione/sospensione del fermo amministrativo" del veicolo, rivolto ai contribuenti titolari di un certificato di proprietà digitale.

Infatti, a seguito di un accordo tra Agenzia delle entrate-Riscossione e ACI è stato realizzato un servizio in cooperazione applicativa tra i rispettivi sistemi informativi, con l'obiettivo di ottenere una forte semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti legati alla cancellazione o sospensione dei Fermo Amministrativi.

Dal 2018 le sopra citate formalità possono infatti essere espletate direttamente allo sportello dell'Agenzia, ad esito della regolarizzazione del debito che aveva originato il fermo, invece di doversi recare – come avveniva nel passato – presso gli uffici dell'ACI.

Per quanto riguarda i pagamenti, sono state 15,5 milioni le transazioni eseguite con canali alternativi al front office e di queste 1,6 milioni sono state effettuate con la piattaforma Pago P.A. sul portale web di Agenzia delle entrate-Riscossione. Sono, infine, 134 le banche che hanno aderito al servizio che consente al cittadino di consultare la propria posizione debitoria e di effettuare,

previa attualizzazione dell'importo, il pagamento dei documenti ancora da saldare (Cartelle di Pagamento, Avvisi di Pagamento) utilizzando il bancomat agli ATM oppure attraverso l'internet banking del proprio istituto bancario.

► LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 l'Ente esercita le funzioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, svolgendo altresì le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Governance dell'Ente

La governance di Agenzia delle entrate-Riscossione - che ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione - prevede un Presidente, un Comitato di gestione e un Collegio dei revisori dei conti.

L'Ente è sottoposto, ai sensi del proprio Statuto, al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, mentre il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 c.c. e quelle di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

Quanto alla funzione di indirizzo e vigilanza, l'art. 1, comma 13, del citato D. L. n. 193/2016 stabilisce che annualmente sia stipulato, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Presidente dell'Ente, un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del D. Lgs. n. 300/1999, attraverso il quale l'Ente assicura lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria.

Con l'atto aggiuntivo in parola vengono, infatti, individuati i servizi dovuti, le risorse disponibili, le strategie per la riscossione dei crediti tributari, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento dei predetti obiettivi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente, la gestione della funzione della riscossione, la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.

Più specificamente, sulla base di tale Atto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna ad esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza

gestionale, efficacia, economicità dell'azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. L'Agenzia contribuisce, inoltre, al miglioramento della produttività dell'Amministrazione finanziaria assicurando che i propri livelli di efficienza ed efficacia siano in linea con quelli degli altri soggetti che svolgono analoghe funzioni nelle economie più avanzate e garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso attente politiche di contenimento dei costi nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Struttura organizzativa al 31 dicembre 2018

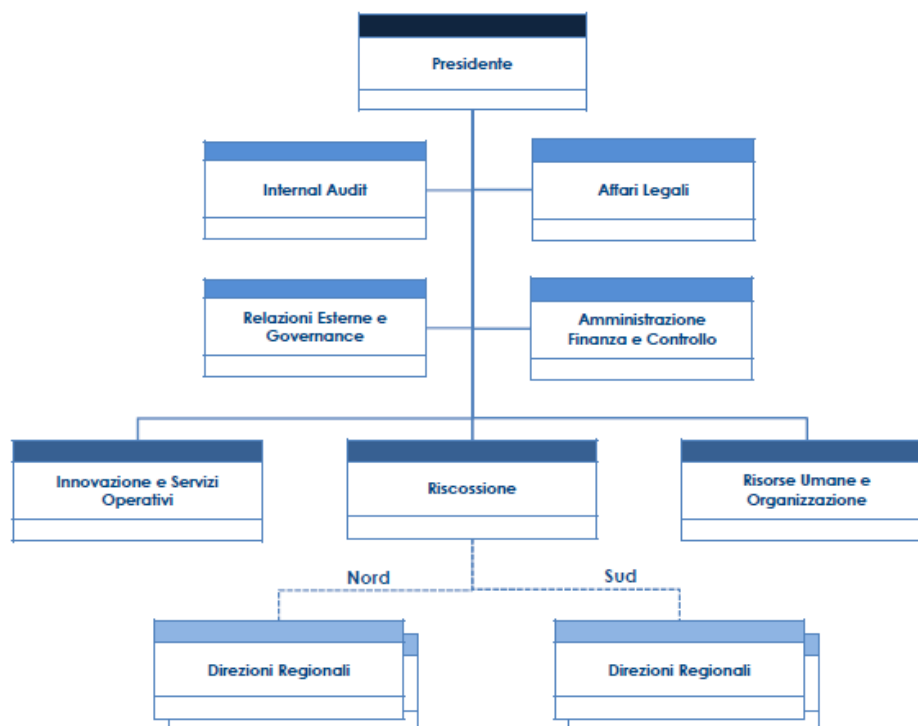
L'Ente si articola in strutture centrali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, nonché di erogazione di servizi gestionali-operativi accentrati sia di corporate che di riscossione, e in strutture regionali, organizzate con logica di presidio territoriale-geografico e con funzioni di gestione e coordinamento delle relative attività operative correlate alla riscossione.

Le strutture centrali dell'Ente sono costituite da Direzioni Centrali e da Aree. Le Aree sono articolate in Direzioni.

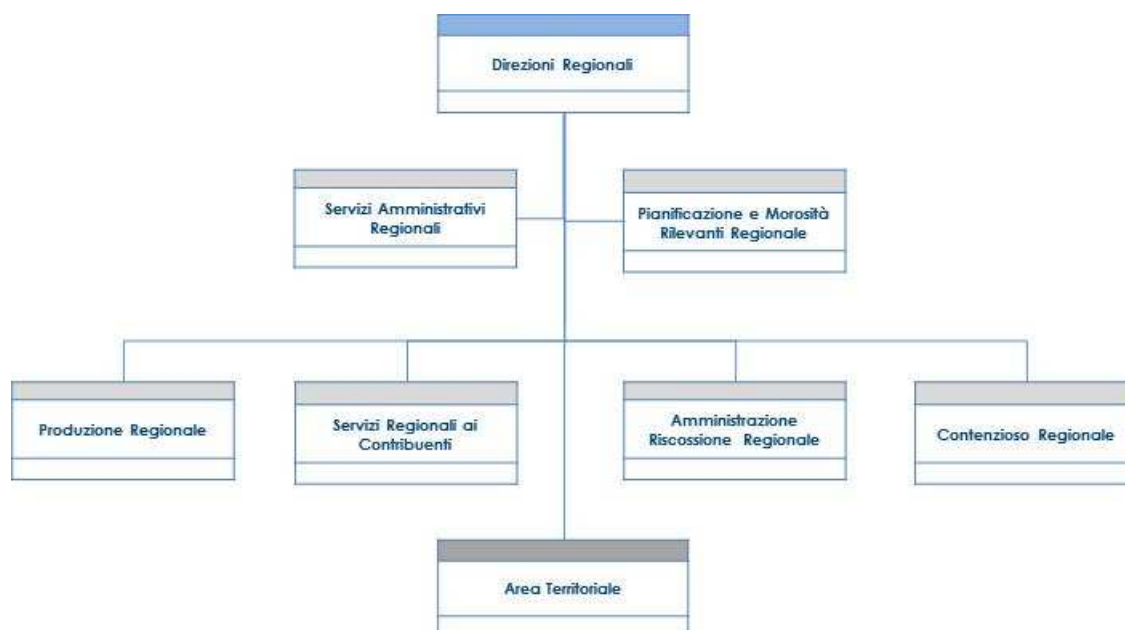
Le Strutture regionali dell'Ente sono costituite dalle Direzioni regionali, istituite con riferimento a ciascuna regione del territorio nazionale, con l'eccezione della Regione Siciliana (che è esclusa dal perimetro di operatività dell'Ente) e della Regione Valle d'Aosta (accorpata nella Direzione regionale Piemonte).

Nell'ambito delle Direzioni regionali operano le Aree territoriali, con competenza su base provinciale ovvero sovra-provinciale, alle quali fanno capo gli Sportelli, per l'erogazione ai contribuenti dei servizi di pagamento e di consulenza/informazione.

Strutture centrali



Strutture regionali



Riscossione ruoli al 31 dicembre 2018

Dal primo luglio 2017, secondo l'art. 1 comma 2 del citato D.L. 193/2016, ad Agenzia delle entrate-Riscossione è stato attribuito l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248).

L'Agenzia è quindi subentrata alle società sciolte, Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di Riscossione SpA, assumendo la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e svolgendo anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Nella tabella che segue, per una migliore analisi e confrontabilità dell'andamento delle riscossioni, vengono rappresentati i risultati al 31 dicembre 2018 posti a confronto con quelli dell'analogo periodo 2017.

La flessione del volume complessivo di incassi è riferibile principalmente alla definizione agevolata che, per l'anno 2017, ha registrato un importo superiore di volumi di incasso. La variazione è da riferirsi sia alla distribuzione delle rate afferenti le diverse edizioni della rottamazione, sia alla portata dell'intervento, che l'anno precedente aveva ottenuto una adesione consistente per i ruoli consegnati dal 2000 al 2016 con una significativa quota di versamenti effettuati in unica soluzione nella scadenza di luglio 2017.

La riscossione ordinaria pur risentendo di una lieve flessione, si mantiene su livelli coerenti con quelli registrati nel 2017.

	Gennaio - Dicembre 2018			Gennaio - Dicembre 2017			Variazione			Variazione %		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	10.008,7	6.102,3	3.906,4	12.700,8	6.188,4	6.512,5	(2.692,1)	(86,1)	(2.606,1)	(21,2%)	(1,4%)	(40,0%)
Ruoli erariali	5.603,3	3.195,7	2.407,5	7.387,3	3.258,3	4.128,9	(1.784,0)	(62,6)	(1.721,4)	(24,1%)	(1,9%)	(41,7%)
Ruoli INPS -INAIL	3.179,1	2.148,5	1.030,5	3.747,3	2.180,8	1.566,5	(568,2)	(32,3)	(535,9)	(15,2%)	(1,5%)	(34,2%)
Ruoli Enti non statali	1.226,4	758,0	468,4	1.566,3	749,2	817,1	(339,9)	8,8	(348,7)	(21,7%)	1,2%	(42,7%)

Su base regionale i risultati di riscossione conseguiti sono rappresentati nella tabella che segue:

	2018		2017	
	Totale incassi al 31/12/2018	di cui da defagevolata	Totale incassi al 31/12/2017	di cui da def agevolata
Totale incassi da ruolo	10.008,7	3.906,4	12.700,8	6.512,5
Abruzzo	250,3	96,4	296,3	154,9
Basilicata	97,8	41,5	131,6	74,3
Calabria	324,8	153,0	446,7	263,9
Campania	964,7	451,0	1.370,1	799,4
Emilia Romagna	711,1	219,9	831,2	354,6
Friuli Venezia Giulia	168,8	55,5	231,8	117,2
Lazio	1.611,3	748,8	2.181,9	1.319,2
Liguria	253,3	98,3	331,9	164,4
Lombardia	1.974,6	670,2	2.469,3	1.124,8
Marche	222,8	84,0	270,8	120,3
Molise	55,2	25,2	77,2	42,0
Piemonte	631,5	212,6	796,5	353,4
Puglia	660,2	292,2	790,4	437,7
Sardegna	318,9	124,9	394,2	193,8
Toscana	756,3	280,7	832,5	414,6
Trentino Alto Adige	120,9	41,1	153,4	73,0
Umbria	156,1	55,1	196,1	90,3
Valle D'Aosta	18,4	7,1	21,4	10,4
Veneto	712,0	248,9	877,6	404,5

Le somme riscosse nel 2018 sono così ripartite per anno di emissione ruolo:

Riscosso 31/12/18 Valori in Euro milioni	ANNO EMISSIONE RUOLI											
	31/12/2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2000/2007
10.008,7	1.163,3	2.272,3	1.468,2	1.178,7	1.025,2	675,4	475,1	396,3	289,6	202,8	191,6	670,3

Riscosso 31/12/18 Valori %	ANNO EMISSIONE RUOLI											
	31/12/2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2000/2007
100%	11,6%	22,7%	14,7%	11,8%	10,2%	6,7%	4,7%	4,0%	2,9%	2,0%	1,9%	6,7%

Istanze di rateazione

Negli ultimi esercizi, caratterizzati da una congiuntura economica particolarmente sfavorevole, l'istituto della rateazione si è tradotto in un aiuto concreto a cittadini e imprese in difficoltà. Grazie agli interventi normativi in materia, si è data la possibilità di dilazionare ulteriormente le rateazioni già precedentemente concesse, in presenza di un peggioramento della difficoltà economica posta a base della prima dilazione e se ne è facilitato l'accesso concedendo la rateazione a semplice istanza, fino a 60 mila (per i provvedimenti di rateazione concessi dal 21 agosto 2016), senza necessità di allegare alcuna documentazione. È stato inoltre previsto che il contribuente possa fruire nuovamente, per ben due volte, della rateazione, anche qualora sia già decaduto dal beneficio per precedenti piani di dilazione non rispettati, secondo le norme tempo per tempo vigenti.

Le modalità per pagare a rate le cartelle sono state ampliate dalle norme introdotte nella seconda metà del 2013, con la possibilità di ottenere un piano straordinario di rateizzazione fino a 120 rate (10 anni), mentre in precedenza il limite era quello del piano ordinario in 72 rate.

Fatta salva la situazione contingente relativa al 2017 e direttamente collegata alla Definizione Agevolata dei ruoli consegnati a Equitalia, ex art. 6 Decreto Legge n. 193 del 2016 convertito con modificazioni in Legge n. 225 del 2016, le dilazioni si sono rivelate lo strumento più utilizzato dai contribuenti per fare fronte al pagamento delle cartelle. Complessivamente dal 2008, anno in cui la concessione delle rateizzazioni è diventata di competenza di Equitalia, ne risultano attivate, al netto delle revoche, oltre 3,59 milioni per un ammontare dilazionato pari ad oltre 31,8 miliardi di euro.

Il 53,2% delle richieste è stato avanzato da persone fisiche, il 75,4% è rappresentato da debiti fino a 5.000 euro e oltre il 75% ha una durata fino a 60 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) sono pari all'1,4% del totale.

L'intensificarsi delle richieste registrato nel biennio precedente, anche per effetto delle norme sulla riapertura della rateizzazione ai soggetti decaduti, ha registrato una flessione per la concomitante adesione alla già citata Definizione

Agevolata dei ruoli, assestandosi comunque ad una media settimanale di oltre 15 mila istanze pervenute attraverso i differenti canali di accesso ai servizi dell'Agenzia, in particolare gli strumenti web resi disponibili (sito istituzionale e App per gli apparati mobili).

In termini monetari si osserva che il valore delle richieste per il 55,6% è riferito ad aziende e per il 25,6% a titolari di partita IVA; il 46,2% circa degli importi riguarda debiti per oltre 60 mila euro, e il 55,7% del valore si riferisce a dilazioni con una durata compresa tra 60 e 72 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) rappresentano il 13,5% degli importi dilazionati.

L'istituto della dilazione, se da un lato ha diluito i tempi della riscossione, dall'altro ha contribuito a stabilizzare i flussi di incasso, generando una riscossione "spontanea" da parte di tutti quei contribuenti che, affrontando un momento di difficoltà, non avrebbero adempiuto se non coattivamente all'obbligazione tributaria.

Per quei contribuenti che avevano già un piano di rateizzazione in essere e che hanno aderito alla Definizione Agevolata, si registra una contrazione significativa dei tempi stimati di incasso, mediamente di circa 5 anni, determinando l'anticipazione delle riscossioni effettive e dei relativi aggi.

La definizione agevolata dei carichi pregressi

L'art. 6 del DL n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 2016, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di definire in misura agevolata, (cd "rottamazione") i propri debiti per ruoli affidati per la riscossione, dagli enti creditori a Equitalia Servizi di Riscossione SpA, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

In particolare, i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata presentando apposita dichiarazione di adesione entro la scadenza del 21 aprile 2017, hanno potuto estinguere i propri debiti, indicati nella richiesta, con il pagamento delle somme affidate a titolo di "capitale" e "interessi", degli importi maturati a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle predette somme, delle spese di notifica della cartella e delle spese eventualmente già sostenute per le procedure esecutive. La norma ha pertanto consentito di non corrispondere le somme affidate in riscossione a titolo di "sanzione", gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR 602/1973, ovvero le sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 46/1999.

Le istanze ricevute ai sensi della Definizione Agevolata prevista dal DL n. 193/2016, entro la scadenza del termine di presentazione del 21 aprile 2017, che fanno riferimento ad una platea di circa 1,5 milioni di contribuenti, sono risultate complessivamente pari ad oltre 1,7 milioni (atteso che era facoltà del contribuente presentare più istanze, ciascuna per carichi differenti).

Successivamente, il DL n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172, introducendo la c.d. rottamazione-bis, ha previsto:

- la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati negli anni dal 2000 al 2016 purché non già ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate ai sensi dell'art. 6 del DL n. 193/2016;
- la possibilità di presentare la definizione agevolata dei carichi, affidati dal 2000 al 2016 e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non era stato ammesso alla precedente definizione agevolata prevista dall'art. 6 del DL n. 193/2016

a causa del mancato pagamento di tutte le rate, dei relativi piani di rateizzazione, scadute fino al 31 dicembre 2016;

- l'estensione della facoltà di definizione agevolata ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Inoltre, con il medesimo DL n. 148/2017 il Legislatore è intervenuto sulle scadenze di pagamento originariamente previste per la definizione dei carichi pregressi ai sensi del DL n. 193/2016 stabilendo:

- il differimento, al 7 dicembre 2017, del termine di pagamento delle prime tre rate¹ in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017;
- il differimento al mese di luglio 2018 del termine di pagamento della rata², la cui scadenza era in precedenza fissata nel mese di aprile 2018.

La disciplina applicabile è stata delineata dal Legislatore in modo sostanzialmente simile a quanto previsto dall'art. 6 del DL n. 193/2016 e i contribuenti hanno potuto avvalersi della facoltà di definizione agevolata rendendo, entro il termine del 15 maggio 2018, apposita dichiarazione di adesione all'Agente della riscossione, con le modalità e in conformità della modulistica che lo stesso Agente della riscossione ha pubblicato, entro il 31 dicembre 2017, sul proprio sito internet (art. 1, comma 5 del DL n. 148/2017).

Le istanze ricevute ai sensi della definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, entro la scadenza del termine di presentazione del 15 maggio 2018 (c.d. rottamazione-bis) sono risultate complessivamente pari ad oltre 950 mila facendo riferimento ad una platea di circa 840 mila contribuenti (come per la prima edizione della definizione agevolata prevista dal DL n. 193/2016 era facoltà del contribuente presentare più istanze, ciascuna per carichi differenti).

Successivamente, il DL n. 119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018, che ha introdotto l'istituto della c.d. rottamazione-ter, ha mutato nuovamente il contesto normativo di riferimento, in quanto ha previsto la riapertura della possibilità di definire in via agevolata i debiti già ricompresi nell'ambito applicativo delle precedenti misure (ovvero i carichi affidati all'Agente della

¹ Di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) del DL n. 193/2016.

² Di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del DL n. 193/2016.

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017), secondo una modulazione delle scadenze di pagamento più dilazionata nel tempo, prevedendo l'estensione di tale facoltà anche ai carichi affidati dagli enti dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017.

Inoltre, con riferimento alla rottamazione-bis (art. 1 del DL n. 148/2017), il DL n. 119/2018 ha previsto il differimento, al 7 dicembre 2018, del termine di pagamento delle rate scadenti nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018 e, per coloro in regola, entro tale termine, con il pagamento gli importi dovuti per le predette rate, lo slittamento delle scadenze di pagamento del restante dovuto secondo le tempistiche previste dall'art. 3, comma 21 del DL n. 119/2018 (c.d. rottamazione-ter) ovvero in dieci rate con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 (facendo, di fatto, venire meno le rate che il precedente DL n. 148/2017 fissava al 30 novembre 2018 e al 28 febbraio 2019).

A tal proposito, si precisa, infine, che il DL n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 (c.d. decreto semplificazioni), è intervenuto sull'impianto della c.d. rottamazione-ter consentendo l'adesione a quest'ultima, previa presentazione da parte dei contribuenti di apposita dichiarazione, anche a coloro che non hanno corrisposto, entro il 7 dicembre 2018, le somme dovute per le rate di luglio, settembre ed ottobre della rottamazione-bis.

Alla luce di quanto esposto, al 31 dicembre 2018, gli incassi consuntivati dal 1° gennaio 2018 a titolo di Definizione Agevolata ammontano a complessivi 3.906,4 milioni di euro.

Di tali incassi, 1.856,9 milioni di euro sono riferibili al pagamento della quarta e della quinta rata, per i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale nel numero massimo di rate, previste dalla prima rottamazione (art. 6 del DL n. 193/2016), mentre ulteriori 2.049,5 milioni di euro sono riferibili alla rottamazione-bis (art. 1 del DL n. 148/2017).

Stralcio dei debiti fino a mille euro

Il DL n. 119/2018, oltre all'introduzione della c.d. rottamazione-ter, ha altresì previsto, all'art. 4, l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018 – data di entrata in vigore del decreto – comprensivo di capitale, interessi di ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Tale previsione – che trova un precedente nell'art. 1, comma 527, della legge n. 228 del 2012 che ha disposto l'annullamento automatico dei crediti fino a duemila euro iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – interessa circa 12 milioni di contribuenti i quali, alla data del 24 ottobre 2018, risultavano intestatari di almeno un carico (c.d. "partita di ruolo") con debito residuo inferiore a mille euro, per un complessivo valore "nominale" di circa 32 miliardi di euro (circa il 3,5% del valore "nominale" complessivo del magazzino residuo ruoli da riscuotere).

Inesigibilità

Con riferimento alle quote che saranno oggetto di comunicazione di inesigibilità, si rammentano i termini ridisegnati con il DL n. 193/2016, il DL n. 148/2017 e da ultimo con il DL n. 119/2018 che risultano essere i seguenti, anche per i soggetti che hanno cessato o cesseranno di avvalersi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione:

- per i ruoli consegnati nell'anno 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026;
- per i ruoli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 (ruoli 2015 nel 2027, ruoli 2014 nel 2028, ecc.);
- per i ruoli consegnati nell'anno 2018 e per quelli che verranno consegnati nei successivi anni, permane il termine, previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999, di presentazione delle comunicazioni entro il terzo anno successivo alla data di consegna del ruolo.

► Risultato e andamento della gestione dell'Ente

Conto economico riclassificato

Nell'esercizio preso in esame l'Ente presenta un risultato economico di sostanziale pareggio, in linea quello l'esercizio 2017, e nel rispetto delle previsioni normative di comparto introdotte dal D.Lgs. 159/15 e dal D.L. 193/16.

Come noto, Agenzia delle entrate-Riscossione è operativa dal 1° luglio 2017. Tenuto conto che i dati relativi all'esercizio precedente rappresentati negli schemi obbligatori e nelle tabelle di nota integrativa devono necessariamente riferirsi al primo esercizio dell'Ente coincidente con il solo secondo semestre 2017 - per consentire l'analisi della gestione esattoriale e rappresentarne l'andamento rispetto al 2017, è stato predisposto uno schema di conto economico riclassificato "pro-forma" che rappresenta l'aggregazione dei dati economici dei bilanci finali al 30 giugno 2017 delle società Equitalia SpA e Equitalia Servizi di Riscossione SpA, al netto delle partite intercompany, e dei dati economici del primo semestre di attività dell'Ente, luglio – dicembre 2017. A tal proposito si precisa che i dati pro-forma sono stati determinati quale mera somma algebrica dei dati delle singole società e riclassificando i dati secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 139/2015 applicati al nuovo Ente.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (Importi in euro/mgl)	01/01/18-31/12/2018	01/01/2017-31/12/2017 pro forma	Variazione
<i>Ricavi riscossione ruoli</i>	650.226	896.340	
<i>Risconti su aggi da DEFAG 2017</i>	34.344	(114.860)	(159.675)
<i>Risconti su aggi da DEFAG 2018</i>	(62.765)		
<i>Rimborsi spese procedure esecutive</i>	112.672	85.623	28.971
<i>Diritti di notifica</i>	68.976	67.054	
<i>Ricavi riscossione da distinte di versamento</i>	32.366	36.417	(4.050)
<i>Proventi fiscalità locale</i>	7.581	9.704	(2.123)
RICAVI DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	843.400	980.279	(136.878)
ALTRI RICAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	67.831	70.923	(3.093)
<i>di cui proventi per servizi informatici di riscossione</i>	14.331	15.126	(795)
<i>di cui riprese di valore su fondi svalutazione crediti</i>	42.792	18.684	24.109
<i>di cui contributo ex art. 9 DLgs 159/15</i>	(0)	21.047	(21.047)
TOTALE RICAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	911.231	1.051.202	(139.971)
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	(1.395)	(1.719)	325
COSTI PER SERVIZI	(156.566)	(169.438)	12.871
<i>di cui postalizzazione e servizi esattoriali</i>	(65.484)	(66.128)	644
<i>di cui spese legali di parte contenzioso esattoriale</i>	(35.021)	(41.782)	6.761
<i>di cui servizi informatici</i>	(13.590)	(13.861)	271
<i>di cui commissioni passive bancarie e postali</i>	(10.953)	(12.371)	1.418
<i>di cui spese generali e di funzionamento</i>	(16.984)	(17.226)	243
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	(54.521)	(55.569)	1.048
<i>di cui licenze e manutenzioni HW e SW</i>	(27.352)	(26.685)	(668)
<i>di cui locazione immobili uffici e sportelli</i>	(26.737)	(28.263)	1.525
COSTI PER IL PERSONALE	(494.353)	(491.805)	(2.548)
ALTRI ONERI DI GESTIONE	(81.273)	(94.589)	13.316
<i>di cui oneri per soccombenze contenzioso esattoriale</i>	(60.346)	(54.020)	(6.326)
<i>di cui oneri per sgravi</i>	(12.837)	(29.968)	17.131
<i>di cui imposte indirette e tasse</i>	(7.055)	(8.791)	1.736
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	(788.107)	(813.119)	25.012
MARGINE OPERATIVO LORDO	123.124	238.082	(114.959)
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ALTRI ACCANTONAMENTI	(102.426)	(92.525)	(9.901)
<i>di cui ammortamenti</i>	(14.851)	(15.638)	787
<i>di cui svalutazioni</i>	(43.000)	(195.523)	(47.477)
<i>di cui assorbimento Fondo Rischi Finanziari Generali</i>	0	200.000	
<i>di cui accantonamenti per rischi ed oneri</i>	(44.436)	(81.317)	36.881
RISULTATO OPERATIVO	20.698	145.558	(124.860)
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	(3.404)	(6.885)	3.482
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	17.294	138.672	(121.378)
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(16.050)	(111.820)	95.770
UTILE D'ESERCIZIO	1.245	26.853	(25.608)

Ricavi dell'attività caratteristica (dato pro forma a raffronto) (- 140,0 mln di euro)

I proventi riferiti all'attività caratteristica registrano un decremento rispetto all'esercizio 2017, che riflette le seguenti componenti:

- 159,7 milioni di euro di minori aggi, al netto dei relativi risconti, per effetto del minor gettito da definizione agevolata dei ruoli: nel 2018, infatti, le riscossioni ordinarie da ruolo risultano in linea con quelle del 2017, mentre il gettito delle riscossioni da definizione agevolata è stato inferiore di 2,7 miliardi rispetto al corrispondente dato del 2017 (3,9 miliardi le riscossioni al 31 dicembre 2018 rispetto ai 6,5 miliardi al 31 dicembre 2017):

	Gennaio - Dicembre 2018			Gennaio - Dicembre 2017			Variazione			Variazione %		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	10.008,7	6.102,3	3.906,4	12.700,8	6.188,4	6.512,5	(2.692,1)	(86,1)	(2.606,1)	(21,2%)	(1,4%)	(40,0%)

La variazione è da riferirsi sia alla differente distribuzione delle rate afferenti le diverse edizioni della rottamazione, sia alla diversa percentuale di adesione della misura che, nell'anno precedente era risultata maggiormente consistente per i ruoli consegnati dal 2000 al 2016, con una significativa quota di versamenti effettuati in unica soluzione nella scadenza di luglio 2017.

Con riferimento ai risconti rilevati su aggi da definizione agevolata, è possibile riscontrare che l'effetto economico della rilevazione delle competenze degli aggi da definizione agevolata riscontati nel 2017, al netto degli aggi rettificati nel 2018, è pari a circa 28,5 milioni di euro di rettifica di aggi (114 milioni circa di rettifica per il 2017). Tale valore è da riferirsi al calcolo aggiornato al 31 dicembre 2018, sulla base delle riscossioni registrate nell'esercizio. La rilevazione dei risconti è necessaria per ottenere il riallineamento alla competenza economica risultante dalla rateazione originaria e quindi la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione secondo la correlazione gestionale, rispetto alla riscossione non ricorrente e anticipata generata dagli interventi di definizione agevolata. Tale criterio di contabilizzazione è stato oggetto di specifico quesito al dipartimento delle

Finanze, riscontrato positivamente dallo stesso dipartimento e pertanto adottato ai fini della redazione del bilancio d'esercizio e ivi rappresentato nel paragrafo relativo ai Criteri di redazione del bilancio.

- 29 milioni di euro di maggiori proventi per rimborsi spese e diritti di notifica: l'incremento è riferibile alla ripresa, nel corso del 2018, delle procedure esecutive dopo la sospensione delle azioni di riscossione nel 2017 in conseguenza dell'eventuale richiesta di accesso alla Definizione Agevolata prevista dal D.L. 193/2016 da parte dei debitori;
- 4,1 milioni di euro di minori proventi da commissioni attive per riscossioni da distinte di versamento per effetto della progressiva disintermediazione della delega Mod. F23 che ha ridotto i relativi ricavi dagli oltre 100 milioni di euro nel 2010 ai 32 milioni circa al 31 dicembre 2018;
- 3,1 milioni di euro di minori proventi per "altri ricavi dell'attività caratteristica" riferiti principalmente:
 - nel 2018 all'assorbimento per 28 milioni di euro del fondo svalutazione, costituito negli esercizi pregressi, a fronte del rischio di esigibilità su crediti per rimborsi spese su cartelle completamente azzerate a seguito del pagamento del solo tributo. Una parte di tali cartelle, infatti, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4 comma 1 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", che ha disposto lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. A seguito dell'annullamento di tali debiti, sulla base del comma 3 dello stesso art. 4, sarà effettuato il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate con onere a carico del bilancio dello Stato e su istanza presentata da parte dell'Ente entro il 31 dicembre 2019. Tenuto conto, quindi, dell'intervenuta certezza di esigibilità di tali crediti, il fondo svalutazione, costituito su tale tipologia di rimborsi spese, è stato assorbito;
 - nel 2017 al contributo previsto dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 159/15 erogato all'Ente per l'importo di circa 21 milioni di euro, per garantire l'equilibrio economico dell'esercizio. Al 31 dicembre 2018 tale contributo non ha trovato applicazione.

Costi dell'attività caratteristica (dato pro forma a raffronto) (-25,0 milioni di euro)

I costi dell'attività caratteristica sono in flessione rispetto all'esercizio precedente. Tale andamento è conseguente all'effetto combinato delle seguenti principali fattispecie:

- incremento dei costi del personale per 2,6 milioni di euro da riferirsi principalmente alla rilevazione degli oneri per il rinnovo del contratto di settore, scaduto il 31 dicembre 2010. Nell'esercizio, inoltre, si registrano gli effetti connessi alla riduzione del personale medio in forza rispetto al 31 dicembre 2017;
- decremento dei costi informatici per 0,3 milioni di euro. Nell'esercizio 2018 si è ulteriormente consolidato il trend di progressiva riduzione della spesa dovuto essenzialmente agli interventi di efficientamento per i servizi di conduzione operativa;
- flessione degli aggi in perdita su sgravi per 17,1 milioni di euro in ragione del decremento degli aggi restituiti ai contribuenti per provvedimenti di sgravio per indebiti;
- decremento di 1,7 milioni di euro delle imposte indirette (IVA indetraibile) per effetto dei minori volumi imponibili delle fatture passive conseguenti all'azzeramento delle partite Intercompany dal primo luglio 2017 a seguito della trasformazione del gruppo societario in ente pubblico economico;
- decremento di 1,8 milioni di euro per locazioni e spese di funzionamento; il minor costo è frutto degli interventi di razionalizzazione nella gestione degli immobili, che hanno consentito nel tempo di ottenere significativi risparmi anche nei servizi di gestione e manutenzione.
- decremento di 6,8 milioni di euro delle spese di patrocinio legale per la rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio con particolare riferimento al contenzioso con i contribuenti a fronte di un incremento per 6,3 milioni di euro degli oneri per soccombenze in giudizio per contenziosi esattoriali avviati negli esercizi precedenti.

Il Margine Operativo Lordo è pertanto positivo per 123,1 milioni di euro, con un decremento di 115 milioni di euro riferibile sostanzialmente ai minori ricavi da aggio registrati.

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (dato pro forma a raffronto) (+ 9,9 milioni di euro)

Le svalutazioni fanno riferimento alle rettifiche di valore effettuate per tener conto dei rischi legati alla recuperabilità dei crediti, mentre gli accantonamenti sono principalmente riferiti ai rischi di soccombenza nell'ambito del contenzioso esattoriale.

Con riferimento agli accantonamenti e agli stanziamenti per rischi e svalutazioni si ricorda che il 2017 è stato interessato dalla liberazione del Fondo Rischi Finanziari generali e dalla contestuale costituzione dei fondi relativi ai crediti per rimborsi spese procedure esecutive, tra cui quelli per diritti di notifica, stimati di difficile recupero in conseguenza del loro modico importo unitario e della numerosità degli enti controparte.

Tra gli accantonamenti per rischi e oneri, effettuati nel 2018 per circa 44,4 milioni di euro, si rileva:

- l'integrazione per 34,4 milioni di euro del fondo rischi di soccombenza per contenzioso esattoriale, in contrazione rispetto all'esercizio precedente, interessato dall'adeguamento del criterio di determinazione della stima del fondo per fronteggiare il rischio di condanna alle spese. In particolare è stato ricondotto l'indice di soccombenza sia alla singola Autorità Giudiziaria che alla Regione di riferimento;
- l'integrazione per 4,4 milioni di euro, su richiesta di liquidazione dell'INPS, del fondo di 10 milioni di euro costituito nel 2015, per il periodo 2019-2022, relativamente al contributo straordinario al *"Fondo per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali"*.

Tra le svalutazioni su crediti, pari a 43 milioni di euro, si rilevano:

- le rettifiche di valore su crediti per proventi da riscossione vantati verso gli enti per le fattispecie già identificate negli scorsi esercizi (preavvisi di fermo inesitati e cartelle con valorizzazione delle sole spese residue) per 12,9 milioni di euro;
- le rettifiche di valore su crediti riferibili a prudenziali svalutazioni di crediti per anticipazioni e sgravi iscritti in base all'applicazione di norme di legge, ma interessati da attività di approfondimento, in quanto non movimentati negli ultimi esercizi, e riconciliazione con i dati inventariali per 27,2 milioni di euro;
- la rettifica di valore per 2,8 milioni di euro della posta contabile a credito derivante dal differente criterio di calcolo utilizzato dalla procedura contabile rispetto a quella gestionale per determinare l'ammontare dell'IVA su corrispettivi (aggi). Al riguardo è in corso un'attività tendente ad identificare ed eliminare tali differenze di calcolo, comunque non rilevanti ai fini del versamento dell'imposta, correttamente effettuato.

Gestione finanziaria (dato pro forma a raffronto) (-3,5 milioni di euro)

Il risultato della gestione finanziaria del periodo registra un netto miglioramento per circa 3,5 milioni di euro riferibile principalmente al fabbisogno finanziario medio diminuito dai circa 950 milioni di euro del 2017 ai 650 milioni del 2018, in particolare per effetto degli incassi riferiti alla definizione agevolata, oltre alla rimodulazione della provvista finanziaria, che tramite un sistema di pianificazione a breve durata, ha permesso di privilegiare l'utilizzo delle fonti con le migliori condizioni di mercato e conseguentemente di ridurre il tasso medio di provvista rispetto al 2017 (dallo 0,8% del 2017 allo 0,63% del 2018).

Imposte dell'esercizio (dato pro forma a raffronto) (-95,8 milioni di euro)

Infine, al 31 dicembre 2018 si registrano imposte di periodo pari a 16 milioni di euro.

La flessione del carico fiscale rispetto al 31 dicembre 2017 è principalmente riferibile alla rilevazione, nell'esercizio precedente, dello storno di imposte

anticipate per circa 94 milioni di euro.

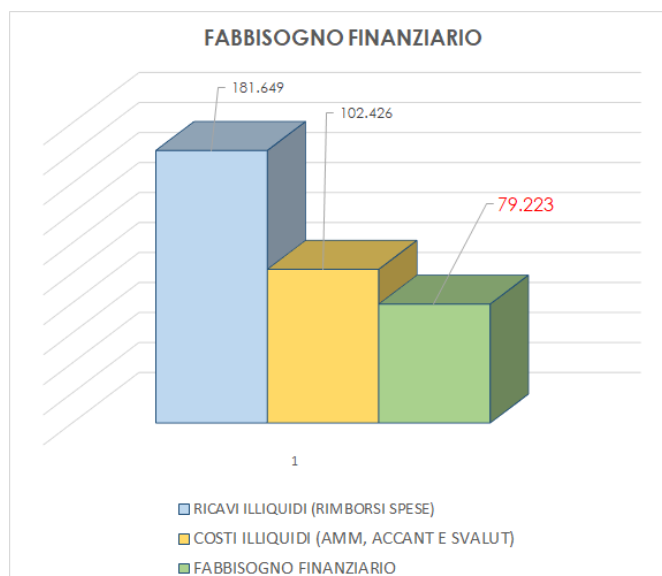
L'imponibile fiscale dell'esercizio tiene conto della deduzione del versamento di "spending review" di circa 24 milioni di euro effettuato nel 2018 relativamente all'esercizio 2017. Infatti, per effetto del nuovo criterio di derivazione rafforzata introdotto dalle nuove regole contabili del D.LGS 139/2015, i risparmi di spesa conseguiti nel 2017 e riversati nel 2018 ad uno specifico capitolo del bilancio dello stato a seguito dell'applicazione del D.L. 193/2016, ancorché non imputati a conto economico, ma direttamente a riduzione del patrimonio dell'ente, sono stati dedotti fiscalmente sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Tale impostazione è stata oggetto di specifico quesito formulato all'Agenzia delle entrate per il quale l'Ente è in attesa di riscontro.

Nella presente relazione si procede all'analisi dei dati contabili anche mediante elaborazione di indicatori sintetici di risultato. Le informazioni di natura finanziaria esposte nella presente relazione sono coerenti con quelle incluse nel bilancio.

							valori espressi in €/mgli)		
ATTIVO				PASSIVO				MARGINI 2018	MARGINI 2017
DESCRIZIONE	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE	DESCRIZIONE	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE		
ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.996.404	1.892.684	143.720	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO IMMOBILIZZATO	1.119.900	1.112.636	7.263	876.505	740.048
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.004	12.038	6.966	PATRIMONIO NETTO	357.319	358.481	(1.163)		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	52.785	55.215	(2.431)	FONDO DI DOTAZIONE	354.570	355.732	(1.162)		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.156	8.230	(1.073)	RISERVE	2.749	-	2.749		
CREDITI VERSO CLIENTI IMMOBILIZZATI	1.660.935	1.541.628	119.307	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DA DESTINARE A RISERVA	-	2.749	(2.749)		
ALTRI CREDITI	256.524	235.573	20.950	PASSIVO IMMOBILIZZATO	762.581	754.155	8.426		
				FONDI PER RISCHI ED ONERI	400.592	371.480	29.112		
				FONDO TFR	14.204	13.926	278		
				DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI IMMOBILIZZATI	176.174	197.167	(20.994)		
				ALTRI DEBITI IMMOBILIZZATI	27.360	27.332	29		
				DEBITI INFUTTERI PER TRASFORMAZIONE STRUMENTI PARTECIPATIVI	144.250	144.250	0		
ATTIVO CORRENTE	782.240	1.158.117	(375.857)	PASSIVO CORRENTE	1.658.765	1.898.165	(239.400)	(876.505)	(740.048)
CREDITI CORRENTI VERSO CLIENTI	593.529	789.465	(195.937)	DEBITI VERSO FORNITORI	117.989	96.946	21.043		
ALTRI CREDITI	150.497	214.285	(63.787)	DEBITI TRIBUTARI	760	6.411	(5.651)		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.059	148.364	(118.305)	ALTRI DEBITI CORRENTI	745.186	730.270	14.916		
RATEI E RISCONTI	8.175	6.003	2.172	RATEI E RISCONTI PASSIVI	144.008	120.629	23.379		
				DEBITI CORRENTI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI	649.577	921.005	(271.427)		
				UTILE D'ESERCIZIO DA IMPUTARE A VERSAMENTO PER MISURE DI CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA	1.245	22.904	(21.659)		
TOTALE	2.778.645	3.010.801		TOTALE	2.778.665	3.010.801	(232.137)	(0)	0

Pertanto tali crediti risultano illiquidi mentre i relativi costi sono sostenuti nell'esercizio di competenza, determinando un fabbisogno finanziario incrementale. Per il periodo in esame segue la relativa rappresentazione grafica di sintesi.



Si segnala che tali crediti, in applicazione dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99^[1], vengono richiesti agli Enti impositori - sulla base delle competenze maturate annualmente a partire dall'esercizio 2011 - se non incassati direttamente dai contribuenti.

Tali somme sono state erogate all'Agente della riscossione principalmente dall'Agenzia delle Entrate per le quote riscontrate e compatibilmente con i fondi stanziati nel relativo capitolo del bilancio dello Stato, mentre per gli altri enti sono in corso specifiche iniziative di recupero. Per un maggiore dettaglio si rinvia al paragrafo che segue.

Ciò premesso, lo schema di stato patrimoniale riclassificato rappresenta l'autofinanziamento del fabbisogno finanziario derivante principalmente dai crediti illiquidi maturati tempo per tempo per rimborsi spese procedure esecutive e per notifiche; tale presidio è garantito per circa il 50% dal patrimonio netto e dal passivo immobilizzato (comprensivo delle svalutazioni apportate al valore nominale dei crediti per adeguamento al presumibile valore di realizzo), mentre per il restante 50% è garantito dal circolante rappresentato dalle somme rotativamente in lavorazione per il riversamento e dagli affidamenti bancari.

La posizione debitoria verso gli istituti di credito è comunque migliorata tenuto conto dei flussi finanziari generati dalla Definizione Agevolata dei ruoli.

^[1] Nella formulazione previgente le modifiche introdotte dall'art. 9 del D.Lgs. 159 del 24 settembre 2015.

Principali indicatori di struttura finanziaria

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI (valori in euro migliaia)		31/12/18	31/12/17
Margine primario di struttura	Patrimonio Netto - Attivo immobilizzato	(1.639)	(1.494)
Quoziente primario di struttura	Patrimonio Netto / Attivo immobilizzato	18%	19%
Margine secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passivo immobilizzato) - Attivo fisso	(877)	(740)
Quoziente secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passivo immobilizzato) / Attivo fisso	56%	60%

Gli indicatori di struttura finanziaria sopra esposti, sostanzialmente in linea con quelli del 2017, sono determinati dalla struttura patrimoniale e finanziaria dell'Agente della riscossione orientata all'indebitamento, per effetto dei termini previsti dalla norma per il recupero dei crediti verso Enti.

In particolare il margine primario e il quoziente primario evidenziano la criticità rappresentata dall'ammontare raggiunto negli anni dai crediti immobilizzati rispetto al fondo di dotazione dell'Ente, mentre il margine e il quoziente secondario evidenziano l'ulteriore criticità rappresentata dalla loro copertura che non è possibile effettuare con forme tecniche a medio lungo termine, ma con l'istituto a breve termine dell'anticipazione di cassa stabilita dallo Statuto dell'Ente.

Situazione crediti chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99

La tabella che segue riporta, per ciascuna tipologia di ente (Agenzia delle Entrate, Altro Erario, INPS, Altri Enti), le somme richieste per anno di maturazione, le somme ottenute tramite compensazione sui riversamenti e le somme direttamente incassate dagli enti e quindi il debito residuo ancora da incassare aggiornato al 31 dicembre 2018.

ENTE	ANNO	IMPORTO RICHIESTO EX ART.17	IMPORTO COMPENSATO	IMPORTO INCASSATO	RESIDUO DA INCASSARE
ERARIO - AGENZIA ENTRATE	2011	53.980.759,19		(42.020.634,77)	11.960.124,42
	2012	50.195.125,59		(41.699.601,09)	8.495.524,50
	2013	59.484.014,35		(44.691.645,18)	14.792.369,17
	2014	61.879.255,87		(59.114.201,66)	2.765.054,21
	2015	86.966.065,80		(83.197.480,68)	3.768.585,12
	2016	87.481.340,53		(72.127.001,01)	15.354.339,52
	2017	50.781.523,00		(50.251.801,01)	529.721,99
	2018				58.460.683,05
		450.768.084,33		(393.102.365,40)	116.126.401,98
ERARIO - ALTRI ENTI	2011	394.798,50			394.798,50
	2012	305.085,95			305.085,95
	2013	313.511,53		(33.277,19)	280.234,34
	2014	349.245,09		(29.889,04)	319.356,05
	2015	549.122,58		(37.406,06)	511.716,52
	2016	544.635,77		(45.128,30)	499.507,47
	2017	337.487,13			337.487,13
	2018				400.405,27
		2.793.886,55		(145.700,59)	3.048.591,23
INPS	2011	26.810.549,69			26.810.549,69
	2012	16.304.909,14			16.304.909,14
	2013	21.223.062,18			21.223.062,18
	2014	32.019.487,57			32.019.487,57
	2015	27.148.815,87			27.148.815,87
	2016	30.543.922,49			30.543.922,49
	2017	15.593.940,86			15.593.940,86
	2018				18.483.397,58
		169.644.687,80			188.128.085,38
ALTRI	2011	25.440.536,86	(3.735.783,63)	(1.455.500,44)	20.249.252,79
	2012	16.767.239,31	(1.757.472,35)	(808.099,14)	14.201.667,82
	2013	24.579.137,23	(2.711.328,56)	(1.499.754,04)	20.368.054,64
	2014	30.515.749,46	(8.056.744,22)	(2.684.076,49)	19.774.928,75
	2015	38.486.945,42	(11.240.406,17)	(3.694.768,99)	23.551.770,26
	2016	35.636.620,77	(7.878.253,45)	(4.123.525,93)	23.634.841,39
	2017	12.119.156,64	(4.599,89)	(2.260.714,59)	9.853.842,16
	2018				22.395.596,07
		183.545.385,69	(35.384.588,27)	(16.526.439,62)	154.029.953,88
Totale complessivo		806.752.044,37	(35.384.588,27)	(409.774.505,61)	461.333.032,47

Si specifica che nel mese di settembre 2018 Agenzia delle entrate ha erogato ulteriori 50 milioni di euro a fronte delle richieste per l'esercizio 2017. Le somme residue sono in corso di riconciliazione con l'ente impositore.

Con riferimento alle somme richieste all'INPS si sono rilevate, nel tempo, sia difficoltà interpretative in merito all'istituto dell'anticipazione, sia difficoltà operative in merito alla verifica dei dati per il tramite dello Stato della riscossione, che ad oggi non hanno ancora portato all'incasso di quanto dovuto.

Con riferimento agli altri enti, l'Agente della riscossione invia massivamente a mezzo pec (in via residuale a mezzo raccomandata agli Enti che non hanno provveduto ad aggiornare la propria anagrafica) circa cinquemila note di

richiesta su base annuale (con esclusione degli enti nei confronti dei quali il credito è inferiore ad euro 5), corredate di riepilogo per ambito provinciale di competenza e per tipologia di procedura, il cui dettaglio è pubblicato nell'apposito servizio di "Ricezione Dati" disponibile nell'area riservata agli Enti del nostro sito istituzionale.

In ottemperanza a quanto normativamente disciplinato, l'importo dei rimborsi spese eventualmente riscosso dai contribuenti dopo l'erogazione, è riversato, maggiorato degli interessi legali, entro il 30 novembre successivo alla data della riscossione.

Rappresentazione contabile degli “aggi” su riscossioni da Definizione Agevolata

Nel bilancio del 2018, come già nell'esercizio 2017, l'Ente ha registrato gli effetti economici e finanziari “straordinari” determinati dalla Definizione Agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione (“c.d. rottamazione delle cartelle”).

Tali proventi da Definizione Agevolata sono imputabili per circa 1/3 a riscossione “sostitutiva” di piani di rateizzazione già concessi e attivi alla data di entrata in vigore delle norme sulla Definizione Agevolata e per circa 2/3 a riscossione “aggiuntiva”.

Pertanto, con riferimento alla prima fattispecie, nel bilancio 2017 dell'Ente i ricavi da Definizione Agevolata - pari a 513,7 milioni di euro - sono stati riscontati e rinviati agli esercizi successivi per un importo pari a 114,9 milioni di euro, che rappresenta la quota di aggi riferita a piani di rateazione attivi, riconducendoli alle competenze effettive dei piani di rateazione originari, al fine di garantire il flusso dei proventi gestionalmente già acquisiti e pianificati prima degli incassi anticipati realizzati per effetto della Definizione Agevolata.

Nell'esercizio 2018, quindi, il bilancio recepisce gli effetti della registrazione di maggiori ricavi di competenza pari a 34,3 milioni di euro per aggi da definizione agevolata rettificati nel 2017 e ripresi nel periodo di riferimento.

Inoltre, in applicazione dei medesimi criteri del 2017, recepisce la rettifica in diminuzione per 62,8 milioni di euro per il rinvio della competenza degli aggi su Definizione Agevolata incassati nel 2018, riferibili alla fattispecie in parola.

Tale rilevazione – che comporta pertanto l'effetto netto sul conto economico dell'esercizio di una rettifica in diminuzione dei ricavi di 28,5 milioni di euro - – consente, tenuto conto delle previsioni normative vigenti, la corretta rappresentazione della gestione in bilancio e concorre al mantenimento dell'equilibrio economico richiamato dalla normativa di comparto, sia per gli esercizi 2017 e 2018 che, in previsione, per gli esercizi successivi.

La rappresentazione contabile indicata, anche in osservanza delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riflette la natura stessa degli aggi di

riscossione, che rappresentano le entrate dell'Ente previste dalla normativa di settore e finalizzate proprio ad assicurare l'equilibrio e non semplicemente la remunerazione delle attività svolte.

In particolare, il D.Lgs. 159/2015, riferito al sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, prevede che venga riconosciuto all'Agente della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio con l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico di bilancio.

A garanzia del mantenimento di tale equilibrio gestionale, l'art. 9 comma 5 del citato decreto ha previsto anche l'erogazione da parte di Agenzia delle Entrate, per il triennio 2016-2018, di un contributo in conto esercizio, che non può concorrere a generare utili, né essere corrisposto in presenza di utili, individuando sostanzialmente nel tendenziale pareggio di bilancio l'obiettivo di equilibrio gestionale previsto dalla legge.

L'art. 1, commi 326, 327 e 328, della Legge di Bilancio 2019 ha previsto per il triennio 2019-2021 l'erogazione (per la quota del contributo suindicato non fruito nel triennio 2016-2018) di analogo contributo da parte dell'Agenzia delle entrate in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale; l'importo massimo di tale contributo è fissato in 70 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il contributo erogato per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 risulti inferiore all'importo massimo erogabile per lo stesso anno, la differenza andrà ad incrementare l'importo massimo erogabile per l'anno successivo.

Medesimo obiettivo di sostegno al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario persegue la prevista emanazione dei decreti ministeriali per l'aggiornamento delle tabelle di rimborso forfettario delle spese di cui al combinato disposto dell'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999 e del Decreto Ministeriale 21 novembre 2000, in cui ricomprendere anche il rimborso dei costi posti a carico dell'Agente della riscossione attualmente non remunerati.

Il riferimento all'istituto delle rateizzazioni per il calcolo dell'effettiva competenza degli aggi incassati, è riferibile al fatto che negli anni tale istituto ha rappresentato il bilanciamento tra oneri e ricavi di riscossione quale correlazione

gestionale tra costi e ricavi, commisurata alla distribuzione, soprattutto per effetto delle rateizzazioni concesse, delle riscossioni rispetto ai ruoli consegnati, che vede le somme rimosse nell'esercizio riferite:

- per il 50% circa a ruoli emessi nell'anno stesso e nei due immediatamente precedenti;
- per il 30% circa a ruoli emessi nei tre anni ancora precedenti;
- per il residuo 20% ad esercizi pregressi.

Tale correlazione economica, a partire dal secondo semestre 2017, si è radicalmente modificata per effetto dell'anticipazione di tali ricavi quale effetto dei provvedimenti relativi alla Definizione Agevolata dei ruoli e alla conseguente rimodulazione, secondo le nuove scadenze di rata previste per la Definizione Agevolata (durata media fino a circa 1,5 anni), dei piani di rateizzazione già concessi (durata media di circa 5 anni), che ha determinato un'anticipazione degli incassi di tali posizioni e quindi dei relativi "aggi".

Gli effetti economici sono stati quindi:

- proventi per "aggi" concentrati sostanzialmente negli esercizi 2017 e 2018;
- differimento degli effetti economici della riduzione dall'8% al 6% dei proventi da riscossione agli esercizi successivi al 2018, per i quali, a normativa vigente, non potranno essere erogati da Agenzia delle Entrate i contributi relativi a tale fattispecie, in quanto stanziati per il solo triennio 2016/2018, ma effettivamente maturati ed erogati solo in parte nel 2016 e nel primo semestre 2017³, con un rinvio degli effetti economici più rilevanti agli anni 2020 e seguenti;
- riduzione prospettica degli "aggi" negli anni successivi, in misura tale da non garantire per tali esercizi la copertura degli oneri diretti di riscossione necessari al funzionamento del servizio nazionale, e quindi l'equilibrio economico-finanziario, come previsto dal D.Lgs. 159/2015;

³ Il provento per contributo in conto esercizio, previsto dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 159/2015, è stato rilevato nel bilancio al 31/12/2016 per 24,4 milioni di euro, nel bilancio al 30/06/2017 per l'ammontare di 21 milioni di euro .

- previsione di “costi futuri” di produzione (in particolare per notifiche e procedure esecutive non effettuate durante il periodo di adesione alla Definizione Agevolata) per il ripristino su valori standard pre-rottamazione dei volumi di riscossione coattiva ordinaria.

Sulla base degli elementi sovraesposti, è stata rideterminata, come rappresentato nello schema che segue, la competenza economica degli “aggi” incassati nel 2017 e 2018, ma da riferirsi ai successivi esercizi secondo i piani di rateizzazione già concessi.

Tale modalità di contabilizzazione è definita tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia delle Finanze.

Anno di bilancio	rettifica DEFAGE 2017	rettifica DEFAGE 2018	Rettifiche ricavi
2017	(114.859.609)		(114.859.609)
2018	34.343.756	(62.764.949)	(28.421.193)
2019	28.045.798	22.012.272	50.058.070
2020	22.534.414	17.267.037	39.801.452
2021	15.935.396	12.093.605	28.029.001
2022	7.949.499	6.532.887	14.482.385
2023	2.652.221	2.562.212	5.214.433
2024	1.849.443	1.166.765	3.016.208
2025	1.113.495	739.701	1.853.196
2026	428.154	331.124	759.278
2027	7.433	57.035	64.468
2028		2.310	2.310
totale	0	- 0	0

► NORMATIVA DI SETTORE

Nel corso dell'anno di esercizio 2018, si sono registrati, in materia di riscossione, alcuni provvedimenti legislativi di interesse diretto o indiretto per l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Di seguito se ne sintetizzano i principali.

Aiuti di stato

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, avente ad oggetto la *“Nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015”* (GU n. 57 del 9 marzo 2018), come modificato dal **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2018** - *“Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, concernente la nomina del Commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015”* (GU n. 97 del 27 aprile 2018).

Con le disposizioni recate dai decreti in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri ha provveduto, ai sensi dell'art. 48, comma 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla nomina del Commissario Straordinario per l'adozione dei provvedimenti necessari per dare esecuzione alla decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo, concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura.

Per quanto si specifico interesse dell'Agenzia dell'entrate-Riscossione, si segnala la previsione di cui all'art. 3, comma 11, del decreto, che testualmente recita:

“trascorso inutilmente il termine di pagamento indicato nel provvedimento di recupero, il Commissario straordinario chiede immediatamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di procedere alla riscossione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, precisando i tempi entro i quali tale attività deve essere avviata”.

Il predetto art. 48, comma 1, della legge n. 234/2012, richiamato nella disposizione ora illustrata, prevede, infatti, che *“la società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui*

all'articolo [16](#) del [regolamento \(UE\) 2015/1589](#) del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso".

CALAMITÀ NATURALI

SISMI 2016-2017 IN ITALIA CENTRALE

Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 - *"Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* (GU n. 123 del 29 maggio 2018)

Il Decreto n. 55/2018 (convertito dalla **Legge 24 luglio 2018, n. 89**; GU n. 170 del 24 luglio 2018) ha modificato l'art. 48, comma 11, del D.L. n. 189/2016 (D.L. n. 55/2018, art. 1, comma 1) e l'art. 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017 (D.L. n. 55/2018, art. 1, comma 2).

Nello specifico, per effetto delle variazioni intervenute:

- ai sensi del nuovo art. 48, comma 11, del D.L. n. 189/2016:
 - i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del D.L. n. 8/2017 (ossia i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del DPR n. 633 del 1972 - Esercizio di imprese), avrebbero dovuto versare le somme oggetto delle sospensioni disposte dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis del medesimo art. 48, entro il 16 gennaio 2019 (anziché entro la precedente scadenza del 31 maggio 2018), senza applicazione di sanzioni e interessi;
 - tali somme si sarebbero potute versare, parimenti senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo (e non più 24), a decorrere dal 16 gennaio 2019 (invece che dal 31 maggio 2018);
 - l'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata *"comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno*

successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»“;

- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte dell'agente della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza degli Enti creditori, ivi compresi quelli degli Enti locali, sarebbero dovuti rimanere sospesi fino al 31 dicembre 2018 (anziché fino al 31 maggio 2018).

La **Legge di Bilancio 2019**, ossia la **Legge 30 dicembre 2018, n. 145** (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*; GU n. 302 del 31 dicembre 2018 – SO n. 62/L.) successivamente, ha ulteriormente prorogato i termini sopra indicati. Nello specifico:

- il comma 991, lett. a), della legge citata ha nuovamente modificato l'art. 48, comma 11, del D.L. n. 189/2016), per cui, relativamente ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del DPR n. 633 del 1972
 - la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis del medesimo art. 48, avverrà entro il 1° giugno 2019, anziché entro il 16 gennaio 2019;
 - le somme oggetto di sospensione potranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 (e non più 60) rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2019, invece che dal 16 gennaio 2019;
- il comma 994 è nuovamente intervenuto sull'art. 11, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, differendo al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019), la data di ripresa della decorrenza:

- dei termini per la notifica della cartella di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS);
- delle attività esecutive da parte degli Agenti della riscossione;
- dei termini di prescrizione e decadenza degli Enti creditori, ivi compresi quelli degli Enti locali.

Pertanto, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte dell'agente della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza degli Enti creditori, ivi compresi quelli degli Enti locali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2019.

Messaggio INPS - *"Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 – proroga della ripresa dei versamenti sospesi mediante rateazione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria"*.

Nel predetto messaggio, l'INPS illustra le disposizioni contenute nel D.L. n. 55/2018 e, in particolare, quella di cui all'art. 1, comma 2, per effetto della quale *"i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018"*.

Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 - *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"* (GU n. 226 del 28 settembre 2018), convertito, con modificazioni, dalla **Legge 16 novembre 2018, n. 130** (GU n. 269 del 19 novembre 2018)

L'art. 39 di tale decreto ha dettato alcune disposizioni in materia di impignorabilità delle risorse assegnate, a carico della finanza pubblica, a soggetti pubblici e privati, per la ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico in aree interessate da eventi sismici (precisamente, dal sisma in Abruzzo del 2009, dai sismi in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 20 e 29 maggio 2012 e dai sismi nell'Italia centrale del 2016 e 2017).

In particolare, si prevede che tali risorse, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la ricostruzione, non siano *“soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare”* (art. 39, comma 1). Ciò posto, l'art. 39 citato stabilisce che:

- ai beneficiari delle somme in parola non si applica la disposizione di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 (art. 39, comma 2);
- gli *“atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari”* (art. 39, comma 3).

La cessazione degli effetti delle disposizioni sopra illustrate è fissata, precisamente:

- al 31 dicembre 2019, relativamente al sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009;
- al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici verificatisi, rispettivamente, nel 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, e nel 2016-2017, nei territori dell'Italia centrale (art. 39, comma 4).

CROLLO DEL “PONTE MORANDI” A GENOVA**Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 6 settembre 2018 -**

“Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dall'eccezionale evento calamitoso del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova” (GU n. 213 del 13 settembre 2018).

Tale decreto ha disposto la sospensione dei *“termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 1° dicembre 2018”* (art. 1, comma 1).

Detta sospensione opera nei confronti:

- delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza nel territorio del Comune di Genova, indicate nell'allegato 1) allo stesso decreto (art. 1, comma 1);
- dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova, indicati nell'allegato 2) al decreto medesimo (art. 1, comma 2).

È stato stabilito, inoltre, che gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione siano effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018 (art. 1, comma 4).

Precisamente, quindi, nei confronti dei soggetti sopra richiamati, sono sospesi:

- nel periodo intercorrente tra il 14 agosto e il 20 dicembre 2018:
 - i termini di pagamento (e le relative attività di recupero, anche coattivo) concernenti i carichi (avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate e ruoli/cartelle) in scadenza nello stesso periodo (ivi compresi quelli dilazionati ex art. 19 del DPR n. 602/1973), con conseguente “congelamento”, per la durata del periodo di sospensione, dell'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973;

- i termini di pagamento (e le relative attività di recupero, anche coattivo) delle rate, scadenti nel periodo di sospensione, delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 oppure dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017;
- nel periodo intercorrente tra il 14 agosto e il 1° dicembre 2018:
 - la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le relative attività di recupero, anche coattivo), afferenti a carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
 - le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima dell'evento calamitoso, con effetti identici a quelli richiamati sub A), sotto il profilo del "congelamento" degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

Successivamente, il **D.L. n. 109/2018**, all'art. 3 comma 5, ha disposto la sospensione *"dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019"* dei *"termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali"* negli immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento ovvero che abbiano subito danni direttamente conseguenti a quest'ultimo, verificati con perizia asseverata (cfr. art. 3, commi 1 e 2).

Pertanto, nei confronti dei "soggetti residenti o che hanno sede o unità locali" negli immobili che siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento ovvero che abbiano subito danni direttamente conseguenti, verificati con perizia asseverata, di cui all'art. art. 3, commi 1 e 2 del D.L. n. 109/2018, nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 31 dicembre 2019, sono da ritenersi sospesi:

- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS);
- i termini per le attività esecutive, con riguardo alle entrate di qualsiasi natura, da parte degli Agenti della riscossione;
- i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 6 dicembre 2018 -

"Integrazione dell'elenco dei soggetti beneficiari della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dall'eccezionale evento calamitoso del 14 agosto 2018 verificatosi nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi" (GU n. 292 del 17 dicembre 2018)

Tale decreto ha esteso il beneficio della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari ad altri soggetti, puntualmente individuati in apposito allegato al decreto medesimo (con specifica esclusione, invece, della ditta «Computer Union S.r.l.» dall'allegato 2) al precedente decreto del 6 settembre 2018).

SISMA 2017 SULL'ISOLA DI ISCHIA

Il citato **D.L. n. 109/2018**, nell'ambito del Capo III, contiene *"Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017"*.

Specificamente, l'art. 35 del decreto dispone che, nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, *"i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di*

entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Pertanto, alla luce della disposizione di cui al predetto art. 35, comma 5 del D.L. n. 109/2018, nei territori dei Comuni sopra elencati, sono sospesi dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020 e riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021:

- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS);
- le attività esecutive, con riguardo alle entrate di qualsiasi natura, da parte degli Agenti della riscossione;
- i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Circolare INPS n. 105 del 6 novembre 2018 - *"Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti".*

La circolare contiene indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del D.L. n. 109/2018 e, per quanto di interesse, della sospensione di cui all'art. 35, la quale, come viene ribadito, si applica anche alla riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps e risultanti dagli atti di cui all'art. 30 del D.L. n. 78/2010.

La circolare precisa, altresì, che *"gli Agenti della Riscossione sosponderanno d'ufficio, fino al 31 dicembre 2020, qualsiasi attività relativa al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali. Inoltre, fino alla stessa data l'Istituto sosponderà l'emissione di avvisi di addebito. Tale sospensione interviene ope legis e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati".*

COMPENSAZIONE

Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 - *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”* (GU n. 161 del 13 luglio 2018)

L'art. 12-bis del decreto in argomento (cd. “Decreto Dignità”), introdotto in sede di conversione (legge 9 agosto 2018 n. 96; GU n. 186 dell'11 agosto 2018), sotto la rubrica *“Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione”*, estende anche per l'anno 2018 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013, che consente la compensazione delle cartelle di pagamento in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e debitamente certificati.

L'art. 12-bis del D.L. n. 87/2018 in parola stabilisce, in particolare, che il predetto art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013 si applica *“con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017”* e *“con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014”*.

Diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione di cui al richiamato art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013 (cfr., da ultimo, l'art. 9-quater del D.L. n. 50/2017), la disposizione recata dall'art. 12-bis in esame è immediatamente operativa, non rinviando ad alcun decreto ministeriale di attuazione, bensì rinviando alle modalità di applicazione indicate dal DM 24 settembre 2014.

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA FUNZIONE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

L'art. 1, commi 326, 327 e 328, della predetta **Legge di Bilancio 2019** prevede, per il triennio 2019-2021, l'erogazione di un contributo da parte dell'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione nazionale della riscossione, a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, in base all'andamento dei

proventi risultanti dal relativo bilancio annuale; l'importo massimo di tale contributo è fissato in 70 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il contributo erogato per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 risulti inferiore all'importo massimo erogabile per lo stesso anno, la differenza andrà ad incrementare l'importo massimo erogabile per l'anno successivo.

CREDITI RISCOUOTIBILI MEDIANTE RUOLO

AGCOM

Delibera n. 27171 del 23 maggio 2018 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - *"Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2018"* (GU n. 138 del 16 giugno 2018)

Con tale delibera l'Autorità garante della concorrenza e del mercato fissa la misura del contributo dovuto per l'anno 2018 e all'art. 7 stabilisce che *"in caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa"*.

ANAS S.P.A.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 16 novembre 2018 - *"Autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo, dei crediti derivanti dai canoni di concessione e autorizzazione di attività connesse alla gestione e utilizzazione delle strade e autostrade statali - ANAS S.p.A."* (GU n. 279 del 30 novembre 2018)

Tale decreto, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 46/1999, autorizza la società ANAS S.p.A. — Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, a riscuotere mediante ruolo i crediti derivanti dai canoni per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relativi ai seguenti settori:

- aree di servizio autostradali (royalty);
- pubblicità (canoni);
- licenze e concessioni (canoni per occupazione sedime da parte di sistemi di alloggiamento per reti di telecomunicazione, reti di sottoservizi e accessi).

CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)**Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 aprile 2018 -**

"Autorizzazione alla riscossione tramite ruolo dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA)" (GU n. 93 del 21 aprile 2018)

Con tale decreto, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) - derivante dalla trasformazione in ente pubblico economico della Cassa congruaglio per il settore elettrico disposta dall'art. 1, comma 670, della legge n. 208/2015 - è autorizzata, ai sensi dell'art. 17, comma 3 -bis, del D.Lgs. n. 46/1999, alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti, relativi alle componenti tariffarie e agli oneri di sistema, nei confronti degli operatori dei settori interessati.

Al riguardo, nelle premesse al decreto viene precisato che, *"benché la norma [art. 17, comma 3-bis del D.Lgs. n. 46/1999] sia riferita alle società per azioni a partecipazione pubblica, la ratio della stessa è da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di semplificazione"*.

CONSOB

Delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa n. 20767 del 28 dicembre 2018 - *"Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 40, della legge n. 724/1994" (GU n. 36 del 12 febbraio 2019)*

La delibera stabilisce modalità e termini per il versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724 del 1994, alla Consob, ai fini del proprio finanziamento, dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

Nell'art. 5 della Delibera rubricato *"Riscossione coattiva e interessi di mora"*, si dispone che *"le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente"*.

Il richiamato art. 40 della legge n. 724 del 1994 prevede, al comma 6, che la riscossione coattiva delle contribuzioni avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'[art. 67, comma 2, del DPR n. 43 del 1988](#).

CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO E FORMAZIONE NEI TERRITORI DELL'ITALIA CENTRALE COLPITI DAI SISMI DEL 2016-2017

Ordinanza n. 54 del 24 aprile 2018 del Commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 -
“Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse” (GU n. 107 del 10 maggio 2018)

L'art. 6 dell'ordinanza, relativo ai controlli dei contributi previsti dall'art. 23, comma 1, del D.L. n. 189/2016, per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione, prevede, al comma 8, che *“decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma, il Commissario straordinario provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603 e s.m.i.. Il Commissario straordinario può avvalersi, per gli adempimenti richiesti dall'Ente impositore dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1972, degli Uffici speciali per la ricostruzione” ***

Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 -
“Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.; modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo” (GU n. 195 del 23 agosto 2018)

L'ordinanza prevede che, in caso di revoca dei contributi erogati per gli interventi di ricostruzione privata, *“decorsi inutilmente i termini per la restituzione del contributo o del rimborso non dovuto ovvero per l'esecuzione di interventi difformi da quelli finanziati, i Presidenti di Regione - vice commissari o il Commissario straordinario provvedono alla **riscossione coattiva** di quanto*

dovuto, applicando le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 603 e s.m.i.”
** (art. 6).

Ai fini della riscossione coattiva, *“il Commissario straordinario provvede a stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate-Riscossione (...)”* (*“entro sessanta giorni dall'entrata in vigore” della medesima ordinanza, ossia 60 giorni dal 3 agosto 2018, giorno successivo alla pubblicazione dell'Ordinanza sul sito istituzionale*).

***Cfr. il refuso nell'indicazione, in entrambe le ordinanze, degli estremi del DPR contenente le disposizioni relative alla riscossione coattiva, erroneamente riportato con il n. 603 del 29 settembre 1972, in luogo del DPR. n. 602 del 29 settembre 1973).*

COVIP

Delibera della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione n. 3584 del 21 marzo 2018 - *“Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”* (GU n. 105 dell'8 maggio 2018)

L'art. 4 della Delibera, rubricato *“Riscossione coattiva”*, prevede espressamente che il mancato pagamento della contribuzione integrativa dovuta alla stessa Covip *“comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione”*.

Decreto Legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 - *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali”* (GU n. 14 del 17 gennaio 2019)

L'art. 1, comma 26, di tale decreto legislativo introduce, nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”*), l'art. 19-quinquies, avente ad oggetto la *“Procedura sanzionatoria”* posta in essere dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sugli stessi fondi pensione. Il comma 7 di detto art. 19-quinquies dispone che *“Alla riscossione delle sanzioni si provvede*

mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. (...)”

**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE
RECUPERATI DA CONSAP S.P.A**

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018 -
“Autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dei crediti derivanti dall'azione di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto agli acquirenti di immobili da costruire di cui al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.” (GU n. 18 del 23 gennaio 2018).

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 46/1999, la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dal “Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire recuperati da CONSAP S.p.a.”, in qualità di gestore del Fondo stesso e derivanti dall'azione di regresso di cui all'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 122/2005, esercitata nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente di immobili da costruire, sulla base delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 122/2005.

IVASS

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 - “Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa” (GU n. 138 del 16 giugno 2018)

Il decreto legislativo in commento modifica in più punti il Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. n. 209/2005, e, in particolare, per quanto di interesse, all'art. 60 sostituisce il terzo comma dell'art. 328 dello stesso D.Lgs. n. 209/2005, disponendo che *“alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie - stabilite dall'IVASS con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, a fronte di gravi irregolarità nella gestione imputabili all'impresa di assicurazione o di riassicurazione – “si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.*

Provvedimento 2 agosto 2018 - *“Procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 39)” (GU n. 218 del 19 settembre 2018)*

Nel regolamento in questione viene disciplinata la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'IVASS nell'esercizio delle proprie funzioni.

In particolare, l'art. 34 (“Pagamento della sanzione”), al comma 5 dispone che *“in caso di mancato pagamento della sanzione l'IVASS - Servizio Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari - avvia la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”*.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 settembre 2018 - *“Disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102” (GU n. 233 del 6 ottobre 2018)*

Nel Decreto vengono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, nel caso di inadempimento in relazione agli impegni assunti a titolo di garante da parte del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

In particolare, l'art. 2, comma 5 dispone che *“con l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali o personali acquisite a fronte dell'operazione assistita dall'intervento del Fondo. Il Gestore, in nome e per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”*.

DEFINIZIONE AGEVOLATA – CD. “ROTTAMAZIONE-TER”

Il **Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119**, recante **“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”** (GU n. 247 del 23 ottobre 2018), convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (GU n. 293 del 18 dicembre 2018), ha dettato, tra le altre, disposizioni in materia di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. Specificamente, si segnalano le previsioni di cui agli artt. 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione) e 5 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea).

- L'art. 3 introduce nuovamente la definizione agevolata (cd. “rottamazione”) dei carichi affidati agli agenti della riscossione, già prevista, in precedenza, dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e dall'art. 1 del D.L. n. 148/2017. Al riguardo, si richiama, in particolare, l'attenzione sulle seguenti disposizioni:
 - il **comma 1** prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possano essere estinti - senza corrispondere le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale - con il pagamento del capitale, degli interessi iscritti a ruolo, dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate;
 - il **comma 2** detta le modalità di pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, disponendo che esso possa essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero in forma rateale in 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le restanti rate, di pari ammontare, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020;
 - il **comma 3** stabilisce che, in caso di pagamento rateale, siano dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applichino le disposizioni sulla dilazione del pagamento previste dall'art. 19 del DPR n. 602/1973;

- il **comma 5** stabilisce che il debitore, entro il 30 aprile 2019, potrà presentare all'agente della riscossione una dichiarazione di adesione alla definizione in esame; la dichiarazione già presentata, come è precisato nel successivo comma 7, può essere eventualmente integrata, sempre entro il 30 aprile 2019;
- il **comma 6** prescrive che il debitore assuma l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione. Tali giudizi saranno sospesi dal giudice, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione, fino al pagamento di quanto dovuto. L'estinzione del giudizio sarà subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario, il giudice revocherà la sospensione su istanza di una delle predette parti;
- il **comma 10** disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. In proposito, si evidenzia che hanno carattere di novità rispetto alle precedenti definizioni agevolate:
 - il divieto di proseguire le procedure esecutive già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lett. e);
 - la previsione della condizione di "non inadempienza" del debitore (lett. f) ai fini:
 - dell'art. 28-ter del DPR n. 602/1973, nell'ambito delle procedure di erogazione dei rimborsi d'imposta;
 - dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in ordine alla verifica della condizione di morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, ai fini del pagamento, da parte di soggetti pubblici, di somme di ammontare almeno pari a tale importo;
 - l'applicazione dell'art. 54 del D.L. n. 50/2017 (lettera f-bis), ai fini del rilascio del DURC (il sopra citato art. 54, al comma 1, dispone che il DURC sia rilasciato a seguito della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata e che

in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, *"tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate"*;

- il **comma 11** dispone che l'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, deve comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché l'importo e la scadenza delle singole rate;
- il **comma 12** individua, tra le modalità di pagamento di tutte le somme dovute a titolo di definizione agevolata, oltre a quelle già previste per le precedenti definizioni, anche la possibilità, per il debitore che si reca presso lo sportello, di effettuare la compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
- il **comma 13** prevede che:
 - alla data del 31 luglio 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella stessa dichiarazione, siano automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602/1973;
 - il pagamento della prima o unica rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il **comma 14-bis** stabilisce che l'effetto di inefficacia della definizione (previsto dal **comma 14**) per i casi di tardivo versamento delle rate, non si produce laddove il ritardo non superi i cinque giorni;
- il **comma 15** ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sez. prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore), che

potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

- il **comma 16** individua i carichi esclusi dalla definizione agevolata, ossia quelli relativi a:
 - recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione europea;
 - crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;

Al riguardo, si sottolinea che, diversamente da quanto stabilito per le precedenti definizioni (cfr. art. 6, comma 10, lett. a), del D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 10-quater del D.L. n. 148/2017), non è stata riproposta l'esclusione delle cd. "risorse proprie" comunitarie, che sono ora definibili ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 119/2018;

- il **comma 17** stabilisce che, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione si applichi limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981;
- il **comma 19** fissa al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale l'agente della riscossione dovrà trasmettere, a ciascun ente creditore, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione agevolata, con l'indicazione dei codici tributo per i quali è stato effettuato il pagamento;
- il **comma 20** dispone lo slittamento dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione. Precisamente, dette comunicazioni dovranno essere presentate:
 - con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione negli anni 2016-2017, entro il 31 dicembre 2026;

- con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026;
- il **comma 21** permette ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2017 di pagare entro il 7 dicembre 2018 la somma corrispondente alle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Una volta provveduto in tal senso, questi soggetti verseranno il restante importo dovuto (pari alle rate originariamente scadenti a novembre 2018 e febbraio 2019) in 10 rate consecutive di pari ammontare, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, è previsto l'invio, da parte dell'agente della riscossione, di apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Sulle predette rate differite si applicherà il tasso di interesse dello 0,3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2019 e i relativi pagamenti potranno essere effettuati anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA. A seguito del pagamento della prima delle rate differite (vale a dire quella in scadenza il 31 luglio 2019) si determinerà l'estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il **comma 22** consente, in ogni caso, di procedere al pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, delle rate differite ai sensi del comma 21;
- il **comma 23**, come risultante per effetto della modifica apportata dall'art. 1-bis del **Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135** - recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”* - inserito in sede di conversione (cfr. **Legge 11 febbraio 2019, n. 12** – GU n. 36 del 12 febbraio 2019), stabilisce che i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato

effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 possono essere definiti secondo le disposizioni dell'art. 3 medesimo *“versando le somme di cui al comma 1, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021”* (D.L. n. 135/2018, art. 1-bis, comma 1, lett. a);

- il **comma 24** permette ai soggetti colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193/2016 ed ex art. 1 del D.L. n. 148/2017 in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019 – sulle quali saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, interessi al tasso dello 0,3% annuo – ovvero in unica soluzione, entro la stessa data del 31 luglio 2019. Ciò, relativamente a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, compresi in definizione agevolata, indipendentemente dalle scadenze originariamente fissate dalle relative norme di riferimento. Anche in questo caso, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, è previsto l'invio, da parte dell'agente della riscossione, di apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze;
- il nuovo **comma 24-bis** prevede che le disposizioni del comma 14-bis si applichino anche nel caso in cui il tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, sia relativo alle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019;
- il **comma 25**, infine, ammette alla nuova procedura di “rottamazione” anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, nonché coloro che, dopo aver aderito a quella di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di

dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

- **L'art. 5** estende la definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di **“risorse proprie tradizionali”** dell'Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

La norma disciplina, inoltre, le particolari modalità procedurali di adesione a tale definizione, rinviando a quelle previste dall'art. 3 sopra descritto, rispetto alle quali individua le seguenti deroghe (comma 1):

- limitatamente ai debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell'U.E., il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta a capitale e interessi compresi nel carico:
 1. a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;
 2. dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo;
- entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo dei sopra richiamati interessi di mora, lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalità;
- entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019, la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo (scadenze risultanti a seguito della modifica della presente lett. d) ad opera dell'art. 1-bis, comma 1,

lett. b), del D.L. n. 135/2018, inserito in sede di conversione; cfr. legge n. 12/2019);

- limitatamente ai debiti relativi alle suddette "risorse proprie tradizionali", non si applicano le disposizioni riguardanti il pagamento mediante compensazione con crediti d'imposta;
- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 609/14, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Messaggio INPS n. 4844 del 28 dicembre 2018 - *"Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. "Durc On Line"*

Con tale messaggio vengono forniti chiarimenti in merito a quanto disposto dall'art. 3, comma 10, lett. f-bis), del D.L. n. 119/2018 in relazione al rilascio del DURC nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cd. "rottamazione ter").

INTERESSI DI MORA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2018 - *Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*

Con tale provvedimento, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973, è stata fissata, a far data dal 15 maggio 2018, al 3,01% in ragione annuale.

Circolare INPS n. 80 del 6 giugno 2018 - *“Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2017”*

La circolare specifica che la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973, stabilita, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2018, al 3,01% in ragione annuale, trova applicazione, parimenti dal 15 maggio 2018, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

INTERESSI LEGALI

Circolare INPS n. 23 del 2 febbraio 2018 - *“Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017 “Modifica del saggio di interesse legale”*

La circolare dà atto della variazione del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. – variazione che ha riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, allo 0,3 % in ragione d'anno con il Decreto 13 dicembre 2017 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La predetta misura dello 0,3 % si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018 - *“Modifica del saggio di interesse legale”* (GU n. 291 del 15 dicembre 2018)

L'art. 1 del Decreto in esame fissa la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. allo 0,8% in ragione d'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Circolare INPS n. 124 del 28 dicembre 2018 - *“Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 dicembre 2018, “Modifica del saggio di interesse legale”* (GU n. 291 del 15 dicembre 2018)

Con tale Circolare, l'INPS illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., fissato allo 0,8% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dal predetto decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 dicembre 2018.

ISTAT

Comunicato dell'ISTAT contenente l' *"Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)."* (GU n. 226 del 28 settembre 2018)

Si tratta dell'elenco periodico predisposto dall'Istituto di statistica, sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (cd. Consolidato ISTAT).

Anche quest'anno, l'Agenzia delle entrate – Riscossione è stata ricompresa nell'ambito delle "Amministrazioni Centrali".

STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO

Il D.L. n. 119/2018, **all'art. 4**, ha previsto il cd. *"Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010"*. Nello specifico:

- il comma 1 prevede che siano automaticamente annullati - ancorché riferiti a cartelle oggetto della definizione agevolata di cui all'art. 3 del decreto-legge in argomento - i debiti di importo residuo fino a 1000 euro, calcolato alla data (24 ottobre 2018) di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. È previsto che l'agente della riscossione trasmetta agli enti creditori l'elenco delle quote annullate al fine del loro discarico ed eliminazione dalle scritture contabili, richiamando le specifiche tecniche contenute nel DM 15 giugno 2015, attuativo dell'art. 1, comma 527, della legge n. 228/2012;

- il comma 2 stabilisce le regole di imputazione di acquisizione delle somme eventualmente versate con riferimento ai debiti oggetto della previsione di cui al comma 1;
- il comma 3 indica le modalità di rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1;
- il comma 4 precisa che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai debiti relativi a:
 - recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione europea;
 - crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea (previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014) e imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

SALDO E STRALCIO DEI DEBITI DELLE PERSONE FISICHE DERIVANTI DAGLI OMESSI VERSAMENTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE IN BASE ALLE DICHIARAZIONI ANNUALI E DAI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L'art. 1, nei **commi da 184 a 198**, della **Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)**, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*; GU n. 302 del 31 dicembre 2018 – SO n. 62/L) ha introdotto il cosiddetto "Saldo e stralcio", ossia una riduzione delle somme dovute relativamente ad alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Specificamente:

- sono oggetto della misura agevolativa i debiti delle persone fisiche - che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica -

diversi da quelli di importo residuo fino a 1.000,00 euro oggetto di annullamento ex art. 4 del D.L. n. 119/2018, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento:

- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e all'art. 54-bis del DPR n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni (comma **184**);
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (comma **185**);
- ai fini della definizione agevolata in commento, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, determinato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000,00 (comma **186**);
- i debiti in questione possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni incluse nei relativi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, con il pagamento (comma **187**):
 - del capitale e degli interessi affidati, in misura pari:
 - al 16%, se l'ISEE del nucleo familiare non supera 8.500,00 euro;
 - al 20%, se l'ISEE del nucleo familiare supera 8.500,00 euro, ma non 12.500,00 euro;
 - al 35%, se l'ISEE del nucleo familiare supera 12.500,00 euro;
 - di tutte le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulla parte dovuta di capitale e di interessi, a titolo di diritti di notifica della cartella di pagamento e di spese esecutive;
- sono, comunque, considerati in grave e comprovata situazione di difficoltà economica anche i soggetti in crisi da sovraindebitamento (interessati, cioè, dalla procedura di liquidazione ex art. 14-ter della legge n. 3/2012), i quali possono estinguere il debito versando il 10% delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi

compresi nel carico e, integralmente, le relative somme maturate a favore dello stesso agente (comma **188**);

- il versamento delle somme dovute ai fini del “saldo e stralcio” potrà essere effettuato (comma **190**) in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero in cinque rate, scadenti:
 - la prima, pari al 35% del dovuto, il 30 novembre 2019;
 - la seconda, pari al 20% del dovuto, il 31 marzo 2020;
 - la terza, pari al 15% del dovuto, il 31 luglio 2020;
 - la quarta, pari al 15% del dovuto, il 31 marzo 2021;
 - la quinta, pari al 15% del dovuto, il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni sulla dilazione del pagamento previste dall'art. 19 del DPR n. 602/1973 (comma **191**);

- il debitore, entro il 30 aprile 2019, potrà presentare all'agente della riscossione una dichiarazione di adesione alla definizione, in cui, oltre ad essere indicati i debiti che si intendono definire ed il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento - entro il limite massimo previsto dal comma 190 - deve essere, anche, attestata la presenza dei requisiti per l'accesso alla definizione (comma **189**);
- l'agente della riscossione, entro il 31 ottobre 2019, deve comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto ai fini dell'estinzione, nonché l'importo e la scadenza delle singole rate (comma **192**, primo periodo);
- entro la stessa data del 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori anche l'eventuale impossibilità di accesso alla definizione per difetto dei requisiti prescritti o perché nella dichiarazione di adesione sono stati inseriti debiti non rientranti tra quelli previsti dai commi 184 e 185 (comma **192**, **secondo periodo**). In tali casi, l'agente della riscossione avverte, inoltre, gli interessati che i debiti inseriti nella dichiarazione, se definibili attraverso l'istituto della c.d. “rottamazione-ter” di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso art. 3 e indica l'ammontare

complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in 17 rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30% delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'art. 3, comma 23, del D.L. n. 119/2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30%, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo (comma **193**, come modificato dall'art. 1-bis, comma 2 del D.L. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019);

- sono ammessi alla particolare forma di definizione agevolata disciplinata dai commi 184 ss. anche i debiti previsti dai citati commi 184 e 185 già compresi nelle “rottamazioni” di cui all' art. 6 del D.L. n. 193/2016 e/o all'art. 1 del D.L. n. 148/2017, per i quali il debitore non ha provveduto all'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute a tali fini (comma **194**);
- l'agente della riscossione procede, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, entro il 31 dicembre 2024, al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati dal debitore ai fini della certificazione ISEE nei soli casi di fondato dubbio sulla veridicità degli stessi (comma **195**). Se da tale controllo emergono irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto – entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla comunicazione inviategli dall'agente della riscossione - a documentare la completezza e veridicità dei dati dichiarati (comma **196**); nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione di tale documentazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, fermi restando gli adempimenti riguardanti le falsità riscontrate, non si determina l'effetto di estinzione del debito e l'ente creditore, se è già intervenuto il discarico automatico di cui all'art. 3, comma 19, del D.L.

n. 119/2018, su segnalazione dell'agente della riscossione, riaffida a quest'ultimo il debito residuo entro il termine di prescrizione decennale (comma **197**);

- per quanto non previsto dai commi da 184 a 197, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018 contenute nei commi: **6** (rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione); **7** (possibilità di integrare, entro il 30 aprile 2019, la dichiarazione già presentata), **8** (disciplina dell'imputazione delle somme già versate ed onere di presentazione della dichiarazione anche qualora, per effetto dei precedenti pagamenti parziali, non siano dovute ulteriori somme ai fini della definizione); **9** (non rimborsabilità delle somme versate a qualunque titolo anche anteriormente alla definizione); **10** (effetti della presentazione della dichiarazione di adesione); **12** (modalità di pagamento); **13** (effetti della presentazione della dichiarazione sulle precedenti rateizzazioni ed effetti del pagamento della prima rata degli importi dovuti); **14** e **14-bis** (inefficacia della definizione in caso di mancato pagamento ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni dell'unica rata ovvero di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il versamento); **18** (applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per la definizione, oggetto di procedura concorsuale, ovvero nelle procedure di composizione negoziale delle crisi d'impresa); **19** (discarico automatico dell'agente della riscossione dell'importo che residua dopo il pagamento di quanto dovuto per la definizione e trasmissione all'ente creditore, entro il 31 dicembre 2024, dell'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione) e **20** (rimodulazione dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità) (comma **198**).

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLE PP.AA. EX ART 48-BIS

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 21 marzo 2018 - "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante

disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti aggiuntivi".

La circolare contiene *"chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina recata dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"*.

Ciò, sia a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 1, commi da 986 a 989, della legge n. 205/2017, sostanzialmente concernenti:

- ✓ la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro della soglia minima dell'importo da corrispondere a terzi per il quale le PA devono verificare, prima di procedere al pagamento, se il beneficiario è moroso (per una somma almeno di pari ammontare, ossia 5.000 euro) nell'assolvimento di obbligazioni derivanti da iscrizioni a ruolo.
- ✓ l'estensione da trenta a sessanta giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione.

La circolare contiene una serie di precisazioni, relative, tra l'altro a:

- ambito soggettivo di applicazione del citato art. 48-bis (par. 2);
- scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") (par. 3);
- pagamento agli eredi del beneficiario originario (par. 5);
- mandato con rappresentanza e procura all'incasso (par. 6);
- inadempienza contributiva (par. 7);
- cessione del credito (par. 8);
- fermo amministrativo di cui all'art. 69 del RD n. 2440/1923 (par. 9);
- pagamento di tributi a favore di società di capitali (par. 11);
- frazionamento dei pagamenti (par. 12).

VERSAMENTI UNITARI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 28 agosto 2018 – *“Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.*

Il Provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 37, comma 49-ter del D.L. n. 223/2006, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Esso individua i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate e definisce la procedura per sospendere l'esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito.

Specificamente, il paragrafo 1 dispone che i modelli F24 che presentano profili di rischio sono selezionati per l'applicazione della procedura di sospensione utilizzando criteri riferiti, tra gli altri, anche al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Al riguardo, in particolare, si prevede che *“allo scopo di controllare tempestivamente l'utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di cui al punto 1.1, lettera f), a decorrere dalla data di avvio delle disposizioni del presente provvedimento, i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento”* (par. 1.2).

▶ ALTRA NORMATIVA

Le principali norme che hanno avuto o avranno riflessi sulla gestione e sul bilancio dell'Agenzia sono di seguito descritte.

Norme contenenti disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente Pubblico Economico istituito ai sensi dell'art. 1 del Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.

In quanto ente pubblico economico l'Agenzia è assoggettata alle diverse misure di contenimento della spesa pubblica, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di finanza pubblica.

A tal proposito si segnala, che ai sensi dell'art. 1 comma 6-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati da Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.

Al riguardo si rappresenta che per quel che riguarda l'esercizio 2017, ad esito dell'approvazione dei relativi bilanci avvenuta nel 2018, sono stati effettuati 2 versamenti distinti:

- l'utile consolidato al 30 giugno 2017, pari a Euro 1.162.330, è stato riversato – nel mese di febbraio 2018 - ad esito dell'approvazione dei bilanci delle ex società del Gruppo Equitalia - allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato;
- l'utile dell'Ente al 31 dicembre 2017, pari a Euro 22.903.637, è stato riversato nel mese di luglio 2018 ad esito dell'approvazione del bilancio dell'Ente, allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato.

L'ammontare complessivamente versato in applicazione della normativa sulla spending review ricomprende le ulteriori voci di costo (missioni non istituzionali,

formazione e auto aziendali) oggetto di contenimento per effetto della nuova configurazione di ente pubblico.

Decreto Legge n. 112/2008

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008 e in applicazione di quanto indicato dalla Circolare MEF-RGS n. 36 del 23/12/2008, l'Ente ha rilevato l'ammontare dei prescritti risparmi di spesa determinati sulla base delle spese sostenute dalle ex società del Gruppo Equitalia e in particolare nella misura del 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, e del 70% delle spese per sponsorizzazioni sostenute per il medesimo anno.

Decreto Legge n. 78/2010

Anche il D.L. n. 78/2010, convertito con la Legge n. 122/2010, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle Amministrazioni ricomprese nel sopra richiamato elenco ISTAT. In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte le misure di contenimento ivi previste. L'art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), comma 3, del Decreto Legge in commento ha stabilito che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT (tra cui rientra anche l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione) ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo e ai titolari di incarichi di qualsiasi titolo: a) sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; b) non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti come sopra, fino al 31 dicembre 2017 (termine da ultimo così prorogato dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative" - cd. "Decreto Milleproroghe").

Decreto Legge n. 52/2012 e Decreto Legge n. 69/2013

Il D.L. n. 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94, e successivamente il D.L. n. 69/2013, all'art.49-bis, hanno modificato alcune modalità nel processo degli acquisti della P.A., ai fini della maggiore trasparenza ed economicità.

Decreto Legge n. 95/2012 (cd Spending review)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha disposto diverse misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, tra le quali si evidenziano:

- il rafforzamento dell'utilizzazione degli strumenti di acquisto centralizzato della Consip SpA, con l'obbligo di ricorrervi in tutti i casi di acquisto di utenze energetiche, idriche e telefoniche (utilities companies) e nei casi in cui, tra gli strumenti della Consip SpA, vi siano offerte di beni e servizi a condizioni migliori di quelle applicate dai fornitori correnti e questi non acconsentano a ridurre le condizioni economiche allo stesso livello;
- inapplicabilità *ope legis* degli aggiornamenti dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione. Il relativo termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2019 con l'art. 1, co. 1133, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- la riduzione obbligatoria del 50% delle spese per le autovetture aziendali e i buoni taxi rispetto al 2011;
- la fruizione obbligatoria delle ferie e dei riposi spettanti al personale, che in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, nonché l'imposizione di un tetto al valore dei buoni pasto, che al massimo può ammontare ad euro 7,00;
- più in generale, la riduzione di tutte le spese per consumi intermedi in misura del 5% per il 2012 e del 10% dal 2013 rispetto a quanto sostenuto per il 2010. Con l'introduzione del D.L. 66/14 l'importo del contenimento di spesa è stato integrato della quota di un ulteriore 5% sui consumi intermedi sostenuti nel 2010.

Per la definizione del perimetro dei consumi intermedi le ex società del Gruppo Equitalia hanno, in sede di prima applicazione, esaminato il totale della voce consolidata "altre spese amministrative" provvedendo ad individuare tra le stesse quale tipologia di costo potesse rientrare nella definizione di "consumi intermedi". L'analisi condotta è stata svolta tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare RGS 5/2009.

Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

La legge di stabilità 2016 contiene alcune disposizioni di interesse per Agenzia delle entrate-Riscossione. Si riportano di seguito le misure di maggior rilievo, tutte contenute all'articolo 1 della legge.

In particolare:

- al comma 508, viene previsto un sistema per la definizione e la pubblicizzazione dei parametri di qualità e prezzo relativi ai beni e servizi acquistati con le convenzioni Consip SpA e dei soggetti aggregatori;
- con il comma 511 è data facoltà di recesso dai contratti sottoscritti aderendo a Convenzioni e Accordi quadro Consip SpA, se questa provveda alla rinegoziazione del relativo accordo o convenzione con clausola di revisione o aggiornamento dei prezzi nei casi di intervenuta variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10%, come rilevata dalle rispettive Authorities di settore;
- al comma 512 e ss., per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, è sancito che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco ISTAT devono rivolgersi esclusivamente a Consip SpA (e agli altri soggetti aggregatori) per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, al fine di conseguire l'obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA (o altri soggetti aggregatori), nonché tramite la SOGEI SpA. Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della suddetta

previsione solo con autorizzazione dell'organo di vertice e comunicandolo all'AGID. Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale. Con la Circolare 17 maggio 2016 n.16 la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che il risparmio di spesa annuale nella misura sopra indicata del 50% (comma 515) è da conseguire come media nel triennio 2016-2018. L'AGID, con Circolare n. 2 del 24 giugno 2016, aveva definito le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avrebbero potuto procedere agli acquisti di beni e servizi informatici nelle more della definizione del *"Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione"*. Tale Circolare deve ritenersi ad oggi superata in quanto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017, è stato approvato il *"Piano triennale per l'informatica 2017-2019"*, predisposto dall'AGID ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della Legge n. 208/2015.

Infine, nel seguito viene riportato il prospetto di sintesi della normativa applicata all'Ente, con indicazione di dettaglio degli importi da versare per l'esercizio 2018 nel limite degli utili prodotti:

(valori in euro)

Voci di spesa	Disposizioni normative	Versamento anno 2018 - da effettuarsi secondo le previsioni dell'art. 1 comma 6 bis del DL 193/2016
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	D.L. 112/2008 conv. L. n° 133/2008 art. 61, comma 5 (versamento 50%) - limite di spesa dal 2009: 50% del consuntivo 2007	714.614
	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 8 - limite di spesa dal 2011: 20% del consuntivo 2009 (versamento 80%)	447.662
Sponsorizzazioni	D.L. 112/2008 conv. L. n° 133/2008 art. 61, comma 6 - limite dal 2009: 30% del 2007 (versamento 70%)	4.200
	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 9 - limite di spesa dal 2011: 0	0
Incarichi di consulenza	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 7 - limite di spesa dal 2011: 20% del 2009 (versamento 80%)	1.038.164
	D.L. 101/2013 conv. L. n° 125/2013 art. 1, comma 5 - limite di spesa dal 2015: 75% del limite 2014 (versamento non previsto)	
Consumi intermedi	D.L. 95/2012 conv. L. n° 135/2012 art. 8, comma 3 - limite di spesa 2012: 95% del 2010 (versamento 5%)	6.171.250
	- limite di spesa 2013: 90% del 2010 (versamento ulteriore 5%)	6.171.250
	D.L. 66/2014 conv. L. n° 89/2014 art. 50, comma 3 - limite di spesa dal 2014: 85% del 2010 (versamento ulteriore 5%)	6.171.250
Missioni	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 12 - limite % di spesa dal 2011: 50% del consuntivo 2009 (versamento 50%)	2.748.657
Formazione	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 13 - limite % di spesa dal 2011: 50% del consuntivo 2009 (versamento 50%)	417.600
Auto aziendali	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 14 - limite di spesa dal 2011: 80% del consuntivo 2009 (versamento 20%)	181.320
	D.L. 66/2014 conv. L. n° 89/2014 art. 15, comma 1 - limite di spesa dal 2014: 30% del 2011 (versamento non previsto)	
Totale versamento da effettuarsi sul Capo X, Capitolo 3412 ex art. 1, comma 6-bis, del DL 193/2016 Misure contenimento spesa pubblica anno 2018		24.065.967

Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007

Il D.Lgs. n. 231/07 reca disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo.

Il 20 maggio 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva 2015/849 (cd. IV Direttiva antiriciclaggio) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 5 giugno 2015 – relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione. Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, che ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 231/07, con effetti a decorrere dal 4 luglio 2017.

La nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della Direttiva europea, ha aggiornato e modificato l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica ed adempimenti ad essa correlati (soggetti obbligati) e l'ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti, in applicazione della normativa europea.

In particolare, i soggetti che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, prima inclusi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio, sono oggi ricompresi nella definizione di "Pubblica Amministrazione", con applicazione della diversa disciplina a quest'ultima riferita.

Infatti, l'attuale art. 1, comma 2, lett. hh), del Decreto prevede la definizione di "pubbliche amministrazioni" nei seguenti termini: *"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle*

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica".

A carico delle pubbliche amministrazioni, come sopra individuate, il nuovo art. 10 del Decreto prevede l'applicazione di alcuni obblighi, di seguito indicati.

Il comma 1 stabilisce che "le disposizioni del presente articolo" si applicano *"agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure"*:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

La disposizione prefigura un ambito applicativo alquanto ristretto, riferendosi non agli "uffici della pubblica amministrazione" *tout court* ma (limitatamente) agli uffici delle P.A. che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di determinati "procedimenti" o "procedure".

Il comma 2 dispone che, in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) *"anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo"*.

Il comma 3 stabilisce che il Comitato di Sicurezza Finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

Il comma 4 prescrive che *“al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette”*. Tale disposizione sembrerebbe avere un ambito applicativo più ampio rispetto a quello delineato dai precedenti commi 1, 2 e 3 in quanto si riferisce genericamente *“alle pubbliche amministrazioni”* (e non alle amministrazioni *“responsabili dei procedimenti di cui al comma 1”*).

Il comma 5 dispone che le pubbliche amministrazioni (responsabili dei procedimenti di cui al comma 1), nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati (in attuazione dell'art. 3 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 178), adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art. 10 del decreto.

Il comma 6 stabilisce che l'inosservanza delle norme dettate dall'art. 10 del decreto *“assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* (cd. responsabilità dirigenziale).

La UIF, in data 23 aprile 2018, ha emanato e pubblicato sul proprio sito istituzionale le istruzioni di cui al precedente comma 4, pubblicate sulla Gazzetta

Ufficiale, Serie Generale, n. 269 del 19.11.2018, relative alle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni, chiarendo, tra l'altro, quali dati e informazioni vanno trasmessi, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Nelle istruzioni sono stati elencati alcuni indicatori di anomalia che, come affermato dalla stessa UIF, non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi, non essendo possibile individuare tutte le fattispecie/operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; allo stesso modo, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'operazione come sospetta, dovendo necessariamente intervenire una valutazione di tutte le informazioni a disposizione.

E', pertanto, in fase di ultimazione una valutazione dell'impatto delle suddette istruzioni sull'operatività per il settore della riscossione e sulle attività di corporate. Nei confronti di ADER si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007: prevede il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad euro 3.000,00. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, ciascuno inferiore alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane SpA e istituti di pagamento, ma non da ADER che, pertanto, non potrà accettare, né tantomeno effettuare, pagamenti in contanti di importo pari o superiore alla suddetta soglia. Unica eccezione si rileva nel caso di pagamento effettuato dal debitore nelle mani dell'Ufficiale della Riscossione in fase esecutiva (art. 49, comma 15, D.Lgs. n. 231/2007, che richiama le previsioni di cui all'art. 494 c.p.c. - Pagamento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario);

- art. 49, comma 5, del D.Lgs. 231/2007: gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- art. 49, comma 7, del D.Lgs. 231/2007: gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- art. 51 del D.Lgs. 231/2007: i soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle sopra citate disposizioni (notizie e/o verifiche di infrazioni al divieto di utilizzo del denaro contante o assegni privi della clausola di intrasferibilità) ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si segnala, infine, che da parte dell'Ente è stata posta sotto costante monitoraggio la normativa antiriciclaggio ai fini del recepimento degli eventuali ulteriori interventi normativi.

Per quanto precede, a seguito della prossima pubblicazione delle istruzioni aziendali sull'operatività in tema di adempimenti antiriciclaggio, istruzioni attualmente in fase di valutazione finale, verrà dato impulso anche all'attività formativa, allo scopo di diffondere ulteriormente la cultura della conformità e del rispetto della normativa e creare competenze comuni nell'individuazione delle operazioni sospette. Saranno fruibili, del resto, specifici corsi in modalità e-learning.

Si evidenzia, altresì, che Agenzia delle entrate-Riscossione ha provveduto a nominare il Responsabile Antiriciclaggio e il Gestore Antiriciclaggio, ovvero il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (figura introdotta e prevista dall'art. 11 delle suddette istruzioni UIF).

Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la cd. V Direttiva Antiriciclaggio - Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 – che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La nuova direttiva è entrata in vigore il 9 luglio 2018 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 gennaio 2020.

Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) – Regime di fatturazione elettronica

La Legge n. 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, all'art. 3 ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, la cui violazione, oltre a costituire causa di nullità o di risoluzione dei contratti (e subcontratti), comporta l'applicazione al trasgressore di specifiche sanzioni amministrative/pecuniarie. Il provvedimento in parola interessa Agenzia delle entrate-Riscossione sia in quanto "stazione appaltante", sia in qualità di "affidataria" di "commesse pubbliche".

L'AVCP - Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, (oggi ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione), con propria Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha definito le linee guida applicative sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari.

Successivamente, la medesima ANAC ha emanato la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 recante *"Aggiornamento Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136"* al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alle nuove disposizioni codicistiche (D.Lgs. n.50/2016, "Codice dei contratti") nonché alla giurisprudenza e alla prassi consolidata.

La Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 è stata pubblicata sulla G.U.R.I. (Serie Generale n.160) il giorno 11 luglio 2017 ed è entrato in vigore il 26 luglio 2017.

La Delibera in esame estende le prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010 a fattispecie per le quali - in precedenza - l'ANAC stessa ne aveva escluso la diretta operatività. In particolare, l'ANAC ha stabilito la piena applicabilità della legge n. 136/2010 a qualsivoglia acquisto riconducibile alla tipologia di "contratto di appalto" prescindendo dalla tipologia di procedura che la

Stazione appaltante adotta e dell'applicabilità o meno del Codice dei contratti.

In tema di fatturazione elettronica si segnala che l'art. 25 della Legge 23 giugno 2014, n. 89 (conversione, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66), recante disposizioni sulla fatturazione elettronica, al comma 2 ha disposto che, a decorrere dal 31 marzo 2015, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse riportano il Codice identificativo di gara (CIG), ad eccezione dei casi previsti dalla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 (oggi, Delibera n. 556 del 31 maggio 2017) e di quelli previsti dalla tabella 1 allegata al D.L. n. 66/2014.

L'ANAC, facendo seguito alla richiamata Delibera n. 556/2017, ha successivamente chiarito, in una nota di riscontro ad uno specifico quesito inoltrato da Agenzia delle entrate-Riscossione, che i contratti di locazione passiva di immobili sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, rientrando, in particolare, tra i casi per i quali è richiesta l'acquisizione del CIG semplificato (cd. "Smart CIG").

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica in via anticipata, con decorrenza dal 1° luglio 2018, per le "prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica".

Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 avente ad oggetto "Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017".

Da ultimo va segnalato il D.L. n. 119/2018 (c.d. decreto fiscale 2019) convertito nella legge n. 136 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018, che tra le diverse novità normate comprende anche quelle riguardanti la fattura elettronica (artt. da 10 a 15).

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recependo tutta una serie di convenzioni internazionali, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società per alcune categorie di reati omogenei, c.d. reati presupposto (ad esempio, tra quelle potenzialmente applicabili ad Agenzia delle entrate-Riscossione: i reati contro la Pubblica Amministrazione; i reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati; i reati di criminalità organizzata; i reati societari; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i reati ambientali) commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse.

Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato:

- un Modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 per la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”;
- un Codice Etico.

Agenzia delle entrate-Riscossione, inoltre, ha previsto un Organismo di Vigilanza con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.

In particolare, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sono attribuite e svolte dal Collegio dei revisori dei conti dell'ente, la cui composizione è espressamente stabilita dalle norme statutarie.

Il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico di attività di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- segregazione delle responsabilità in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate;
- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto.

Le competenti strutture di Agenzia delle entrate-Riscossione hanno il compito di curare la manutenzione e l'evoluzione rispetto a quanto già disposto e previsto dal Modello 231. In particolare, procedono:

- ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, tenuto conto dell'evoluzione delle fattispecie di reato presupposto;
- ad implementare l'allegato contenente:
 - ✓ l'indicazione dei macroprocessi e dei processi dell'ente a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
 - ✓ l'indicazione del Responsabile di processo (Process owner) in termini di struttura organizzativa di appartenenza;
 - ✓ l'indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macroprocessi e processi dell'ente così come definiti dalla regolamentazione interna (Circolari e Processi);
 - ✓ l'indicazione degli altri attori interni coinvolti;
- ad aggiornare i Protocolli per Agenzia delle entrate-Riscossione. Il contenuto dei Protocolli viene adeguato focalizzando i principi di "esimenza" e i connessi comportamenti da adottare al fine di prevenire l'insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Si segnala che è stato pubblicato in GU il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante *"Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del*

22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017).

Le novità introdotte dal provvedimento, che impattano sul Decreto Legislativo n. 231/2001 sono:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- modifica delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si segnala, inoltre, che:

- la legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'art. 25 *duodecies* del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" -fattispecie di reato prevista dal decreto nel Modello 231 dell'Ente -, prevedendo determinate sanzioni pecuniarie e interdittive;
- la legge 30 novembre 2017 n. 179 ha esteso al settore privato, attraverso specifiche modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
- Il D. Lgs. 21/2018, in vigore dal 6 aprile scorso, ha introdotto disposizioni per l'attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale allo scopo di riordinare la materia e preservare la centralità del codice.

Il Decreto interviene indirettamente anche a modificare alcuni reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Le novità riguardano, in particolare, la soppressione dell'art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall'art. 25-*terdecies* del D. Lgs. 231/2001 "razzismo e xenofobia", e dell'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-*undecies* "Reati ambientali". A seguito della novella, le fattispecie abrogate

non perdono rilevanza penale ma vengono disciplinate all'interno del codice penale rispettivamente all'art. 604 bis e all'art. 452 quaterdecies.

Per tutte le risorse di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile un modulo FAD (formazione a distanza) che illustra nel dettaglio gli strumenti esistenti e le modalità previste in tema di adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sono state emanate, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, per il riassetto, la riforma e il riordino in un unico testo normativo delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Riguardo all'assetto organizzativo di Agenzia delle entrate-Riscossione si segnalano i principali eventi occorsi nel periodo nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato D.Lgs. n. 81/2008:

- all'interno della Direzione Risorse Umane dell'Ente è stato costituito il Settore Disciplinare e Relazioni Sindacali nel cui ambito è istituito l'Ufficio Sicurezza sul Lavoro;
- è stata data continuità alla predisposizione del Sistema di Gestione aziendale della Sicurezza (nel seguito SGS), in adesione alle previsioni dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008;
- è stata disposta, con Determinazione del Presidente n. 39 del 20 dicembre 2018, l'attribuzione dell'incarico di Delegato del Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 e per gli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, al Direttore dell'Area Risorse Umane per il personale delle sedi di Roma Via G. Grezar n. 14 e Via O. Licini n. 12, nonché al Responsabile della Rete Territoriale Nord, per il personale delle sedi e degli sportelli ubicati nelle regioni ricomprese nel perimetro della Rete Territoriale Nord e al Responsabile della Rete

Territoriale Sud, per il personale delle sedi e degli sportelli ubicati nelle regioni ricomprese nel perimetro della Rete Territoriale Sud (con esclusione delle sedi di Roma Via G. Grezar n. 14 e Via O. Licini n. 12).

Per quanto riguarda l'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro si riporta quanto segue:

- l'attività di revisione e aggiornamento del DVR, emesso in data 1/7/2017, che rappresenta un obbligo finalizzato al continuo adeguamento delle misure adottate in relazione alle criticità emergenti, è stata condotta a compimento a dicembre 2018 e il nuovo Documento di Valutazione dei Rischi è stato conseguentemente approvato con Determinazione del Presidente n. 4 del 23 gennaio 2019, con la quale è stata altresì confermata la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex art. 17 D.Lgs. n. 81/2008;
- Inoltre, sempre allo scopo di razionalizzare ed efficientare il sistema di controllo degli adempimenti, in considerazione della centralità della figura del Preposto (circa 900 soggetti), è stato implementato ed efficacemente attuato un sistema informatico su piattaforma Sfera per il monitoraggio delle criticità presenti in tutte le sedi e dei principali adempimenti di vigilanza in capo alla suddetta figura. Contestualmente alla redazione del DVR, si è proceduto ad aggiornare il Piano delle Misure di Adeguamento e Miglioramento (PMA) dando maggiore impulso alle attività necessarie al fine di traguardare la *compliance* normativa, assicurandone il mantenimento nel tempo. In particolare nel Pma sono state evidenziate una serie di attività progettuali di natura tecnica finalizzate al pieno adeguamento degli impianti e delle strutture presenti sulle sedi territoriali, valutando altresì la coerenza tra sostenibilità del rischio residuo e tempi di attuazione;
- con riferimento agli aspetti di sicurezza correlati alla gestione degli appalti e dei servizi erogati da società terze viene, per quanto di competenza e sulla base delle informazioni ricevute, monitorato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale delle ditte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e formalizzato il coordinamento inerente i rischi da interferenze nei

Documenti di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);

- relativamente agli adempimenti degli obblighi vigenti in materia di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, nel periodo indicato sono stati effettuati interventi formativi per i lavoratori e per i componenti delle squadre di gestione delle emergenze incendio e primo soccorso;
- è stata inoltre emanata una procedura di gestione delle emergenze che costituisce parte integrante del Manuale unico "La Sicurezza", pubblicato in data 9 novembre 2017, il quale raccoglie a sua volta tutta la regolamentazione interna in materia di sicurezza sia per la parte "safety" che "security". Il testo unico rappresenta potenzialmente un passaggio significativo verso la strutturazione di un Sistema di gestione della Sicurezza (SGSL), che assicuri il concreto e conforme assolvimento di tutti gli obblighi giuridici derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08, attraverso un compiuto ciclo di programmazione, attuazione, tracciatura, verifica e revisione (ciclo Plan-do-check-act) delle singole attività inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e del sistema nel suo insieme, inserendosi con ciò nell'architettura del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 e risultando in tal senso idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa per l'Ente e per i suoi soggetti apicali.
- Sono stati ulteriormente sviluppati e portati a compimento alcuni progetti "speciali" di analisi del rischio, avviati nel corso del periodo precedente, quali l'analisi del microclima e qualità dell'aria, attraverso rilevazioni e misurazioni strumentali per valutare i principali parametri di microclima e qualità dell'aria di quasi tutte le sedi dell'Ente.
- Con riferimento all'aggiornamento della valutazione del rischio da Stress lavoro correlato, è stato dato avvio ad una fase di riconduzione dei tavoli di lavoro, prima separati per singolo Agente, in funzione del nuovo assetto organizzativo ed in virtù della nuova elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L'attività è in corso di completamento con il supporto della UO Risorse Umane per le parti di competenza.

Non risultano essere state richieste né irrogate sanzioni disciplinari in materia di sicurezza né ispezioni da parte di Organismi di Vigilanza preposti.

Si rappresenta altresì che in data 12/7/2017 è stato sottoscritto il nuovo Accordo in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che ha permesso di razionalizzare ed uniformare la presenza di tali figure sul territorio sia in termini numerici sia in termini di approccio al tema della sicurezza. Il nuovo Accordo, concretizzatosi con l'elezione dei nuovi 29 RRLSS in data 22/12/2017, che hanno preso il posto delle oltre 60 unità precedentemente in carica, ha comportato inoltre una migliore rappresentatività dei lavoratori ed una evidente ottimizzazione del rapporto fra RLS, preposti e componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Si segnala, poi, che il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha modificato le seguenti previsioni del D.Lgs. n. 81/2008:

- l'art. 18, comma 1-bis, in merito alla decorrenza dell'obbligo del Datore di lavoro (e/o del dirigente delegato) di comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Viene previsto che l'obbligo in oggetto decorre dalla scadenza del termine di 12 mesi dall'adozione del decreto interministeriale sul "Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro", cd. SINP. Il decreto de quo è stato adottato con il DM 25 maggio 2016, n. 183, in G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, S.O. n. 42, ed entrato in vigore il 12 ottobre 2016: pertanto, l'obbligo in questione ha decorrenza a partire dal 12 ottobre 2017;
- l'art. 53, comma 6, inerente il termine di efficacia delle disposizioni vigenti relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici). Viene disposto che tali disposizioni restano in vigore fino ai 12 mesi successivi all'entrata in vigore del citato decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183, e, dunque, fino al 12 ottobre 2017.

Si rammenta, altresì, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 è stata pubblicata la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (recante "*Delega al Governo*

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017") con la quale il legislatore (art. 6) ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (i.e. entro il 21 novembre 2018), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Con decreto direttoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12 (recante "Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza"), disponibile sul sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, è stata disposta, con decorrenza dal 1° luglio 2018, la rivalutazione, nella misura dell'1,9%, delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto legislativo n. 81/2008 nonché da atti aventi forza di legge.

Si rappresenta, infine, che l'art. 1, co. 445, lett. d), n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stabilito - al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - l'incremento del 10 per cento degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale.

Protezione dei dati personali – Adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Agenzia delle entrate-Riscossione assicura che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle conferenti disposizioni in materia, come di seguito illustrato.

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il Regolamento, che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri della UE, è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (e dunque, il 25 maggio 2016), ma ha trovato applicazione a far data dal 25 maggio 2018 (cfr. art. 99 del Regolamento).

In particolare il GDPR (General data protection regulation) pone con forza l'accento sulla "Responsabilizzazione" (accountability) di Titolari e Responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta attuazione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del medesimo Regolamento.

Inoltre, il Regolamento introduce i concetti di Privacy by design (in un servizio o un prodotto, la privacy dev'essere presa in considerazione sin dalla fase di progettazione) e di Privacy by default (per impostazione predefinita, i titolari devono trattare solo i dati personali nella misura necessaria per le finalità previste e per il periodo strettamente indispensabile) e l'obbligo di formazione e gestione di registri contenenti tutte le categorie di dati trattati, le tipologie di trattamento e le misure adottate.

L'entrata in vigore del Regolamento ha comportato la rettifica del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ad opera del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Nel corso del 2018 e nel rispetto della data di applicazione del Regolamento, l'Ente ha provveduto a porre in essere i principali adempimenti ivi richiesti, quali:

- la nomina del data protection officer - il "DPO" (ovvero "Responsabile della protezione dei dati" - RDP);
- l'istituzione dei registri dei trattamenti;
- La predisposizione di una procedura per la Violazione dei dati personali (data breach)

In considerazione delle nuove norme europee, si è proceduto, altresì, ai necessari adeguamenti di compliance, riguardanti nello specifico:

- l'adattamento dei modelli di informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 ai criteri individuati dal Regolamento, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori elencati tassativamente negli artt. 13 e 14 del Regolamento medesimo ed alle relative modalità di redazione;
- la predisposizione di clausole contrattuali standard in tema di trattamento dei dati personali;
- la stesura di un modello di contratto o altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento a norma dell'art. 28, comma 3, del Regolamento;
- la valutazione dell'esistenza di eventuali situazioni di contitolarità.

L'Ente ha adottato, con specifica Determinazione del Presidente, un Sistema di Gestione per la protezione dei dati personali.

Il sistema documentale del Sistema di gestione, si compone di un Manuale e di procedure gestionali dedicate che, richiamando alle previsioni del Regolamento e al funzionamento organizzativo dell'Ente, specificano le politiche, il modello operativo adottato, i ruoli e le responsabilità dei diversi attori coinvolti, comprese le modalità di monitoraggio, verifica e riesame realizzate e sottoposte all'Alta Direzione.

Sistema di Gestione per la Qualità – Adeguamento alla Norma ISO 9001:2015

L'adozione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 è una chiara scelta strategica assunta dall'Alta Direzione nella prospettiva di:

- disporre di un sistema di governance dedicato a migliorare le prestazioni dei servizi offerti resi dall'Agente della riscossione alla collettività e portare un reale valore all'organizzazione nel tempo;

- affrontare i rischi e le opportunità associate al contesto in cui opera e alla realizzazione dei suoi obiettivi;
- assicurare la capacità di fornire con regolarità prodotti/servizi che soddisfino i requisiti richiesti dal Contribuente e/o dall'Ente creditore e quelli cogenti applicabili;
- facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione del Contribuente e/o dell'Ente creditore.

L'Agenzia ha effettuato l'adeguamento del proprio Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) alla ISO 9001:2015 e completato la sua transizione alla nuova versione della norma nel luglio 2018, in occasione dell'esercizio di sorveglianza svolto dall'Organismo di certificazione SGS Italia.

Dimostrando la sua conformità ai requisiti della ISO 9001:2015, l'Agenzia ha mantenuto la certificazione di qualità e confermato la durata triennale della stessa con scadenza naturale prevista nell'anno 2020.

Il nuovo SGQ dell'Agenzia è costruito secondo la Struttura di Alto livello (High Level Structure – HLS), ossia di un'architettura logica standard che identifica gli elementi necessari ed il percorso intrapreso per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento ricercati dall'Agenzia in maniera stabile, misurabile e, soprattutto, ripetibile.

L'Alta Direzione ha assunto un ruolo centrale sugli aspetti rilevanti del SGQ in quanto la supervisione del sistema stesso è stata portata dalla norma al livello più alto del management, facendone una componente chiave dell'Ente e dei suoi processi. L'Alta Direzione è, pertanto, impegnata nel curare la corretta evoluzione del SGQ dell'Agenzia nella prospettiva di migliorare la capacità di erogare prodotti e/o servizi a favore della collettività, basando il processo decisionale sulle evidenze analitiche e sulla valutazione dei dati salienti sulla performance.

La partecipazione attiva del Personale, inoltre, è un elemento strategico e centrale ai fini del conseguimento degli obiettivi definiti ed il miglioramento della qualità.

Nel SGQ dell'Agenzia ha assunto rilevanza particolare il pensiero basato sul rischio ("Risk based Thinking") quale fattore gestionale che guida ogni processo decisionale dell'Agenzia e che opera a partire dalla preventiva identificazione

e gestione dei rischi e delle opportunità associati al contesto di funzionamento dell'Ente. Ogni decisione viene effettuata sulla base di dati di fatto (cd informazioni documentate), ad esempio derivanti dalle misurazioni delle performance qualitative dei processi organizzativi.

Il SGQ dell'Agenzia ha attribuito la valutazione del rischio ai Responsabili delle Strutture e dei processi che hanno, pertanto, il compito di evidenziare i rischi connessi alla perdita di qualità e di mancato raggiungimento degli obiettivi attesi e di attuare azioni per mitigarli.

L'individuazione delle criticità/opportunità consente di applicare in maniera ripetuta e iterativa il Ciclo di miglioramento continuo PCDA.

Tra le iniziative intraprese e comunicate al Personale si segnalano:

- l'adozione e il progressivo sviluppo del sistema di misurazione delle performance qualitative dei processi, prodotti/servizi prioritari della riscossione anche connessi alla soddisfazione del contribuente e in generale del cliente (rateizzazioni, sospensioni legali della riscossione). Il livello qualitativo delle performance operative rispetto ai target di riferimento viene rilevato, in maniera oggettiva e confrontabile, attraverso un indicatore sintetico denominato "Sigma Quality Level". Quest'ultimo, che esprime il numero di valori prodotti da un processo che corrispondono ai requisiti specificati, registra dei miglioramenti nella qualità delle performance del processo - prodotto/servizio al crescere del suo valore (dal 0 e fino al 6 sigma),
- l'attivazione di una collana di Quaderni tematici – di cui il primo è stato pubblicato con Determinazione del Presidente n.8 del 6 marzo 2018 - mirata alla diffusione delle competenze necessarie a coordinare e pianificare, secondo priorità, gli obiettivi e gli interventi da realizzare, nella prospettiva di stimolare la partecipazione del personale alla gestione del miglioramento delle performance qualitative dell'organizzazione.
- la definizione degli obiettivi qualità per l'anno 2018 e i relativi criteri di consuntivazione.

Il Sistema di Gestione per la Qualità di Agenzia nelle previsioni della norma UNI EN ISO 9001:2015, si compone dei seguenti documenti:

- Manuale della Qualità con l'allegata Politica per la Qualità;
- Procedure Gestionali obbligatorie relative a:
 - Internal Quality Audit (PGQ_01);
 - Gestione delle non conformità (PGQ_02);
 - Gestione delle azioni correttive (PGQ_03);

Gestione del miglioramento continuo dei processi organizzativi a partire dai reclami dei Contribuenti (PGQ_04).

Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione (art. 1, comma 1).

Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto "organismo di diritto pubblico" ai sensi del citato Codice dei contratti pubblici, rientra nel campo di applicazione dello stesso ed espleta le procedure di acquisto nel rispetto degli obblighi ivi previsti e degli atti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Al riguardo, infatti, diversamente dal precedente sistema, il riassetto normativo operato dal Legislatore rimette ad appositi decreti ministeriali e/o linee guida dell'ANAC la disciplina di dettaglio operativo e di aggiornamento sistematico (cd. "*soft regulation*").

L'ANAC ha emesso le prime 12 Linee Guide di attuazione del Decreto Legislativo in argomento, che disciplinano gli aspetti operativi delle procedure di affidamento, di seguito specificate:

- Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" – Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
- Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti - "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate con deliberazione del medesimo Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
- Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con Determinazione n.1008 del 11

ottobre 2017;

- Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;
- Linee guida n. 8, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili» Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017;
- Linee guida n. 9 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato, approvate Delibera numero 318 del 28 marzo 2018;
- Linee guida n. 10 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata" approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23 maggio 2018;
- Linee Guida n. 11 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018;
- Linee guida n. 12 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Affidamento dei servizi legali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018

Nell'ambito della medesima attività di regolamentazione, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la stessa Autorità, con delibera n. 1228 del 22

novembre 2017, ha altresì approvato il Bando-tipo n. 1/2017 per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, nonché, con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, il Bando-tipo n. 2 per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, cui Agenzia delle entrate-Riscossione si conforma.

Peraltro, con Delibera 4 luglio 2018 n. 803 (in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2018), recante "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici", l'ANAC ha disciplinato i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del D.lgs. n. 50/2016.

Si evidenzia, altresì, che il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, cosiddetto "Correttivo" del D.Lgs. n. 50 del 2016, ha apportato modifiche ed integrazioni al citato Codice dei contratti pubblici.

Si riportano, di seguito, le principali novità introdotte da tale ultimo decreto:

- per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di adottare una disposizione in forma semplificata, nonché di ricorrere sempre al criterio di aggiudicazione al minor prezzo;
- la semplificazione degli adempimenti di verifica sul possesso dei requisiti generali per le procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare nel progetto tecnico il costo della manodopera ai fini della determinazione dell'importo a base di gara e l'obbligo da parte dei concorrenti di indicare all'interno dell'offerta il costo della manodopera oltre a quello della sicurezza aziendale;
- l'applicazione obbligatoria di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale negli affidamenti di servizi diversi da quelli aventi natura

intellettuale;

- in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'individuazione di un tetto massimo per l'attribuzione del punteggio economico del 30% del punteggio complessivo attribuibile;
- l'esclusione della qualifica di subappalto per le prestazioni, rese in favore dei soggetti affidatari, in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di affidamento.

Si segnala, altresì l'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», emanato in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici").

Da ultimo, si segnala l'emanazione del Decreto legislativo 27/12/2018 n. 148 (G.U. 17/1/2019 n. 14), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici".

Decreto Legislativo n. 231/2002 - Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali

Il D.Lgs. n. 231/2002, emanato su delega della Legge n. 39/2002 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha sancito i seguenti principi generali:

- individuazione del termine legale di pagamento in 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (ovvero, dagli altri eventi tipizzati al comma 2 dell'art. 4);
- decorrenza automatica (senza necessità di costituzione in mora) degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine legale

o contrattuale di pagamento;

- determinazione degli interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, maggiorato di 8 punti percentuali;
- nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultino gravemente inique per il creditore.

Il decreto in questione è applicabile ai soggetti operanti come stazioni appaltanti e, pertanto, ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Al decreto sono seguiti ulteriori provvedimenti del legislatore nazionale - quali il D.L. n.78/09, convertito nella L. n.102/09 - finalizzati a rendere maggiormente efficienti i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

È stato, inoltre, approvato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE (cd. Direttiva "Late payments II"), il cui testo ha modificato il D.Lgs. n. 231/02 prevedendo, tra l'altro, maggiori restrizioni alla possibilità di deroga del termine legale di pagamento di 30 giorni e la determinazione degli interessi moratori nella misura del tasso di riferimento deliberato dalla BCE maggiorato dell'8%.

Infine, il D.Lgs. n. 161/2014 ha modificato il D.Lgs. n. 231/2002 limitando – con riferimento alle transazioni in cui sia parte un soggetto pubblico – la possibilità di stabilire termini di pagamento superiori a quello legale ai casi in cui “ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche” e purché “non [siano] superiori a sessanta giorni” e tale accordo sia provato per iscritto.

In merito ai termini di pagamento si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 27 comma 1 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89 del 23/06/2014, che ha inserito, dopo l'art. 7 del D.L. 35/2013, l'art. 7 bis, Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta a comunicare i dati relativi a fatture o richieste equivalenti di pagamento riferiti a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali mediante l'utilizzo delle apposite funzioni rese disponibili

sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (sistema PCC). La stessa norma ha previsto di effettuare la comunicazione mensile (entro il 15 di ogni mese) dei debiti non estinti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.231/2002, e a immettere in PCC i dati riferiti all'ordinazione di pagamento.

Ulteriore adempimento correlato alla tempestività dei pagamenti è quello stabilito dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal DPCM 22 settembre 2014, riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo citato obbliga a calcolare e a pubblicare un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti". L'indicatore viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente a cadenza annuale e trimestrale.

Con il comunicato pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2018 il Ministero dell'economia e delle finanze ha fissato un nuovo saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali per il primo semestre 2018.

Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018 il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 192/2012, ha indicato il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

In particolare il Ministero ha fissato allo 0 per cento il tasso di riferimento sia per il primo sia per il secondo semestre 2018.

Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e i provvedimenti normativi ad essa collegati hanno disegnato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare l'effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli orientamenti internazionali in materia.

In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, dal Piano nazionale anticorruzione ed anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'Agenzia delle entrate-Riscossione:

- ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- ha adottato un proprio "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" (PTPCT o Piano).

Il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza", come richiesto dal PNA, è stato predisposto al fine di individuare quali processi siano esposti al rischio corruttivo e in che misura.

I processi sensibili sono elencati in uno specifico allegato del PTPCT ("matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge n. 190/2012") dove vengono illustrati i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dalla Legge n. 190/2012, la tipologia di area a cui il processo appartiene ed il grado di rischio del processo.

Per i processi maggiormente esposti sono state previste misure di mitigazione del rischio ulteriori rispetto a quelle già esistenti all'interno dell'Ente.

Alle misure di prevenzione specifiche si affiancano le misure di prevenzione trasversali che consistono in disposizioni di carattere generale riguardanti l'Ente nel suo complesso e che contribuiscono a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi. In questa tipologia sono ricomprese le misure di prevenzione obbligatorie ovvero gli interventi la cui attuazione discende obbligatoriamente dalla Legge n. 190/2012, dai decreti attuativi nonché dalle indicazioni dell'ANAC.

Il Piano contiene, inoltre, una sezione specifica dedicata alla trasparenza dove vengono illustrate le misure attuative degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ("decreto trasparenza").

Ai sensi del già richiamato D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, è presente la sezione "amministrazione trasparente" nella quale sono pubblicati dati, documenti e informazioni individuati dal c.d. "decreto trasparenza".

Il nuovo assetto organizzativo dell'Agente della riscossione e le linee guida emanate dall'ANAC nel corso dell'anno hanno reso altresì necessario l'aggiornamento della normativa interna vigente sul tema.

Si segnala inoltre che con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha emanato le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* le quali sono totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni contenute nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

Per quanto riguarda, invece, l'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato ex articoli 5 e 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013, l'Ente si è conformato, nella gestione delle stesse, a quanto stabilito dalla citata normativa, nonché dalle precisazioni fornite nelle linee guida emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"*.

Le modalità di presentazione delle istanze sono pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente" – "Altri contenuti – Accesso civico" del sito internet dell'Ente.

Si evidenzia, inoltre, che la legge 30 novembre 2017, n. 179 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* ha modificato l'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, estendendo la relativa disciplina anche al settore privato.

In ragione di ciò, Agenzia delle entrate-Riscossione si è dotata - oltre alla procedura che consiste nell'invio del modulo di segnalazione di illeciti allegato

al Piano - di una procedura informatica protetta, che consente ai dipendenti di inviare segnalazioni attraverso un applicativo che garantisce il massimo grado di tutela e sicurezza sia delle generalità dei segnalanti che del contenuto delle segnalazioni (contenuti crittografati).

Infine, in ottemperanza all'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato anche il *"Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità"*. Tale protocollo stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell'Ente e degli operatori economici, che intervengono nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi comprese quelle escluse dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in generale, della sottoscrizione di accordi, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Protocollo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Infine si evidenzia che l'ANAC con Delibera numero 1074 del 21 novembre 2018 ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, in particolare il Piano contiene una sezione specifica riferita alle Agenzie Fiscali e ad Agenzia delle entrate- Riscossione.

CAD – Codice dell'amministrazione digitale

Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"* (c.d. CAD) reca disposizioni normative volte ad assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale.

Agenzia delle entrate-Riscossione utilizza, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, utili al miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Al fine di consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), con Circolare del 18 aprile 2017 n. 2/2017, ha emanato

l'elenco ufficiale delle "Misure minime per la sicurezza ICT" da adottare per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Agenzia delle entrate-Riscossione si è adeguata alle citate Misure minime di sicurezza entro il termine previsto nella richiamata Circolare (31 dicembre 2017).

Le Misure si basano sulla realizzazione di controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale vigenti nell'Ente.

In considerazione di quanto indicato nel Capitolo 8 del "Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 – 2019", AdeR si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) e della relativa struttura organizzativa.

A tal riguardo, a dicembre 2017 è stato approvato il documento per la progressiva implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni. L'adozione del SGSI seguirà un approccio di tipo modulare, venendo via via implementato, a partire dalle informazioni e dai dati trattati nell'ambito dei Data Center, allocati presso le sedi di Roma e di Torino, fino ad estendersi progressivamente a tutti i dati e alle informazioni dell'Ente.

In relazione al primo perimetro SGSI poc'anzi indicato (Data Center), l'Ente ha l'obiettivo di conseguire, già entro il 2019, la certificazione UNI CEI/ISO 27001.

Da ultimo, si segnala che con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, sono state integrate e modificate numerose disposizioni del CAD al fine di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi, alcuni già operativi ed altri che saranno resi disponibili nel corso del 2018, idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Decreto Legislativo del 19/08/2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. *“Riforma Madia”*), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 175 del 2016, ai fini del medesimo decreto per «amministrazioni pubbliche» si intendono *“le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”*;

L'art. 24 del menzionato Decreto Legislativo ha stabilito che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica come sopra identificata effettui, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, individuando quelle che devono essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del citato Testo Unico (disciplinante il piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni, da adottare con provvedimento annuale).

In ottemperanza al citato art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione hanno effettuato, con provvedimento motivato congiunto, la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare. A tal proposito sono state avviate le azioni riguardanti l'alienazione delle partecipazioni possedute.

Va evidenziato comunque che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* ha introdotto alcune modifiche al più volte citato D.Lgs. 175/2016. In particolare viene prevista la disapplicazione – fino al 2021 – dell'obbligo di alienazione e liquidazione coatta delle partecipate che

hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione. Ciò a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche.

► EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il processo di programmazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è stato orientato al perseguimento delle priorità istituzionali definite con il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni nella Legge 2016 n. 225^[1], e delle conseguenti previsioni riguardanti i piani di produzione, i volumi di riscossione, i programmi di attivazione delle procedure coattive e la valorizzazione economica dei correlati fabbisogni di risorse.

Tali priorità sono state esplicitate nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2018-2020, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e avente per oggetto le attività prospettate per le Agenzie Fiscali, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la quale è stata prevista apposita sezione al fine di instaurare un corretto rapporto tra il fisco e il contribuente, ottimizzare l'attività di riscossione e il rafforzamento del coordinamento con l'Agenzia delle Entrate allo scopo di incrementare l'efficienza del servizio pubblico e l'efficacia delle procedure di recupero per garantire l'effettività del gettito.

Le novità del Decreto Legge n. 193 del 2016 si sommano alla revisione del sistema di remunerazione introdotta con il Decreto Legislativo n. 159 del 2015, che riducendo la percentuale dell'aggio di riscossione dall'8% al 6% (per i carichi ruoli affidati all'Agente dal 1° gennaio 2016), aveva comunque previsto nel periodo di assestamento 2016-2018 la possibilità di una erogazione a titolo di contributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, in funzione delle effettive esigenze di tenuta dei conti del Gruppo, oltre all'emissione di decreti ministeriali che fissassero la misura dei rimborsi spese per le procedure e l'estensione dei

^[1] e modificato dal D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017

diritti di notifica anche agli altri atti per la riscossione differenti dalla cartella esattoriale.

Il Decreto Legge n. 193 del 2016 ha definito lo scenario evolutivo del servizio nazionale di riscossione e, per quanto riguarda gli esercizi 2017 e 2018, ha previsto all'art. 6, la possibilità per i contribuenti di definire in misura agevolata i debiti iscritti nei ruoli consegnati ad Equitalia a partire dall'anno 2000 e sino al 31 dicembre 2016, secondo le specifiche dettagliate sia in premessa che nella normativa di settore.

In aggiunta al citato decreto, il D.L. 148/2017 recante significativi interventi in materia di riscossione tra cui all'art. 1 l'estensione della Definizione Agevolata dei carichi affidati per il cui commento di dettaglio si rinvia alle sezioni dedicate nella normativa di settore della presente relazione sulla gestione.

Di tali elementi, che comportano consistenti variazioni incrementalmente alle aspettative di gettito e alle attività che l'Agenzia dovrà porre in atto, unitamente a ulteriori modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, si è tenuto conto per i conseguenti aggiornamenti delle stime di impatto sull'esercizio 2018 e sui successivi, e per il conseguente adeguamento delle previsioni economiche che ne derivano e che si sommano alle stime per gli efficientamenti dell'attività di riscossione coattiva derivanti dalla maggior disponibilità di informazioni concessa al nuovo soggetto riscossore. Tali stime, risultanti dal budget per il triennio 2018/2020, raffigurano prospetticamente livelli di incasso complessivi per i ruoli di circa 11 miliardi di euro per 2018, e di circa 9 miliardi di euro per il 2019 e per il 2020. Tali stime sono in corso di aggiornamento per il triennio 2019/2021.

Gli incassi derivanti da detta Definizione Agevolata, con scadenza nel 2018, hanno registrato un buon livello di adesione, con incassi per oltre 3,9 miliardi di euro, determinando un volume complessivo delle riscossioni da ruolo di poco superiore ai 10 miliardi di euro.

La visione prospettica del settore – alla luce di quanto sopra rappresentato e tenuto conto degli effetti economici e finanziari conseguenti alla adozione dei risconti per alcune fattispecie della Definizione Agevolata – configura, sulla base del budget approvato per il triennio 2018/2020, uno scenario di sostanziale

equilibrio gestionale nel medio periodo, relativamente agli esercizi interessati dalla Definizione Agevolata. Tale scenario è anch'esso in corso di aggiornamento per il triennio 2019/2021.

Per quest'ultimo si terrà necessariamente conto della pubblicazione del Decreto Legge 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136 del 2018, unitamente alla Legge 145/2018 (Legge di bilancio per il 2019), che introducono ulteriori disposizioni in materia di pacificazione fiscale, estendendo la richiesta di adesione alla Definizione Agevolata ai carichi sino al 31 dicembre 2017 e prevedendo la distribuzione dei pagamenti su un arco temporale più ampio, oltre a disciplinare per i contribuenti in comprovata difficoltà finanziaria l'adesione al "saldo e stralcio", con la possibilità di pagare un importo ulteriormente ridotto in caso di ISEE inferiore ai 20.000 euro. A fronte dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento, al momento non sono emerse variazioni tali da modificare lo scenario prospettico di equilibrio economico, anche considerando che la Legge di bilancio ha disposto la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in caso di effettive esigenze di tenuta dell'equilibrio dei conti, di fruire del contributo previsto, per il triennio 2019-2021, dal l'art. 1, commi 326, 327 e 328, della Legge di Bilancio 2019.

ALTRE INFORMAZIONI

Inquadramento fiscale dell'Ente

L'inquadramento fiscale dell'Ente è stato disciplinato dall'art. 13 del regolamento di contabilità nella parte in cui prevede che:

1. l'Agenzia rientra tra gli enti pubblici soggetti passivi ai fini dell'imposizione diretta e indiretta, per l'oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciale;
2. la normativa fiscale già vigente per le società di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 193/2016 è applicabile, in quanto compatibile, all'Agenzia.

Inoltre, al fine di confermare il corretto inquadramento dell'Ente ai fini dell'imposizione Diretta e Indiretta, sono stati effettuati specifici approfondimenti con Agenzia delle entrate la quale ha confermato il corretto inquadramento adottato dall'Ente in merito all'IVA e, con riferimento alle imposte Dirette, nello specifico, in merito alla deduzione adottata per le rettifiche di valore dei crediti a seguito del passaggio da società finanziarie ad Enti commerciali.

Inquadramento finanziario dell'Ente

Con riferimento agli atti necessari e propedeutici all'istituzione, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 193/2016, dell'ente pubblico economico "Agenzia delle entrate-Riscossione", su incarico del Commissario Straordinario, nominato ai sensi del suddetto articolo con DPCM 16 febbraio 2017, è stato attivato un Tavolo di lavoro con RGS Ispettorato Finanza per verificare il disposto dell'art. 1 comma 6 del citato decreto che prevede che l'Agenzia "ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa".

Il tavolo di lavoro è stato convocato per la definizione degli aspetti finanziari, amministrativi e di contabilità pubblica, necessari e propedeutici all'avvio della procedura di acquisizione del servizio di tesoreria del nuovo Ente, al fine di garantire in continuità i servizi bancari e finanziari relativi al sistema della

riscossione nazionale nonché di assicurare il presidio del fabbisogno finanziario dell'Ente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riepilogano le principali conclusioni del tavolo di lavoro:

- i debiti a termine verso istituti finanziari ex soci relativi alle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso ai sensi dell'art. 3, comma 13 del D.L. 203/2005, nonché i finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili strumentali, essendo già dotati di specifica copertura finanziaria, non determinano il ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa di cui all'art. 1 comma 6 del D.L. 193/2016;
- per il presidio del fabbisogno finanziario complessivo, non è possibile il ricorso a mutui o ad altre forme tecniche assimilate, essendo ammissibile il ricorso alla sola anticipazione di cassa, di cui all'art. 1 comma 6 del D.L. 193/2016, per un ammontare medio annuo, di norma, pari a 12/12 delle entrate correnti accertate; al riguardo si rappresenta, in sede di redazione del presente progetto di bilancio, che tale plafond, per effetto della citata contabilizzazione dei risconti, appare congruo per il periodo di riferimento e previsionalmente in quelli successivi;
- per contenere l'indebitamento conseguente all'anticipazione degli sgravi effettuata dall'Agente della riscossione ai contribuenti (regime che trova applicazione in continuità dal 1° luglio 2017), il tavolo di lavoro ha accertato che occorrono specifici interventi normativi e/o regolamentari;
- con riferimento all'ottimizzazione della gestione dei crediti verso gli enti impositori, che determinano sostanzialmente il fabbisogno finanziario dell'Ente, è stata rappresentata l'esigenza, con particolare riguardo alla liquidazione delle anticipazioni di cui all'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 112/99, di intervenire - con gli opportuni strumenti normativi e/o regolamentari - per la quantificazione e le modalità di utilizzo dei fondi previsti. In merito, il tavolo ha evidenziato che le questioni poste, data la rilevanza delle stesse, debbano essere affrontate in sessioni da attivare appositamente con il coinvolgimento degli interlocutori interessati (Ufficio

Legislativo Finanze, Dipartimento delle finanze, Agenzia delle Entrate, INPS, RGS);

- negli approfondimenti del tavolo di lavoro sono state oggetto di analisi le attuali forme tecniche di provvista (scoperto di conto corrente autorizzato e "denaro caldo"), ancora utilizzabili per il periodo necessario all'aggiudicazione del nuovo servizio di tesoreria (e già oggi classificate, nell'ambito delle segnalazioni periodiche dei flussi finanziari del Gruppo, come anticipazioni di cassa), individuando il finanziamento a breve termine quale forma tecnica adeguata a garantire la continuità operativa. L'utilizzo di tali affidamenti, per effetto dei flussi finanziari prodotti nel periodo dalle riscossioni da Definizione Agevolata, si è ridotto alla data del 31 dicembre 2018 a circa 650 milioni di euro.
- con riferimento alla possibilità di ricorrere al servizio telematico di cassa prestato da Banca d'Italia, attivabile con l'apertura di un conto di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione, il tavolo di lavoro ha ritenuto non percorribile tale ipotesi, sia in assenza di specifiche previsioni normative sia per le peculiarità operative della tesoreria dell'agente della riscossione;
- infine il tavolo di lavoro ha accertato che non risultano applicabili all'Agente della riscossione gli obblighi di segnalazione di cui alle previsioni dell'art. 44 quater della legge 196/2009.

Principali rischi e incertezze

Nella valutazione dei rischi e delle incertezze sono state considerate le variabili gestionali potenzialmente incidenti sulla continuità aziendale. L'analisi ha preso in considerazione:

- la tipologia di rischio (economico, finanziario, amministrativo, informatico, di sicurezza, d'immagine);
- l'origine (esterna o interna);
- il grado di impatto per l'impresa (grave, medio o lieve);
- il grado di probabilità di accadimento (molto probabile, possibile o solo

eventuale).

Dall'analisi dei rischi dell'Ente si può ritenere che le azioni di presidio adottate – in applicazione della relativa normativa di comparto richiamata nella dedicata sezione della Relazione sulla gestione – costituiscano una efficace azione di mitigazione dei rischi.

Informativa sulla gestione del rischio finanziario

Di seguito sono riportate le informazioni relative all'analisi dei rischi finanziari.

Rischio di credito

I crediti a lungo termine, classificati come crediti verso la clientela, sono vantati verso Stato e contribuenti; quelli vantati verso questi ultimi sono comunque ripetibili verso gli Enti creditori in relazione:

- alle anticipazioni erogate sui “ruoli con obbligo”, per le quali è previsto il rimborso come da specifica normativa (art. 3, c. 13, D.L. 203/05);
- ai crediti per i diritti di notifica e per il rimborso delle spese esecutive per le azioni di recupero obbligatorie non riscosse dai contribuenti e ripetibili agli Enti impositori. Tali rimborsi sono previsti in forza di specifiche norme di legge e nella misura determinata, per singola tipologia di azione, da apposite tabelle ministeriali.

Sono presenti inoltre altri crediti verso istituti bancari nazionali, fra i quali quelli per gli indennizzi previsti nei contratti di acquisizione delle società ex concessionarie e rilevati tra le altre attività.

Ad ogni chiusura di bilancio viene esaminato l'intero comparto dei crediti per valutarne il presumibile valore di realizzo.

Il rischio controparte è da ritenersi anche esso monitorato. Si consideri che la clientela degli Agenti della riscossione è rappresentata da Enti impositori (principalmente Erario, INPS ed INAIL).

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti. L'asimmetria tra date di pagamento e di corrispondente incasso determinano fabbisogni finanziari, coperti mediante il ricorso all'indebitamento finanziario.

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che l'Agenzia, pur essendo solvibile, possa trovarsi nelle condizioni di non poter far fronte tempestivamente agli impegni associati alle proprie passività finanziarie, previsti o imprevisi, per difficoltà nel reperire risorse finanziarie, o che sia in grado di farlo solo a condizioni economiche sfavorevoli a causa di fattori legati alla percezione della propria rischiosità da parte del mercato o di situazioni di crisi sistemica (es. crisi del debito sovrano).

Le motivazioni del fabbisogno finanziario sono rappresentate principalmente dai seguenti fattori:

- natura dei ricavi d'esercizio, per i quali maturano ogni anno (a fronte di costi sostenuti nell'immediato) crediti illiquidi a medio lungo termine (procedure di inesigibilità) nei confronti degli enti impositori, principalmente per procedure esecutive e spese di notifica; lo stock di tali crediti al 31 dicembre 2018 è pari ad oltre 2 miliardi di euro, ammontare presidiato per circa il 50% dalle poste di autofinanziamento dell'Ente.
- anticipazioni finanziarie (sgravi) effettuate ai contribuenti per conto degli enti impositori, che determinano – al netto dei recuperi su versamenti F23 – un fabbisogno finanziario rotativo, aggiuntivo rispetto alle esigenze proprie dell'Ente.

L'esposizione finanziaria media dell'esercizio, in linea con la serie storica, è stata, al netto delle punte finanziarie della Definizione Agevolata, pari ad un valore medio di circa 650 milioni di euro, ed è stata sempre finanziata a breve termine nella forma tecnica dello scoperto di conto corrente ovvero di operazioni di denaro caldo assistito da specifici affidamenti bancari, ed assimilate nella finanza pubblica alla fonte di finanziamento "anticipazione di cassa".

Al riguardo si segnala che dal 2017 i tassi di interesse applicati dal sistema bancario all'ente hanno continuato a registrare variazioni in diminuzione.

Il rischio di liquidità è mitigato dall'impiego delle risorse finanziarie disponibili nella gestione accentrata della liquidità (sistema cash pooling) e attraverso un costante monitoraggio e una puntuale pianificazione finanziaria delle consistenti movimentazioni finanziarie giornaliere.

Rischio di tasso

Le principali fonti di esposizione al rischio di tasso sono riconducibili alla volatilità dei flussi di interesse connessi ai finanziamenti indicizzati a tasso variabile e dalla variazione delle condizioni economiche di mercato nella negoziazione di nuovi strumenti di debito.

Nelle more dell'affidamento della gara del servizio di tesoreria, le forme tecniche di finanziamento a breve a tasso variabile sono utilizzate in via residuale. Il principale parametro di variabilità del tasso è l'Euribor 1 mese, la cui quotazione è l'espressione del mercato del tasso di interesse nell'area euro. In tal senso sussiste il rischio di variazioni in aumento dei tassi di interesse - che possano influire negativamente sul livello degli oneri finanziari rilevati a conto economico - è tendenzialmente in linea con il rischio Paese.

Per la gestione finanziaria l'Agenzia non detiene strumenti finanziari derivati.

Al fine di limitare i potenziali effetti avversi delle fluttuazioni dei tassi, l'Agenzia monitora costantemente il costo della provvista limitandone la volatilità. Nel

2018 il costo medio dell'indebitamento bancario è stato pari a circa 0,63%, in flessione rispetto all'esercizio precedente.

Con riferimento al tasso passivo sui finanziamenti riconosciuti agli ex concessionari dagli ex soci bancari per la copertura finanziaria dell'anticipazione effettuata agli Enti impositori in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", si rileva la sostanziale neutralizzazione del rischio finanziario, realizzata mediante il matching fra le condizioni applicate alle due operazioni:

- le modalità di rimborso sono in entrambi i casi previste in 10 anni (dal 2008) per le quote erariali e in 20 anni per quelle non erariali (la quota erariale è terminata);
- i tassi fanno riferimento in entrambi i casi alla media aritmetica Euribor 12 mesi rilevata nel mese precedente al pagamento di ciascuna rata (nel mese di novembre di ciascun anno), diminuita rispettivamente dello 0,60% per i crediti erariali e dello 0,50% per quelli non erariali, con tasso "zero" in caso di valori negativi.

Avvio del nuovo Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)

Nel 2018 è stato avviato il nuovo sistema ERP (Enterprise Resource Planning) MS Dynamics AX.

Si tratta dello strumento gestionale (in sostituzione del sistema contabile-amministrativo MS Nav e di altri gestionali quali Sfera Gestionale Contratti, Sfera Monitoraggio RDA, Affitti Web, Sfera Gestionale immobili) - finalizzato a supportare la gestione dei principali processi corporate e di governo di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le peculiarità del sistema ERP, già in uso dal 2016 per la gestione del personale e degli aspetti organizzativi, consentono l'unificazione, all'interno di un unico sistema gestionale, dei dati e delle informazioni utilizzate nell'ambito di più processi con:

- la riduzione di incoerenze e ridondanze e la facilitazione nello scambio delle informazioni di interesse tra le varie strutture organizzative;
- il maggiore coordinamento e standardizzazione delle attività, anche attraverso una maggiore automazione delle stesse;
- il controllo integrato sulle variabili gestionali più rilevanti, supportando peraltro lo sviluppo del modello di contabilità analitica dell'Ente;
- la semplificazione del parco applicativo gestito, superando gli attuali sistemi gestionali specifici di processo.

L'introduzione del nuovo strumento gestionale è avvenuta secondo il seguente piano di attivazione delle nuove funzionalità e tempistiche di entrata in produzione:

- a partire dal 2 gennaio 2018 sono stati avviati **tutti i moduli** (in particolare contabilità generale, ciclo passivo e attivo), con esclusione di quelli relativi agli acquisti e alla logistica;
- a partire dal 5 marzo 2018, è stato avviato il **modulo logistica**, utilizzato per la gestione degli immobili;
- a partire dal 7 maggio 2018, è stato avviato il **modulo acquisti** per il processo di gestione delle RDA e della procedura acquisitiva fino all'avvio dell'esecuzione del contratto, nonché del **modulo logistica** relativamente all'inventario fisico dei cespiti collegato a quello contabile e alla gestione/monitoraggio dei contratti di locazione;
- a partire dal 10 luglio 2018, è stato avviato il **modulo acquisti** per il processo di raccolta e aggiornamento delle iniziative di acquisto ai fini della pianificazione degli acquisti;
- a partire dal 3 settembre 2018, è stato avviato il **modulo budgeting** per il processo di gestione del budget, nelle sue diverse fasi di avvio, predisposizione, approvazione, monitoraggio e revisione.

Attualmente sono in corso le attività di manutenzione del sistema, anche evolutive, al fine di garantire ulteriori strumenti di efficienza amministrativa per processi particolarmente significativi.

Applicazione facoltativa delle previsioni della L. 262/2005 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

La Legge 28 dicembre 2005, n. 262, così come modificata dal D. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), all'art. 154-bis, la figura del "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" per gli "emittenti quotati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") ha poi esteso l'applicazione di tale normativa alle società da questo partecipate, anche se non "emittenti quotati".

La figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (nel seguito anche "Dirigente Preposto" o "Preposto") risponde all'obiettivo, insito nel dispositivo normativo, di rafforzare i controlli interni che presidiano la formazione del bilancio di esercizio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, rimettendo allo stesso Preposto la responsabilità di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili (TUF art. 154-bis, comma 3) e, implicitamente, di mantenerne l'aggiornamento e l'efficacia nel tempo, dotandolo di adeguati poteri e mezzi.

In adesione all'obiettivo insito nella norma e agli orientamenti generali del MEF, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha a sua volta recepito, facoltativamente, la figura del Preposto nel proprio Statuto (art. 15) e nel Regolamento di Contabilità (art. 9).

In aderenza alle indicazioni normative e nello specifico contesto dell'Agenzia, il sistema di controllo interno amministrativo-contabile deve assicurare la correttezza delle rilevazioni e delle rappresentazioni contabili relative alle consistenze ed ai flussi finanziari rinvenienti dall'attività di riscossione, a presidio del corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, oltre che di quelle relative alla gestione della stessa, confluenti nel Bilancio annuale e nelle altre similari situazioni periodiche, in funzione del governo degli equilibri economici e finanziari propri. Il sistema di controllo interno così configurato risulterà poi funzionale anche all'attività di altri soggetti con compiti o responsabilità di controllo contabile (Collegio dei Revisori dei conti, Società di Revisione),

facendo altresì riferimento alle attestazioni richieste dalla norma al Preposto (TUF art. 154-bis, comma 5, in particolare), in ordine all'effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili, alla corrispondenza di bilanci e altri documenti rappresentativi alle registrazioni contabili e alla idoneità di questi ultimi a fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle situazioni rappresentate.

Ciò premesso, in ordine al processo di implementazione del “modello 262”, di seguito si rappresentano le attività ad oggi poste in essere dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo:

- implementazione del nuovo modello organizzativo della Direzione Centrale Amministrazione Finanza e Controllo che, a partire dal primo luglio 2017, si è dotata dell'apposito Settore Compliance Amministrativa al fine di realizzare il relativo modello e di istituire la figura del Dirigente Preposto; contestualmente, la suddetta Direzione ha operato una riattribuzione delle competenze tra i singoli Uffici maggiormente funzionale al modello organizzativo previsto dalla legge 262/2005, anche attraverso l'integrazione verticale dei compiti e delle responsabilità amministrative, concretizzatasi con l'istituzione del Settore Coordinamento Amministrazione Regionale;
- revisione legale completa del bilancio finale delle società Equitalia Servizi di riscossione ed Equitalia SpA al 30 giugno 2017 e revisione dei saldi di apertura di Agenzia delle entrate-Riscossione al 1° luglio 2017, riclassificati secondo lo schema del D.Lgs. 139/2015;
- passaggio dal vecchio sistema contabile NAV al nuovo sistema integrato MS Dynamics AX, che introduce una soluzione Enterprise Resource Planning (ERP) a supporto dei processi corporate;
- emanazione della Circolare che determina il Processo per la redazione del Bilancio d'esercizio e delle situazioni economiche e patrimoniali periodiche infrannuali; il processo di redazione del bilancio di esercizio trova applicazione anche per la redazione dei bilanci intermedi, di cui all'art. 7 del Regolamento di contabilità dell'Ente;
- messa a punto dei Processi di gestione delle anagrafiche del sistema contabile (piano dei conti, dimensioni gestionali, articoli);

- redazione ed emanazione del Manuale di Contabilità, in attuazione dell'art.11 del Regolamento di contabilità approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n.18 del 30 giugno 2017. Il Manuale contiene le indicazioni e le regole operative contabili applicate dalle strutture di Agenzia delle entrate-Riscossione, e opera il collegamento tra i processi e le voci di bilancio;
- predisposizione, con periodicità trimestrale, delle relazioni di rendicontazione degli adempimenti amministrativi posti in essere nel periodo e dei controlli effettuati in esecuzione delle previsioni delle relative circolari aziendali, a cui si aggiungono gli esiti delle verifiche contabili (anch'esse trimestrali) effettuate dalla Società di revisione e delle verifiche di revisione predisposte dalla struttura amministrativa in applicazione delle direttive impartite dal revisore legale dei conti.

Il completamento del "modello 262" richiederà interventi di progettazione e attuazione da svilupparsi lungo linee "canoniche", ricorrentemente indicate nella letteratura elaborata sul tema (tra gli altri, il Documento di ricerca n.131-ter dell'Assirevi, l'analisi del Comitato Tecnico dell'Andaf, il Documento n.7/2012 di Assonime, il documento n.72 della Fondazione Aristeia) e che si sostanziano in una sequenza di attività sinteticamente descritte nel seguito.

Alla rilevazione e analisi dei processi e degli inerenti controlli interni ("Mappatura"), focalizzata sulle intersezioni e sui collegamenti dei processi e delle attività gestionali con gli adempimenti e i processi amministrativo-contabili, fanno seguito l'individuazione e la valutazione dei punti di debolezza o di possibile miglioramento dei controlli interni ("Gap Analysis") rispetto ai requisiti richiesti dai sopra richiamati obiettivi di "qualità e rappresentatività contabile" e, in stretta successione, l'attuazione delle corrispondenti misure di adeguamento verso il modello a regime ("Remedials"). La realizzazione del modello di controllo interno si conclude con la Verifica dell'effettiva operatività del Sistema di Controllo Interno ("Audit"), da ripetersi eventualmente anche a cadenza periodica, a fini di aggiornamento e mantenimento in efficacia del modello.

Il modello dovrà poi naturalmente integrarsi con altri sistemi di assicurazione della conformità a normative rilevanti per l'Agenzia (D.lgs 231/2001, Trasparenza, ecc).

Il progetto suindicato è finalizzato alla nomina del Dirigente Preposto, previa emissione del relativo Regolamento, che ne specificherà responsabilità, poteri, mezzi e riporti verso le entità organizzative e gli Organi di gestione e controllo dell'Agenzia (Comitato di Gestione, Collegio dei Revisori dei conti, cui va aggiunta, per funzione la Società di Revisione).

Il sistema dei pagamenti elettronici “pagoPA”

Il sistema “pagoPA” è la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, gestita dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) il quale precisa che “al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, l'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA) mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”. IL CAD inoltre ha affidato ad AGID, sentita la Banca d'Italia, il compito di definire le Linee guida per la specifica delle modalità tecniche e operative per l'esecuzione dei pagamenti elettronici e introdotto, all'articolo 15, comma 5 bis, del D.L. n. 179/ 2012, l'obbligatorietà dell'uso di una piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le pubbliche amministrazioni e i Gestori di Pubblico Servizio.

Con il Decreto Legge n.135 del 14 dicembre 2018 (Decreto Semplificazioni) è stata prorogata al 31 dicembre del 2019 la data di scadenza prevista dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, che stabiliva “l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni”. In aggiunta, sulla base dell'articolo 8 dello stesso decreto legge n. 135, a partire dal 31/12/2019, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 (Direttiva 2015/2366/(UE) sui servizi di pagamento nel mercato euro) non

potranno in alcun modo eseguire pagamenti che non transitino per il sistema pagoPA e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all'adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi quali:

- la Delega unica F24 (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il sistema pagoPA;
- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli da esso erogati purché una specifica previsione di legge ne imponga la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;
- i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Nello specifico, il sistema pagoPA è il sistema dei pagamenti elettronici a favore della Pubblica Amministrazione che garantisce agli utilizzatori finali (privati e aziende) di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice, in totale trasparenza nei costi di commissione e in funzione delle proprie esigenze. È un sistema costituito da regole standard e strumenti che mettono in connessione gli Enti pubblici, che devono ricevere pagamenti da cittadini e imprese, con Banche, Poste e altri istituti di pagamento (denominati "Prestatori di Servizi di Pagamento" – PSP) aderenti al "Nodo dei Pagamenti" AgID.

La piattaforma pagoPA porta benefici:

- per i cittadini in termini di: trasparenza e minori costi, possibilità di usufruire dei servizi pubblici in maniera più immediata, semplificazione del processo di pagamento che consente di usufruire del maggior numero di canali e servizi possibili, standardizzazione dell'esperienza utente per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, e standardizzazione delle comunicazioni di avviso di pagamento, riconoscibile su tutto il territorio nazionale;
- per la Pubblica Amministrazione in termini di: riduzione dei tempi di incasso attraverso l'accredito delle somme direttamente sui conti dell'Ente Beneficiario entro il giorno successivo al pagamento, riduzione dei costi di

gestione del contante, miglioramento dell'efficienza della gestione degli incassi attraverso la riconciliazione automatica, superamento della necessità bandire gare per l'acquisizione di servizi di incasso, con conseguenti riduzioni di inefficienze e costi di commissione fuori mercato, riduzione dei costi e tempi di sviluppo delle applicazioni online (riuso soluzioni), eliminazione della necessità di molteplici accordi di riscossione e maggiori controlli automatici per evitare i doppi pagamenti e le conseguenti procedure di rimborso;

- per l'intero sistema Paese in termini di: completa aderenza agli standard della direttiva PSD2 e incentivazione dell'utilizzo dei pagamenti elettronici a livello nazionale attraverso l'utilizzo con le transazioni verso la Pubblica Amministrazione, che consente di stimolare il mercato e favorire, a tendere, una maggiore concorrenza nel mercato dei servizi di pagamento ed un livellamento delle commissioni.

L'Agenzia delle entrate - Riscossione ha aderito pertanto in forza di legge al Nodo dei Pagamenti-SPC. L'ente ha avviato l'operatività sul sistema pagoPA a fine 2016, attivando il cd "modello 1" per tutti i pagamenti effettuati attraverso il sito web e l'App Equiclick e sta attivando il "modello 3" secondo le specifiche rilasciate con le "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi versione 1.2 – febbraio 2018".

Da ultimo:

- è stata aggiornata con specifico atto aggiuntivo la convenzione CBILL per l'adeguamento dell'infrastruttura dei servizi informativi e di pagamento e per la verifica del trattamento dati, delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza adottate, all'esito delle quali il nuovo servizio è stato avviato, per le banche aderenti, dal corrente mese di ottobre 2018;
- nel mese di settembre u.s. è stata avviata anche la nuova rendicontazione (WISP 2.0) dei flussi di pagamento PAGO PA, che

comporta nuove funzionalità per il contribuente e l'automazione del processo di riconciliazione tra pagamenti tramite pagoPA e flussi bancari/postali.

Nel percorso strategico di progressiva adozione degli standard pagoPA, l'Agenzia delle entrate - Riscossione ha avviato un importante progetto di adeguamento dei sistemi di stampa dei documenti esattoriali per sostituire gradualmente l'attuale modalità di riscossione tramite RAV e adottare il nuovo avviso di pagamento analogico pagoPA con integrato il bollettino di Poste Italiane.

Adozione del Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)

Il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, nel definire le attività che le singole amministrazioni hanno realizzato e dovranno realizzare nel triennio per strutturare, attuare e implementare i propri piani di sicurezza informatica, delinea un processo graduale caratterizzato dalla definizione delle "linee di azione" che le PA dovranno perseguire per il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati nel Piano. Tra le azioni da attuare, Il Piano prevede che ciascuna Pubblica Amministrazione dovrà dotarsi di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) e della relativa struttura organizzativa.

In linea con le indicazioni del Piano citato, Agenzia delle entrate-Riscossione, oltre a definire una struttura organizzativa preposta al governo della sicurezza (Ufficio SGSI Governance), ha avviato le attività per l'implementazione di un proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni definendone il percorso di adozione nel "Documento per la progressiva implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)", emanato nel dicembre 2017.

A tal fine, nel 2018, sono state completate le attività d'implementazione del Sistema SGSI relativamente al perimetro rappresentato dalle informazioni e dai dati trattati nei Data Center allocati presso le sedi di Roma e di Torino.

Per l'avvio delle attività è stato predisposto il Manuale SGSI nel quale sono stati descritti gli obiettivi che AdeR intende perseguire con l'implementazione del Sistema, le modalità operative orientate al principio del miglioramento continuo (c.d. ciclo PDCA: Plan, Do, Check, Act) e sono stati identificati, sulla base di un framework di riferimento rispondente anche a quanto richiesto dalla norma internazionale ISO/IEC 27001 – 2013, che definisce i requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, i ruoli e le attività in linea con il modello organizzativo di AdeR. È stata quindi predisposta la documentazione metodologica propedeutica all'avvio del Sistema, tra cui il documento di Valutazione e Trattamento del Rischio, redatto sempre in linea con le indicazioni della norma ISO/IEC 27001 - 2013, che descrive la metodologia adottata per la quantificazione e la gestione del rischio oltre ai criteri di accettabilità per la valutazione dei risultati ottenuti dall'analisi del rischio.

Sulla base di tali presupposti è stata effettuata l'attività di rilevazione e determinazione del rischio di sicurezza, attraverso l'identificazione delle informazioni trattate, delle componenti interessate di tipo Hardware, Software, Infrastruttura, Organizzazione e Personale presenti nel Data Center.

Sulle rilevazioni effettuate, è stato applicato il modello di calcolo del rischio costruito facendo ricorso ai benchmark di settore quali l'elenco delle minacce fornite dall'ENISA (European Network and Information Security Agency) e i controlli proposti della norma ISO/IEC 27001 – 2013 e descritti in dettaglio nella norma ISO 27002. Ciò ha consentito di determinare i valori degli indicatori di rischio, intrinseco e residuo, in relazione al perimetro, ai componenti, alle minacce e ai controlli applicati.

Dalle risultanze dell'analisi del rischio riportate nel Rapporto di Risk Assessment sul perimetro analizzato costituito da 25 componenti e 361 istanze di controllo è emerso che, in termini generali, il rischio residuo nell'ambito del Data Center è complessivamente all'interno della fascia di valori considerati "bassi" e, quindi, contenuto ad un livello da considerarsi adeguato rispetto ai criteri di accettabilità espressi nel documento metodologico. A fronte dei risultati ottenuti, è stato redatto il Piano di Trattamento del Rischio, che in base ai criteri di accettabilità del rischio definiti nella metodologia di valutazione e

trattamento del rischio, prevede le iniziative da avviare nel 2019 per mitigare ulteriormente i livelli di rischio di sicurezza rilevato, le strutture responsabili dell'esecuzione, le tempistiche previste e i benefici attesi.

Da ultimo si segnala che, in attuazione alle indicazioni contenute nel "Documento per la progressiva implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)" emanato nel dicembre 2017, sono state avviate anche le attività volte conseguire, nei prossimi esercizi, la certificazione ISO/IEC 27001 – 2013 del Sistema SGSI relativamente ai processi, alle informazioni e ai dati gestiti dal Data Center allocato nelle sedi di Roma e Torino.

Rimborso dei diritti di notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018

L'art. 4 del D.L. 119/2018 al comma 1 prevede l'annullamento automatico, a far data dal 31 dicembre 2018, delle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e che alla data del 24 ottobre 2018 risultavano di importo residuo fino a mille euro.

Al riguardo delle poste di credito relative a rimborsi collegati ai carichi stralciati, mentre per i rimborsi spese su procedure esecutive di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 112/99 il comma 3 della sopra citata disposizione normativa prevede il rimborso ventennale della pretesa creditoria a far data dal 30 giugno 2020, la norma non contiene, invece, una specifica disciplina delle modalità e dei termini di pagamento, a favore dell'agente della riscossione, del rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico.

Si ritiene, al riguardo, che l'ente debba pertanto rimborsare tali ultime spese non nell'arco di tempo ventennale indicato dal comma 3 dell'art. 4 del DL n. 119/2018, bensì secondo le tempistiche ordinarie a seguito della ricezione dell'elenco delle quote annullate che l'agente della riscossione gli trasmetterà ai sensi del terzo periodo del citato comma 1, eventualmente anche in applicazione analogica a quanto previsto dal primo periodo del citato comma 3 dell'art. 4 del DL 119/2018.

Pertanto AdER, ai fini del recupero delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative alle quote divenute inesigibili per effetto dell'art. 4 del DL n. 119/2018, dovrà presentare una specifica richiesta di rimborso successivamente alla trasmissione dell'elenco di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso art. 4.

Informazioni attinenti al Personale

Si segnala che nel periodo non sono stati rilevati infortuni o malattie gravi, ovvero casi di mobbing, con responsabilità aziendali accertate in via definitiva.

Al riguardo si richiama quanto esplicitato in altre sezioni della presente relazione in ordine alle iniziative intraprese in materia di sicurezza, di presidi antincendio, di igiene e salute sui luoghi di lavoro nonché in materia di responsabilità amministrativa e del trattamento dei dati personali del cittadino.

Ciò premesso, non si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.

Informazioni attinenti all'Ambiente

Non si riportano casi di danni ambientali accertati e sanzionati imputabili all'Ente, né si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.

Al contrario, la razionalizzazione delle strutture sul territorio, l'accessibilità on-line ai servizi e la maggiore flessibilità degli orari di apertura degli sportelli al pubblico possono concorrere ad un miglioramento della mobilità e della qualità della vita dei cittadini, in linea con le iniziative in tal senso intraprese dalla Pubblica Amministrazione.

Attività di ricerca e sviluppo

L'Ente non sostiene spese per attività di ricerca e sviluppo.

II - Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario

► Stato Patrimoniale

Attivo

ATTIVO (valori espressi in euro)	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-	-
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	78.945.387	75.482.904
I Immobilizzazioni immateriali	19.004.262	12.038.266
1) Costi di impianto e di ampliamenti	1.471	2.060
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.828.257	11.010.585
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.875	8.486
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.079.556	1.015.456
7) Altre	87.104	1.680
II Immobilizzazioni materiali	52.784.631	55.215.137
1) Terreni e fabbricati	47.759.216	49.405.187
2) Impianti e macchinari	326.412	203.380
4) Altri beni	4.699.003	5.606.570
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, con ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	7.156.494	8.229.501
1) partecipazioni in:	165.145	303.895
d-bis) Altre imprese	165.145	303.895
2) Crediti:	2.501.517	2.601.574
d-bis) verso altri	2.501.517	2.601.574
3) Altri titoli	4.489.831	5.324.032
4) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	2.691.544.019	2.929.315.101
I Rimanenze	-	-
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	2.661.484.595	2.780.951.061
1) Verso Clienti	2.254.463.741	2.331.093.034
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	593.528.621	789.465.372
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	1.660.935.120	1.541.627.662
5-bis) Crediti tributari	37.852.431	26.413.364
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	34.234.705	24.649.408
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	3.617.727	1.763.956
5-ter) Imposte anticipate	-	10.014.087
5-quater) verso altri	369.168.423	413.430.576
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	116.262.519	179.621.153
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	252.905.904	233.809.423
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	-	-
IV - Disponibilità liquide:	30.059.423	148.364.040
1) Depositi bancari e postali	26.074.303	145.656.638
2) Assegni	-	-
3) Danaro e valori in cassa	3.985.120	2.707.402
D) RATEI E RISCONTI	8.175.149	6.003.097
1) Ratei attivi	48.748	47.596
2) Risconti attivi	8.126.401	5.955.501
TOTALE ATTIVO	2.778.664.555	3.010.801.103

Passivo

PASSIVO (valori espressi in euro)	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto:	358.563.523	381.384.680
I Capitale (Fondo di dotazione)	354.569.908	355.732.238
VI Altre riserve	2.748.805	-
IX Utile (perdita) dell'esercizio	1.244.809	25.652.442
B) Fondi per rischi e oneri:	400.592.270	371.480.221
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	451.533	464.809
2) Per imposte, anche differite	754.053	788.345
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) Altri	399.386.684	370.227.067
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	14.204.329	13.925.833
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	1.861.296.321	2.123.381.336
4) Debiti verso banche	810.246.274	1.101.604.669
di cui Debiti verso banche su rapporti di c/c	628.586.486	900.066.440
di cui Debiti verso banche a copertura delle anticipazioni "ex obbligo" DL 203/2005	181.659.788	201.538.229
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	19.875.688	19.875.688
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	161.784.099	181.662.541
5) Debiti verso altri finanziatori	15.504.882	16.567.564
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	1.115.154	1.062.682
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	14.389.728	15.504.882
6) Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori	117.989.200	96.946.148
12) Debiti tributari	759.633	6.410.890
13) Debiti verso istituto di previdenza e di sicurezza sociale	4.057.816	2.654.153
14) Altri debiti	912.738.516	899.197.911
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	741.128.111	727.616.185
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	171.610.405	171.581.726
E) Ratei e risconti	144.008.113	120.629.033
1) Ratei passivi	727.311	5.769.424
2) Risconti passivi	143.280.802	114.859.609
TOTALE PASSIVO	2.778.664.555	3.010.801.103

► Conto Economico

CONTO ECONOMICO (importi in euro)	01/01/2018-31/12/2018	01/07/17-31/12/17
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	911.231.009,58	700.874.497
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	843.400.355	670.399.659
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	67.830.655	30.474.838
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	890.394.135	499.085.144
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.394.674	781.421
7) Per servizi	156.566.207	84.779.926
8) Per godimento di beni di terzi	54.520.766	27.570.000
9) Per il personale:	494.352.941	250.983.342
a) Salari e stipendi	342.986.023	165.951.052
b) Oneri sociali	124.155.529	59.407.802
c) Trattamento di fine rapporto	1.795.726	1.208.379
d) Trattamento di quiescenza e simili	6.883.942	3.565.843
e) Altri costi	18.531.721	20.850.265
10) Ammortamenti e svalutazioni	57.850.836	20.119.251
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.219.225	5.339.305
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.631.957	2.320.870
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	42.999.655	12.459.076
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	44.435.954	65.478.821
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	81.272.758	49.372.384
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	20.836.874	201.789.354
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime	-	-
16) Altri proventi finanziari	1.321.074	1.689.187
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	1.321.074	1.689.187
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	4.725.035	4.102.769
17-bis) utili e perdite su cambi	173	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(3.403.788)	(2.413.582)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
18) Rivalutazione:	-	-
19) Svalutazioni:	(138.750)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	17.294.336	199.375.772
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(16.049.527)	(173.723.330)
21) Utile (perdite) dell'esercizio	1.244.809	25.652.442

▶ Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario (valori in euro)	01/01/2018 31/12/2018	01/07/2017 31/12/2017
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.244.809	25.652.442
Imposte sul reddito	16.049.527	173.723.330
Interessi passivi/(interessi attivi)	3.403.788	2.413.582
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	20.698.124	201.789.354
Accantonamenti ai fondi	44.435.954	85.135.010
Ammortamenti delle immobilizzazioni	14.851.182	7.660.175
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	42.999.655	12.459.076
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	122.984.914	307.043.614
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	77.554.006	94.815.679
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	21.043.052	(47.314.801)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(2.172.052)	4.980.261
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	23.379.079	117.779.002
Altre variazioni del capitale circolante netto	30.264.347	(253.681.831)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	273.053.346	223.621.924
Interessi incassati/(pagati)	(3.403.788)	(2.413.582)
(Imposte sul reddito pagate)	(18.364.871)	(6.827.710)
(Utilizzo dei fondi)	(15.948.985)	(3.252.201)
Altri incassi/pagamenti	124.328.695	18.749.196
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	359.664.397	229.877.628
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)/Disinvestimenti	(6.062.463)	(2.446.376)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)/Disinvestimenti	(4.253.229)	(6.734.759)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)/Disinvestimenti	1.073.007	438.948
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(9.242.685)	(8.742.186)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(151.897.619)	149.782.745
Accensione/(Rimborso) finanziamenti	(20.941.124)	(121.419.078)
Aumento /(Rimborso) di capitale a pagamento	(24.407.633)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(197.246.375)	28.363.667
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	153.175.337	249.499.108
Disponibilità liquide al 01/01/2018	(751.702.400)	(1.001.201.508)
di cui:		
depositi bancari e postali	(754.409.802)	(1.004.494.177)
denaro e valori in cassa	2.707.402	3.292.669
Disponibilità liquide al 31/12/2018	(598.527.063)	(751.702.400)
di cui:		
depositi bancari e postali	(602.512.183)	(754.409.802)
denaro e valori in cassa	3.985.120	2.707.402
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE	153.175.337	249.499.108

III - Nota Integrativa

▶ PARTE A – POLITICHE CONTABILI

Inquadramento e principale normativa di riferimento applicati al bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione

Il bilancio di esercizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il D.L. 193/2016 ha previsto espressamente i criteri di redazione del bilancio di esercizio da applicare ad Agenzia delle entrate-Riscossione a partire dal primo luglio 2017.

In particolare, il bilancio d'esercizio è stato redatto, in accordo con l'art.1, comma 5 bis, del D.L. 193/2016, secondo le previsioni del D.Lgs. 139/2015, e tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, l'applicazione dei principi contabili per l'Ente consegue alle specifiche previsioni della normativa di comparto e segnatamente dal D.Lgs. 159/2015 riferito al sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione. Tale sistema prevede che venga riconosciuto all'Agente della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio.

Come già indicato in relazione sulla gestione, la rilevazione contabile degli effetti economici e finanziari "straordinari" determinati dalla Definizione Agevolata è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2018 e descritta nel successivo paragrafo dei "Risconti Passivi".

I criteri di valutazione non sono variati rispetto al 31 dicembre 2017.

La valutazione delle voci del bilancio è fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. In applicazione del principio di prudenza gli utili sono inclusi solo se realizzati mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciute successivamente; gli elementi che compongono le singole poste o voci delle attività e delle passività sono valutati individualmente, evitando compensazioni tra partite.

Nel rispetto del principio di competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è rilevato e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Nel presente bilancio, nel rispetto della normativa di comparto, si è reso necessario rappresentare gli effetti degli aggi riferiti alla Definizione Agevolata che nel bilancio 2017 e nell'esercizio 2018 sono stati trattati come "ricavi anticipati". Infatti, per tener conto dell'impatto straordinario generato sull'andamento delle riscossioni dalla Definizione Agevolata, è stata effettuata nel 2017 una rettifica dei ricavi che ha permesso il riallineamento e la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione. Nel periodo di riferimento sono stati rilevati gli effetti di tali ricavi rettificati nel 2017 e di competenza dell'esercizio di riferimento. Contestualmente, secondo gli stessi criteri, sono stati rettificati anche i "ricavi anticipati" incassati nel corso del 2018 e sono stati rinviati, secondo competenze, negli esercizi successivi.

Nell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.

La redazione del presente bilancio al 31 dicembre 2018 può richiedere l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla relativa informativa. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le valutazioni sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da errori, sono rilevati:

- nel conto economico del periodo in cui si manifestano necessari ed opportuni, se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio;
- nel conto economico dell'esercizio in cui si manifestano e anche in quelli degli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente che quelli successivi.

Negli schemi di bilancio ed in Nota Integrativa i saldi patrimoniali a raffronto sono quelli al 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda, invece, gli schemi di conto economico, i saldi a raffronto sono quelli relativi al secondo semestre 2017, tenuto conto che l'Ente è stato istituito il primo luglio 2017.

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali

Sono considerate immobilizzazioni immateriali:

- a. i costi di impianto ed ampliamento e i costi di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
- b. l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- c. i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
- d. gli altri costi pluriennali (ad esempio, le spese di ristrutturazione degli immobili non di proprietà).

Le spese per il software iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà dell'Ente o se questa è titolare di un diritto d'uso.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) sono iscritti nei conti dell'attivo con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, ove richiesto dalla legge.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è esposto al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate

sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione. I piani di ammortamento hanno inizio quando i cespiti sono resi disponibili e pronti per l'uso.

Le immobilizzazioni immateriali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo preveda o consenta.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate secondo il periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e quello della durata residua del contratto.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Immobilizzazioni immateriali	
Categoria	Aliquota di ammortamento
Diritti di brevetto	33%
Spese di costituzione	20%
Costi d'impianto	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%
Migliorie su beni di terzi	20%

Immobilizzazioni materiali

Sono considerate immobilizzazioni materiali:

- a. i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento;
- b. gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni.

Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del bene ed include anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile

all'immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.

I piani di ammortamento hanno inizio dall'anno in cui i cespiti sono resi disponibili e pronti per l'uso, rilevando la quota maturata nella frazione di esercizio.

In regime di pro rata IVA, anche in ragione della provvisorietà della percentuale di detraibilità, l'IVA indetraibile è imputata a Conto Economico.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Immobilizzazioni materiali	
Categoria	Aliquota di ammortamento
Arredi	15%
Attrezzaggio	15%
Elaboratori e periferiche	20%
Impianti di sicurezza	30%
Impianti di comunicazione	25%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%
Mobili	12%
Terreni e fabbricati	3%

Viene valutata ad ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore. In presenza di tali indicatori si procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione e si effettua una svalutazione qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile.

Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo preveda o consenta.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce è relativa all'investimento, di carattere duraturo, in partecipazioni e in titoli immobilizzati.

Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando vi sia la titolarità di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Vanno dunque classificate tra le partecipazioni anche le azioni o quote che, pur essendo inferiori alla suddetta soglia, presentano il carattere di stabile investimento del patrimonio aziendale e contribuiscono per ciò stesso allo sviluppo dell'attività del partecipante.

Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte.

Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti di capitale a pagamento o di rinuncia a crediti vantati nei confronti delle partecipate. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non incrementano il valore delle partecipazioni.

Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subito alla data di bilancio perdite di valore ritenute durevoli, il loro valore di iscrizione viene ridotto al minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'Ente, fino all'azzeramento del valore di carico.

Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il valore della partecipazione viene ripristinato fino a concorrenza, al massimo, del costo originario.

Titoli di debito

I titoli di debito sono inizialmente iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione, vale a dire i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione.

I titoli di debito presenti in bilancio sono valutati al costo. L'Ente ha infatti esercitato la facoltà di applicazione del costo ammortizzato esclusivamente ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Il valore viene rettificato se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore. Qualora vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore dei titoli, si procede al ripristino di valore del titolo.

Rimanenze

Il conto non viene valorizzato ed i costi relativi a materiale di consumo, materiale tecnico e cancelleria sono imputati a Conto Economico, stante la scarsa significatività della voce nel bilancio dell'Ente.

Crediti

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti.

Crediti verso clienti

Per ciò che riguarda i crediti verso clienti, nella presente voce figurano tutti i crediti, qualunque sia la loro forma tecnica, verso Enti impositori e, residualmente, verso contribuenti.

I crediti sono originariamente iscritti al valore nominale e rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se, come accade per l'Ente, gli effetti sono irrilevanti ossia se i crediti sono a breve termine (inferiori ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono inesistenti o di scarso rilievo. Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del

credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati indicatori, sia specifici sia in base all'esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l'analisi dei singoli crediti individualmente significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.

I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sono estinti oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tengono in considerazione tutte le clausole contrattuali.

Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni sopra esposte, la differenza fra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata a conto economico come perdita su crediti, salvo che il contratto di cessione non consenta di individuare altre componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Come previsto dal D.Lgs. 139/2015 e dall'OIC 15, nel presente bilancio si è provveduto ad aggiornare i crediti per tenere conto dell'effetto temporale dell'incasso, ove ritenuto significativo. L'Ente si è avvalso della facoltà, prevista dal paragrafo 89 dell'OIC 15 "Disposizioni di prima applicazione", di aggiornare solo i crediti sorti a partire dall'esercizio 2016. Oggetto di aggiornamento sono stati i crediti relativi ai rimborsi spese per procedure esecutive ed i diritti di notifica maturati dall'anno 2016.

Per i crediti afferenti il rimborso spese per procedure esecutive è previsto che, laddove non incassati dai contribuenti, gli stessi siano richiesti agli enti con apposita istanza, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/99, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. A fronte di precedenti richieste agli enti

avanzate ai sensi della presente norma, molti enti non hanno provveduto alla prevista liquidazione. Fanno eccezione l'Agenzia delle Entrate, che almeno per le posizioni tempo per tempo riconciliate ha provveduto al pagamento, ed un limitato numero di altri enti. I crediti restano comunque esigibili a vista nei confronti dei contribuenti; laddove non incassati da questi ultimi - ovvero dagli enti con la procedura di rimborso annuale prevista dall'art. 17 - si ritiene lo saranno comunque non oltre il termine di liquidazione delle cosiddette quote inesigibili. È stata quindi effettuata una stima della data media di incasso e si è provveduto all'attualizzazione di tali crediti al tasso medio della provvista, escludendo i soli crediti vantati verso l'Agenzia delle Entrate e quelli per i quali si presume l'incasso da contribuenti nel breve termine (entro l'anno successivo a quello di iscrizione del credito stesso).

In particolare, la voce accoglie le seguenti tipologie di crediti:

I Crediti per ruoli ante riforma: rappresentano le anticipazioni effettuate a fronte di ruoli scaduti e non riscossi, il cui valore è determinato dal carico del ruolo per le rate scadute al netto del compenso, delle riscossioni effettuate, dei decreti di tolleranza su quote sospese, degli sgravi provvisori concessi e delle quote rimborsate.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 c. 13 del D.L. 203/05, le rate delle anticipazioni effettuate vengono rimborsate a partire dal 31/12/2008 secondo i seguenti piani di ammortamento:

- Erariali: sono restituite in 10 rate annuali di pari importo, al tasso di interesse stabilito per legge;
- Non erariali: le anticipazioni nette - previa svalutazione del 10% degli importi compresi in domande di rimborso presentate alla data di entrata in vigore del Decreto - sono rimborsate in 20 rate annuali, al tasso di interesse stabilito per legge. Tali crediti sono ridotti, con la costituzione di un apposito fondo a rettifica diretta dei crediti, al fine di tener conto delle disposizioni previste dalla legge.

I Crediti per diritti e rimborsi spese su procedure esecutive ante e post riforma sono crediti vantati nei confronti dei contribuenti e degli Enti impositori, iscritti in bilancio per la quota di competenza dell'esercizio, e riguardano:

- crediti per i rimborsi delle spese sostenute per procedure esecutive ante riforma: fissati in via tabellare e iscritti secondo quanto previsto dall'art. 61 del DPR 43/88 e dalle istruzioni del Ministero delle Finanze del 22 ottobre 1991 prot. C.I. 2290 e del 3/7/96 n. 177/E, contabilizzando il solo ammontare posto a carico degli Enti impositori;
- crediti per rimborsi spese art. 17 D.Lgs. 112/99: rappresentano l'importo delle spese per procedure esecutive maturate alla data di redazione del presente bilancio, non rimosse dai contribuenti e ripetibili agli Enti impositori. Tali crediti sono contabilizzati per competenza nel momento in cui matura il diritto al rimborso, in relazione alle procedure esecutive poste in essere nei confronti dei contribuenti e, se inesigibili, sono a carico degli Enti impositori a seguito di presentazione della domanda di inesigibilità della quota.

Tali crediti originano dal sostenimento di spese per il compimento di adempimenti per conto dell'ente impositore, nell'interesse del quale è svolta l'attività di riscossione e sostenuta la spesa oggetto del rimborso; pertanto essi non si originano da corrispettivi per la prestazione di servizi dell'Agente della riscossione.

I crediti per sgravi per indebito: sono rappresentati da crediti verso gli Enti impositori per somme rimborsate ai contribuenti beneficiari di un provvedimento di sgravio in quanto risultate, successivamente al pagamento della cartella da parte del contribuente, indebitamente iscritte a ruolo.

I crediti relativi ad anticipazioni verso altri Enti: derivano da anticipazioni delle riscossioni disciplinate da apposite convenzioni.

I crediti verso la clientela sono rettificati per tenere conto delle difficoltà di esigibilità. La stima del fondo svalutazione crediti avviene sia tramite l'analisi dei singoli crediti, con determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifesta o ragionevolmente prevedibile, che come

stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi non sono mantenuti nella misura in cui siano venuti meno i motivi che li avevano originati.

Crediti verso altri

Nella presente voce sono iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dei crediti. Tali attività sono esposte al valore nominale, che in via ordinaria coincide con il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

I valori giacenti in cassa ed i conti correnti postali liberi sono contabilizzati al valore nominale. I conti correnti postali riportano il saldo contabile delle giacenze postali alla data di chiusura del bilancio. Le poste rilevate per competenza sulla base delle entrate regulate e, per le uscite, delle disposizioni impartite entro la data di riferimento del bilancio, oltreché degli interessi e spese maturati alla data di chiusura del bilancio, sono classificate nelle altre attività e passività.

Ratei e Risconti attivi

I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

La voce risconti attivi accoglie la quota di costi che hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio ma che sono di competenza di esercizi successivi.

PASSIVO

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla chiusura dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

L'entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di chiusura dell'esercizio e non è oggetto di attualizzazione. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l'accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato solo per quelle spese e passività per le quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.

La valutazione è effettuata sulla base degli elementi disponibili. Nella valutazione di tali fondi sono rispettati i criteri generali di prudenza e

competenza, e non si procede alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Sono inclusi gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Nel dettaglio:

Fondi per trattamento di quiescenza e per obblighi simili: sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica.

Fondi per imposte e tasse: comprende gli accantonamenti, determinati in base alle aliquote e alle norme vigenti, a fronte delle imposte sul reddito non ancora liquidate. Le ritenute d'acconto subite sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale tra i Crediti.

Altri fondi per rischi e oneri: comprendono il fondo esuberi, altri fondi del personale, fondi per contenzioso esattoriale, fondi per altri contenziosi e altri rischi ed oneri.

Trattamento di fine Rapporto di lavoro subordinato

Gli accantonamenti effettuati rappresentano le indennità di trattamento di fine rapporto, ove previste, maturate dal personale dipendente in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, al netto di eventuali anticipazioni già corrisposte.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici previsti dalle apposite normative in materia di lavoro dipendente ed è al netto di eventuali anticipazioni corrisposte ai sensi di legge.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.

Debiti verso banche

Nella presente voce figurano tutti i debiti verso banche ed enti finanziari, con esclusione di quelli di natura commerciale.

Sono iscritti al valore nominale.

Altri debiti

Debiti verso clientela

La voce accoglie principalmente i debiti verso clientela ed evidenzia i debiti derivanti dall'attività di riscossione tributi.

Nel dettaglio:

- debiti verso contribuenti per eccedenze da rimborsare: sono relativi alle quote incassate in eccedenza e da rimborsare ai contribuenti;
- debiti verso contribuenti per sgravi da rimborsare: sono relativi ai rimborsi disposti dagli Enti su somme indebitamente iscritte a ruolo e già pagate dal contribuente;
- debiti verso Enti impositori, per somme incassate e da riversare entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- altre partite debitorie: rappresentano i debiti per partite transitorie da attribuire.

I debiti sono originariamente iscritti al valore nominale e rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o quando, come accade per l'Ente, i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono inesistenti o di scarso rilievo.

I debiti sono eliminati in tutto o in parte quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.

Altre passività

Le altre passività sono esposte al valore nominale.

I debiti di natura commerciale sono inizialmente iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati in base al principio della competenza cioè quando le prestazioni sono state effettuate.

I debiti finanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione della società verso la controparte.

Ratei e Risconti passivi

I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Risconti passivi su aggi da definizione agevolata

Nella presente relazione al 31 dicembre 2018 trovano rappresentazione contabile i risconti relativi agli aggi maturati e trattenuti su riscossioni incassate, in applicazione dei provvedimenti di Definizione Agevolata, su cui erano attivi piani di rateizzazioni già concessi ai debitori. Tale trattamento contabile è stato adottato dall'Ente tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONTO ECONOMICO

Le voci sono determinate in base al principio della prudenza e della competenza economica: sono esposti nella relazione al 31 dicembre 2018 solo i profitti effettivamente realizzati e tutte le perdite conseguite anche se non definitive.

Ricavi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (commissioni attive)

Nella presente voce figurano i proventi commissionali correlati all'attività caratteristica, in particolare

- compensi su ruoli e riscossione tributi ed imposte;
- compensi correlati alla notifica delle cartelle ed alle procedure coattive.

I compensi sulla riscossione sono iscritti in base al principio della "competenza-riscossione", che prevede la rilevazione nel conto economico dei compensi all'incasso dei tributi, inteso come momento di perfezionamento del servizio di riscossione.

I diritti di notifica ed i recuperi di spesa per attività coattive previsti come "ripetibili" agli Enti impositori in caso di inesigibilità sono iscritti per competenza in base al criterio della maturazione e comunque in presenza di elementi precisi che permettano di rendere certo il credito. I recuperi di spesa per procedure esecutive non ripetibili agli Enti Impositori sono iscritti in base al principio della competenza-riscossione.

Proventi finanziari (interessi attivi)

Nelle presenti voci sono iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi attivi ed i proventi assimilati relativi a titoli e crediti, nonché eventuali altri interessi.

Costi

Costi per servizi (commissioni passive)

Nella presente voce figurano principalmente oneri commissionali correlati allo svolgimento del servizio di riscossione, in particolare ai servizi di incasso e pagamento.

Oneri finanziari (interessi passivi)

Nelle presenti voci sono iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi passivi e gli oneri assimilati relativi ai debiti, nonché eventuali altri interessi.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

- le imposte correnti;
- la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio;
- la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio.

Le imposte correnti sono calcolate sulla base della realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale e applicando le aliquote d'imposta in vigore alla data di chiusura.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici e il loro valore riconosciuto ai fini fiscali.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio; diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero,

attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.

Si precisa infine che nella parte D – Altre informazioni sono fornite ulteriori informazioni previste dal codice civile e dalla normativa di settore.

▶ PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

▶ ATTIVITÀ

B) IMMOBILIZZAZIONI

B) IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	78.945	75.483	3.462

Di seguito il dettaglio della voce:

B) I IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
I - Immobilizzazioni immateriali	19.004	12.038	6.966
II - Immobilizzazioni materiali	52.785	55.215	(2.430)
III - Immobilizzazioni finanziarie	7.156	8.230	(1.074)
TOTALE	78.945	75.483	3.462

Per quel che riguarda i contenuti della voce, si rinvia al dettaglio che segue:

B. I Immobilizzazioni immateriali

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	19.004	12.038	6.966

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite prevalentemente da diritti di brevetto e immobilizzazioni in corso e acconti.

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
1) Costi d'impianto e di ampliamento	1	2	(1)
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.828	11.011	2.817
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8	8	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.080	1.015	4.065
7) Altre	87	2	85
TOTALE	19.004	12.038	6.966

I diritti di brevetto e le immobilizzazioni in corso sono principalmente riferibili al sistema gestionale unico di riscossione e ai relativi investimenti per

implementazioni e adeguamenti per effetto delle novità normative in materia di riscossione.

Le variazioni intervenute sono rappresentate nel prospetto di flusso che segue:

B) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (valori in euro/mgl)	Costo storico				Ammortamenti accumulati				Valore di bilancio
	Saldo inizio esercizio	Acquisti	Riclassifica	Altre variazioni	Saldo fine esercizio	Fondo inizio esercizio	Ammortamento	Altre variazioni	Fondo fine esercizio
Costi d'impianto e di ampliamento	975				975	(973)	(1)		(974)
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	94.067	13.256	765	(17)	108.071	(83.056)	(11.194)	7	(94.243)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11				11	(3)	(1)	1	(3)
Avviamento	50				50	(50)			(50)
Immobilizzazioni in corso e acconti	1.015	4.843	(765)	(13)	5.080				5.080
Altre	280	109			389	(278)	(23)	(1)	(302)
di cui miglione su beni di terzi	-	109			109	-	(22)		(22)
TOTALE	96.398	18.208	-	(30)	114.576	(84.360)	(11.219)	7	(95.571)
									19.004

I diritti di brevetto e le immobilizzazioni in corso sono principalmente riferibili agli investimenti relativi a sviluppi software ed alla manutenzione evolutiva finalizzati alla digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei servizi erogati a cittadini e imprese, ed a rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, in ottica di miglioramento continuo e di costante adeguamento all'evoluzione della normativa del settore.

In particolare, per quello che riguarda i servizi ai contribuenti, nel corso del 2018 gli investimenti sono stati indirizzati prevalentemente alla realizzazione e gestione del sito web desktop e mobile, del servizio Scrivania di Sportello ed ai servizi a supporto della relazione con il contribuente.

Con riferimento ai servizi agli Enti, le attività hanno riguardato l'informatizzazione degli Enti non telematici, al fine di allineare i servizi istituzionali all'evoluzione della normativa in materia.

Nell'ambito dei servizi di supporto alla Riscossione, sono stati effettuati interventi volti ad assicurare il rispetto della compliance all'evoluzione della normativa in materia di riscossione e a migliorare i processi di riscossione, riducendo l'effetto invasivo nei confronti del contribuente e aumentando l'efficienza delle procedure.

Infine, nell'ambito dei servizi informativi per la gestione aziendale, sono proseguiti gli interventi di sviluppo e manutenzione dei servizi a supporto dei processi corporate come ad esempio quelli relativi al sistema ERP (Enterprise Resource Planning) ed al servizio di Gestione Documentale.

B. II Immobilizzazioni materiali

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	52.785	55.215	(2.430)

Di seguito il dettaglio della voce per categorie di cespiti:

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
1) Terreni e Fabbricati	47.759	49.405	(1.646)
2) Impianti e macchinari	327	203	124
4) Altri beni	4.699	5.607	(908)
TOTALE	52.785	55.215	(2.430)

Le immobilizzazioni materiali sono costituite principalmente dagli immobili strumentali di proprietà dell'Ente e dalle dotazioni di mobili, arredi e attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici nonché dagli investimenti in infrastrutture tecnologiche ICT indirizzate a perseguire obiettivi di standardizzazione delle infrastrutture e dei processi ICT e, al contempo, garantire la riduzione dei costi operativi.

Le variazioni intervenute sono rappresentate nel prospetto di flusso che segue:

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (valori in euro/mgl)	Costo storico					Ammortamenti accumulati			Valore di bilancio
	Saldo inizio esercizio	Acquisti	Riclassifica	Altre variazioni	Saldo fine esercizio	Fondo inizio esercizio	Ammortamento	Altre variazioni	
Terreni e fabbricati	66.760				66.760	(17.355)	(1.646)		47.759
Impianti e macchinari	14.719	253		(3)	14.969	(14.515)	(130)	3	327
Attrezzature industriali e commerciali									
Altri beni	59.827	987		(627)	60.187	(54.220)	(1.856)	588	4.699
TOTALE	141.306	1.240		(630)	141.916	(86.090)	(3.632)	591	52.785

B. III Immobilizzazioni finanziarie

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	7.156	8.230	(1.074)

Segue il dettaglio della composizione della voce relativa alle immobilizzazioni finanziarie:

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
1. Partecipazioni	165	304	(139)
2. Crediti	2.501	2.602	(101)
3. Altri titoli	4.490	5.324	(834)
TOTALE	7.156	8.230	(1.074)

Con riferimento alle Partecipazioni si fornisce il dettaglio del valore delle partecipazioni di cui Agenzia delle entrate-Riscossione risulta titolare:

B) III 1. PARTECIPAZIONI d-bis) altre imprese (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Riscossione Sicilia SpA	5	5	-
Stoà SpA	107	135	(28)
Gecap SpA	52	145	(93)
Global Service Solofra SpA	1	19	(18)
Sogesi SpA	0	0	-
TOTALE	165	304	(139)

Tali partecipazioni erano in precedenza possedute da Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di riscossione SpA.

Si segnala, come meglio dettagliato nella voce di conto economico D. 19) Svalutazioni, che nel corso del 2018 è stata rilevata una svalutazione di tali partecipazioni al fine di allineare il valore di iscrizione in bilancio a quello delle quote di partecipazione di Patrimonio Netto possedute.

Nel seguito il dettaglio delle relative quote di partecipazione con evidenza del valore del Patrimonio Netto riferito all'ultimo bilancio approvato.

DENOMINAZIONE SOCIETÀ' (valori in euro)	SEDE	CAPITALE SOCIALE	RISULTATO DI ESERCIZIO	% DI POSSESSO	PATRIMONIO NETTO	PN DI COMPETENZA	VALORE DI BILANCIO AL 31/12/18
Gecap SpA in liquidazione (*)	Foggia	1.499.388	(89.717)	37,25%	140.438	52.313	52.313
Global Service SpA in liquidazione (*)	Solofra (AV)	120.000	(859)	16,00%	4.753	760	760
Sogesi SpA in liquidazione (*)	Palermo	36.151.500	(179.671)	10,00%	(166.925.593)	(16.692.559)	1
Riscossione Sicilia SpA (**)	Palermo	12.643.575	2.750.280	0,04%	15.393.855	6.158	5.270
Stoà SpA Società consortile per azioni (*)	Ercolano (NA)	1.982.313	(310.371)	9,2%	1.161.265	106.802	106.801

* Ultimi dati disponibili=Bilancio al 31/12/2017

165.145

** Ultimi dati disponibili=Bilancio al 31/12/2016

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), sono state avviate le attività finalizzate all'alienazione della partecipazione detenuta nella società Stoà S.c.p.a., atteso che la società non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni detenute - la G.E.CAP. Gestioni Esattoriali della Capitanata Spa, la Global Service Solofra Spa e la Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. Spa - sono società poste in liquidazione e, pertanto, già rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 20, comma 1, del citato D.Lgs. n. 175/2016.

Infine, la Riscossione Sicilia SpA - essendo incaricata di gestire il servizio pubblico di riscossione nella Regione Sicilia anche ai sensi dell'art. 3 comma 29 bis del D.L. n. 203/2005 - è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, anche in relazione alle finalità perseguite dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, quale ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, mantiene la propria partecipazione, pur residuale, al capitale della società.

Con riferimento ai Crediti la voce si riferisce ai depositi cauzionali versati, in particolare, nell'ambito della locazione di immobili:

B) III 2. CREDITI d-bis) verso altri (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Depositi cauzionali affitti	1.792	1.883	(91)
Depositi cauzionali altri	671	691	(20)
Depositi cauzionali su utenze	38	28	10
TOTALE	2.501	2.602	(101)

Con riferimento agli Altri Titoli, il dettaglio della voce è il seguente:

B) III 3. ALTRI TITOLI (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Titoli di Stato italiano (QUOT.)	34	34	-
Altri Titoli a reddito fisso	4.456	5.290	(834)
TOTALE	4.490	5.324	(834)

La voce si riferisce principalmente a obbligazioni non quotate di Intesa San Paolo già presenti nei portafogli degli ex concessionari.

La variazione in diminuzione è riferita ai rimborsi su obbligazioni effettuati nell'esercizio dall'emittente.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) ATTIVO CIRCOLANTE	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	2.691.544	2.929.315	(237.771)

Il dettaglio della voce C) Attivo Circolante, è esposto nel seguito.

C) ATTIVO CIRCOLANTE (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
II Crediti	2.661.485	2.780.951	(119.466)
IV Disponibilità liquide	30.059	148.364	(118.305)
TOTALE	2.691.544	2.929.315	(237.771)

C. II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

C. II CREDITI	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	2.661.485	2.780.951	(119.466)

I crediti sono così composti:

C. II CREDITI (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
1) Verso clienti	2.254.464	2.331.093	(76.629)
5-bis) Crediti tributari	37.853	26.413	11.440
5-ter) Imposte anticipate	-	10.014	(10.014)
5-quater) Verso altri	369.168	413.431	(44.263)
TOTALE	2.661.485	2.780.951	(119.466)

C. II 1) Verso clienti

La voce si riferisce principalmente ai crediti derivanti dall'attività di riscossione tributi, al netto delle rettifiche di valore apportate, ai crediti verso clienti commerciali, ai crediti tributari e a crediti diversi.

Di seguito il dettaglio della voce:

C.II.1. CREDITI VERSO CLIENTI (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Crediti per sgravi per indebitato	163.615	271.211	(107.596)
Crediti per anticipazioni altri enti	7.465	14.048	(6.583)
Crediti per ruoli ante riforma	195.425	215.436	(20.011)
Crediti per recupero spese di notifica	495.927	458.368	37.559
Crediti diritti rimborsi spese procedure esecutive ante e post riforma	1.507.498	1.514.411	(6.913)
Crediti verso clienti	29.517	34.509	(4.992)
Altri crediti attività di riscossione	287.609	255.633	31.976
F.do svalutazione crediti ex obbligo non Erariali	(17.082)	(17.284)	202
F.do svalutazione crediti di riscossione	(415.510)	(415.239)	(271)
TOTALE	2.254.464	2.331.093	(76.629)

- ✓ La voce Crediti per sgravi per indebitato accoglie i crediti verso gli Enti impositori per somme da recuperare a seguito di rimborsi effettuati ai contribuenti derivanti dalla concessione di sgravi per somme indebitamente iscritte a ruolo. Il decremento è principalmente riferibile al recupero di alcuni sgravi rimborsati di importo rilevante.
- ✓ La voce Crediti per anticipazioni altri enti si riferisce alle anticipazioni erogate agli Enti non erariali sulla base di apposite convenzioni. Le somme anticipate sono parametrize ai volumi di riscossione previsti.
- ✓ La voce Crediti per ruoli ante riforma riguarda il credito, rimborsato annualmente dal MEF in base a specifico piano di rimborso, in applicazione di quanto previsto dal D.L. 203/05; si riferisce ai crediti per le anticipazioni versate agli Enti impositori in vigore dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", per rate scadute prima del 26/02/1999. L'importo rappresenta il valore lordo del credito, che deve essere nettato della svalutazione del 10% relativa ai crediti verso Enti non erariali prescritta anch'essa dal D.L. 203/05 ed esposta tra le svalutazioni dei crediti in tabella.
- ✓ La voce Crediti per recupero spese di notifica accoglie i crediti relativi alla rilevazione per competenza del rimborso per spese di notifica (da

richiedere all'ente impositore alla presentazione della dichiarazione di inesigibilità), secondo le previsioni dell'art. 17 c. 7 ter⁴ del D.Lgs. 112/99.

In particolare sono state rilevate sia le spese vive di notifica, valorizzate nella loro misura minima, per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito dalla L 214/2011, sia i diritti di notifica spettanti per l'attività svolta successivamente.

A seguito, infatti, dell'entrata in vigore della L 214/2011, è stato superato il concetto di rimborso delle "spese vive" di notifica e adottato, anche nei casi in cui il relativo onere sia a carico dell'ente creditore, il diritto tabellare determinato periodicamente da Decreto Ministeriale e oggi pari a € 5,88.

Con riferimento alle previsioni normative introdotte dall'art. 4 del D.L. 119/2018, si rinvia a quanto rappresentato nel relativo paragrafo della relazione sulla gestione "Rimborso dei diritti di notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018".

- ✓ La voce Crediti diritti rimborsi spese esecutive ante e post riforma accoglie i crediti maturati per competenza nei confronti dei contribuenti e vantabili, in caso di inesigibilità, nei confronti degli enti impositori, per il recupero delle spese sostenute per attività specifiche rivolte all'incasso di ruoli.

I crediti vengono nettati dal relativo fondo svalutazione, rappresentato in tabella.

A partire dal 2013 sono state perfezionate le richieste di rimborso dei crediti maturati anno per anno a partire dall'esercizio di competenza 2011, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 112/99.

I rimborsi contabilizzati sono principalmente riferiti alle somme erogate dall'Agenzia delle Entrate, mentre per gli altri enti sono in corso specifiche iniziative di recupero. Per il relativo dettaglio si rinvia a quanto specificato nel paragrafo "Stato Patrimoniale Riclassificato".

Con riferimento alle previsioni normative introdotte dall'art. 4 del D.L. 119/2018, che al comma 1 prevede l'annullamento automatico, a far data

⁴ Nella formulazione previgente le modifiche introdotte dall'art. 9 del D.Lgs. 159 del 24 settembre 2015.

dal 31 dicembre 2018, delle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e che alla data del 24 ottobre 2018 risultavano di importo residuo fino a mille euro, per i rimborsi spese su procedure esecutive di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 112/99 il comma 3 della sopra citata disposizione normativa prevede il rimborso ventennale della pretesa creditoria a far data dal 30 giugno 2020.

- ✓ La voce Crediti verso clienti – altri si riferisce principalmente a partite viaggianti in attesa di accredito sul c/c bancario e a crediti verso clienti relativi al riaddebito di oneri sostenuti nell'ambito dell'attività di fiscalità locale;
- ✓ La voce Fondo svalutazione crediti fa riferimento a:
 - fondo svalutazione relativo ai crediti ex obbligo v/enti non erariali, commentato nella corrispondente voce di credito;
 - altri fondi rettificativi, principalmente previsti a copertura del rischio legato alla recuperabilità dei crediti iscritti per preavvisi di fermo inesitati in corso di accertamento;
 - altri fondi di svalutazione costituiti per fronteggiare il dubbio esito di quote residuali delle procedure di richiesta e incasso di crediti per rimborsi spese vantati nei confronti degli enti impositori;
 - ulteriori svalutazioni determinate forfettariamente per fronteggiare i rischi su crediti per diritti e rimborsi spese procedure esecutive.

Le variazioni rispetto al 31 dicembre 2017 sono da riferirsi alle dinamiche del periodo dell'attività di riscossione.

C. II 5-bis) Crediti tributari

I crediti tributari si compongono come segue:

C.II.5-BIS) CREDITI TRIBUTARI (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
IRES a credito	18.431	21.620	(3.189)
IRAP a credito	9.784	-	9.784
IVA a credito	8.011	3.150	4.861
Altri crediti v/Erario	1.627	1.643	(16)
TOTALE	37.853	26.413	11.440

La voce accoglie principalmente il saldo dei crediti IRES , IRAP come risultanti dalla liquidazione delle imposte riferite all'esercizio 2018 ovvero il saldo dell'IVA al 31 dicembre 2018.

I maggiori crediti IRAP e IVA al 31 dicembre 2018 sono riferibili ai relativi acconti.

C. II 5-ter) Imposte anticipate

C.II.5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
IRAP c/imposte anticipate	-	-	-
IRES c/imposte anticipate	-	10.014	(10.014)
TOTALE	-	10.014	(10.014)

Al 31/12/2018 le imposte anticipate residue sono state completamente assorbite nell'esercizio per effetto della regolazione delle poste contabili tassate negli esercizi precedenti.

L'effetto a conto economico delle imposte anticipate è pari ad euro 10 milioni.

Considerata infatti la visione prospettica del settore e l'evoluzione prevedibile della gestione, non sono state stanziare imposte anticipate.

L'iscrizione delle imposte anticipate è subordinata al fatto che vi sia ragionevole certezza della realizzazione di redditi imponibili futuri, ossia nel caso in cui sia possibile determinare una proiezione dei risultati fiscali per un periodo ragionevole di tempo tale da consentire l'assorbimento di tali iscrizioni.

Tenuto conto dell'ammontare (circa 460 milioni di euro) e della natura dei fondi tassati (su contenzioso esattoriale e su crediti riferiti alla c.d. inesigibilità) a cui si riferiscono gli accantonamenti indeducibili, da cui scaturirebbe principalmente l'iscrizione delle imposte anticipate dell'Ente, non sono state rilevate imposte anticipate, in quanto ritenute non recuperabili nel medio lungo periodo, come

peraltro confermato dal trend dell'esercizio che vedrebbe iscrizioni maggiori degli utilizzi.

C. II 5-quater) verso altri

Con riferimento alla voce Crediti verso altri, segue la tabella di dettaglio con evidenza delle principali componenti:

C.II.5-QUATER) VERSO ALTRI (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Crediti v/ex soci cedenti per clausole di indennizzo	103.027	103.687	(660)
Crediti verso cessati esattori	29.861	29.861	-
Crediti verso poste per c/c vincolati	93.495	96.911	(3.416)
Crediti verso poste e banche per pignoramenti subiti	92.017	71.915	20.102
Crediti diversi	54.558	111.057	(56.499)
Fondo svalutazione crediti verso altri	(3.790)	0	(3.790)
TOTALE	369.168	413.431	(44.263)

I crediti verso ex soci per indennizzi sono relativi agli importi richiesti in applicazione delle clausole di indennizzo previste nei contratti di cessione delle ex concessionarie.

In applicazione di tali garanzie, i venditori si sono impegnati a mantenere indenne l'acquirente da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza passiva o minusvalenza rispetto alla situazione patrimoniale di cessione che possa manifestarsi in capo all'acquirente. Pertanto, a partire dall'esercizio 2006, gli Agenti della riscossione hanno proceduto all'attivazione delle richieste di indennizzo a fronte di eventi di competenza ante cessione, al netto dell'ammontare di eventuali fondi appostati nelle situazioni patrimoniali di cessione, nonché al netto di eventuali sopravvenienze attive di spettanza dei venditori.

Tali crediti risultano iscritti a fronte di fattispecie per le quali è contrattualmente prevista l'attivazione degli indennizzi; si ritiene pertanto che gli stessi siano certi e valutati al presumibile valore di realizzo.

In via prevalente tali crediti sono nei confronti di primari gruppi bancari ex soci.

A partire dal mese di ottobre 2012 sono stati avviati appositi incontri (tavoli tecnici) con le principali controparti bancarie per l'analisi congiunta delle richieste di indennizzo, al fine di agevolare gli scambi di informazioni di natura contabile, documentale e giuridica sulle richieste effettuate.

Ciò con l'obiettivo di consentire a ciascuna delle parti di meglio valutare e rappresentare l'insieme della documentazione, le risultanze contabili e le valutazioni di fatto e di diritto a supporto delle rispettive pretese ed eccezioni, affinché, al termine dei lavori, i rispettivi organi deliberanti possano assumere determinazioni in ordine alla complessa materia del contendere.

Sulla base dell'attuale stato dei lavori si prevede che entro la data di approvazione del bilancio del corrente esercizio si giunga alla definizione della fattispecie.

I crediti verso cessati esattori sono relativi all'attività svolta dall'Ente sui ruoli ex obbligo da questi anticipati.

I crediti verso Poste per conti correnti vincolati accolgono i saldi dei conti correnti bancari e postali vincolati, tenuto conto degli obblighi di riversamento delle somme riscosse previsti dalla normativa di riscossione (in particolare l'art. 22 del D.Lgs. 112/99). La variazione del saldo, quindi, è da riferirsi alle giacenze di fine esercizio delle somme incassate, da lavorare e riversare nei termini di legge.

I crediti verso banche e Poste per pignoramenti subiti accolgono tutte le somme vincolate per effetto delle notifiche a banche e Poste di atti di pignoramento relativi al contenzioso esattoriale in essere con gli enti impositori e solidalmente con l'Agente della riscossione. Tali importi vengono svincolati sulla base dell'aggiornamento delle sentenze.

I crediti diversi sono riferiti principalmente a partite viaggianti in attesa di accredito sul c/c bancario, a partite in corso di riconciliazione e a crediti verso clienti per il riaddebito di oneri sostenuti nell'ambito dell'attività di fiscalità locale. Il decremento è riferibile principalmente alla riconciliazione di tali partite.

C. IV Disponibilità liquide

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	30.059	148.364	(118.305)

Il saldo della voce si riferisce principalmente alle disponibilità presenti sui conti correnti bancari e postali, accesi per accogliere gli incassi della riscossione nei casi previsti dalla normativa di riferimento, e residualmente alle giacenze presenti nelle casse degli sportelli dell'Ente, secondo il dettaglio che segue:

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Depositi bancari	16.702	137.048	(120.346)
Depositi postali	9.372	8.609	763
Denaro e valori in cassa	3.985	2.707	1.278
TOTALE	30.059	148.364	(118.305)

I saldi rappresentati sono principalmente riferiti a somme riscosse e da riversare nella prima decade del mese di gennaio 2019.

Per il commento della variazione del saldo dei depositi dei due esercizi si rinvia al commento della voce Debiti verso banche della presente Nota Integrativa.

D) RATEI E RISCONTI

D) RATEI E RISCONTI	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	8.175	6.003	2.172

D) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
1) Ratei attivi	49	48	1
2) Risconti attivi	8.126	5.955	2.171
TOTALE	8.175	6.003	2.172

I risconti attivi riguardano principalmente canoni di locazione e premi di assicurazione, registrati per il rispetto delle effettive competenze degli oneri di riferimento, relative agli esercizi successivi al 2018.

► PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	358.564	381.385	(22.821)

A) PATRIMONIO NETTO (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
I Capitale - Fondo di dotazione	354.570	355.733	(1.163)
VI Altre riserve, distintamente indicate	2.749	-	2.749
IX Utili (Perdite) dell'esercizio	1.245	25.652	(24.407)
TOTALE	358.564	381.385	(22.821)
Importo versamento da effettuare a seguito dell'approvazione del bilancio dell'Ente ex art. 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 193 del 2016 - Misure contenimento spesa pubblica	(1.245)	(24.067)	22.822
Importo residuo dell'utile da destinare a riserva patrimoniale	0	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO POST RIVERSAMENTO EX ART. 1 c. 6 bis DL 193/16	357.319	357.319	0

Il patrimonio dell'Ente, come indicato nella tabella di dettaglio, è costituito dal Fondo di Dotazione oltre alle riserve e al risultato di esercizio.

Il Fondo di Dotazione, secondo le indicazioni dell'art. 3 dello Statuto, è costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia confluito nel patrimonio dell'Ente all'atto della sua costituzione.

Segue il prospetto di flusso del patrimonio netto:

PROSPETTO VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO 31 DICEMBRE 2018	Capitale	Altre riserve	Utile (Perdita) d'esercizio	Totale
Saldo iniziale al 01/01/2018	355.733	-	25.652	381.385
Incremento	-	25.652	(25.652)	(0)
Incremento da destinazione risultato d'esercizio		25.652	(25.652)	(0)
Altri incrementi				-
Decremento	(1.163)	(22.903)	-	(24.066)
Versamento art.1c.6 bis DL 193/2016- contenimento spesa pubblica	(1.163)	(22.903)		(24.066)
Altri decrementi				-
Utile (Perdita) d'esercizio			1.245	1.245
Saldo finale al 31/12/2018	354.570	2.749	1.245	358.564

Nel flusso viene rappresentato il decremento figurativo dell'importo vincolato di 1.162.330 euro del Fondo di Dotazione per effetto del versamento effettuato il 7

febbraio 2018 a riscontro degli utili registrati nel bilancio consolidato al 30 giugno 2017 delle ex società del Gruppo Equitalia in applicazione della normativa sul contenimento della spesa pubblica. Inoltre, viene rappresentato anche il versamento effettuato il 10 luglio 2018, ad esito dell'approvazione da parte del MEF del bilancio di Agenzia delle entrate – Riscossione al 31 dicembre 2017.

L'importo, pari a Euro 22.903.637, era vincolato nella proposta di destinazione del risultato del bilancio d'esercizio, al riversamento all'Erario in applicazione dell'art. 1 comma 6 bis del D.L. 193/2016.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	400.592	371.480	29.112

La voce fondi per rischi e oneri accoglie somme accantonate per fronteggiare perdite o passività di esistenza certa o probabile, per le quali, alla chiusura dell'esercizio, non è determinabile l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Segue dettaglio della voce:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	452	465	(13)
2) Per imposte, anche differite	754	788	(34)
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-	-
4) Altri	399.386	370.227	29.159
TOTALE	400.592	371.480	29.112

B. 1) per il trattamento di quiescenza e obblighi simili

Il Fondo per trattamento di quiescenza è relativo a fondi pensionistici integrativi istituiti in precedenti Aziende del Gruppo Equitalia estinte con la costituzione dell'Ente.

Segue la movimentazione dell'esercizio:

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI (valori in euro/mgl)	TOTALE
Saldo inizio esercizio	465
Incrementi	51
Accantonamenti	51
Altre variazioni in aumento	
Decrementi	(64)
Utilizzi	(64)
Altre variazioni in diminuzione	
Saldo fine esercizio	452

B. 2) per imposte, anche differite

Il Fondo per imposte differite è riferito alle imposte differite rilevate alla data di chiusura dell'esercizio.

FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE (valori in euro/mgl)	FONDO IMPOSTE DIFFERITE IRAP	FONDO IMPOSTE DIFFERITE IRES	TOTALE
Saldo inizio esercizio	119	669	788
Incrementi	-	-	-
Accantonamenti			-
Altre variazioni in aumento			-
Decrementi	(5)	(29)	(34)
Utilizzi	(5)	(29)	(34)
Altre variazioni in diminuzione	(0)		(0)
Saldo fine esercizio	114	640	754

B. 4) Altri

La voce Altri fondi è così dettagliata:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - 4) Altri (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Fondi per contenzioso esattoriale	263.480	227.513	35.967
Fondi per altri contenziosi	16.247	16.684	(437)
Altri fondi	119.660	126.030	(6.370)
TOTALE	399.387	370.227	29.160

I fondi per contenzioso esattoriale accolgono gli stanziamenti effettuati a fronte dei rischi di soccombenza relativi alle cause in corso inerenti all'attività di riscossione.

I fondi per altri contenziosi sono inerenti agli accantonamenti effettuati a fronte di contenziosi di natura non esattoriale.

Gli altri fondi sono rilevati per fronteggiare i rischi oneri/operativi correlati all'attività caratteristica.

Di seguito la movimentazione dell'esercizio:

ALTRI FONDI (valori in euro/mgl)	FONDI PER CONTENZIOSO ESATTORIALE	FONDI PER ALTRI CONTENZIOSI	ALTRI FONDI	TOTALE
Saldo inizio esercizio	227.513	16.684	126.030	370.227
Incrementi	38.884	2.871	6.996	48.751
Accantonamenti	38.873	2.871	6.996	48.740
Altre variazioni in aumento	11			11
Decrementi	(2.917)	(3.308)	(13.366)	(19.591)
Utilizzi	(821)	(1.411)	(13.328)	(15.560)
Altre variazioni in diminuzione	(2.096)	(1.897)	(38)	(4.031)
Saldo fine esercizio	263.480	16.247	119.660	399.387

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	14.204	13.926	278

La voce accoglie gli accantonamenti e gli utilizzi per il trattamento di fine rapporto del personale non iscritto al fondo speciale per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte indirette di cui alla L. 337/58, gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Di seguito la movimentazione dell'esercizio:

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (valori in euro/mgl)	TOTALE
Saldo inizio esercizio	13.926
Incrementi	623
Accantonamenti	405
Altre variazioni in aumento	218
Decrementi	(345)
Utilizzi	(345)
Altre variazioni in diminuzione	
Saldo fine esercizio	14.204

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	1.861.296	2.123.381	(262.085)

La voce è così dettagliata:

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
4) Debiti verso banche	810.246	1.101.605	(291.359)
5) Debiti verso altri finanziatori	15.505	16.568	(1.063)
7) Debiti verso fornitori	117.989	96.946	21.043
12) Debiti tributari	760	6.411	(5.651)
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.058	2.653	1.405
14) Altri debiti	912.738	899.198	13.540
TOTALE	1.861.296	2.123.381	(262.085)

D. 4) Debiti verso banche

4) Debiti verso banche (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Debiti verso banche a vista	328.586	66	328.520
Banche c/c finanziamento	300.000	900.000	(600.000)
Linee di credito per copertura anticipazione ex obbligo	181.660	201.539	(19.879)
TOTALE	810.246	1.101.605	(291.359)

Tenuto conto che il saldo dei crediti per Depositi Bancari rappresentato nella voce Disponibilità Liquide è pari a circa 137 milioni di euro al 31 dicembre 2017 e a circa 17 milioni di euro al 31 dicembre 2018, l'esposizione debitoria effettiva verso banche si riduce da circa 763 milioni al 31 dicembre 2017 a circa 612 milioni di euro al 31 dicembre 2018.

La contrazione dei debiti verso le banche, per effetto dell'assorbimento dell'indebitamento verso gli istituti di credito, è principalmente conseguenza degli incassi da Definizione Agevolata.

In generale, la composizione della voce è la seguente:

- debiti verso banche su c/c di finanziamento che si riferiscono alle operazioni di finanziamento nella forma tecnica a breve termine di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre 2018;
- debiti verso banche a vista, che si riferiscono allo scoperto di conto corrente alla data del 31 dicembre 2018 come forma residuale di provvista finanziaria;
- debiti per linee di credito per la copertura dell'anticipazione ex obbligo che si riferiscono, invece, ai finanziamenti erogati dalle banche ex socie alle condizioni e al tasso debitore previsti dal D.L. 203/05, a copertura dei corrispondenti crediti iscritti nell'Attivo Circolante – Voce Crediti verso Clienti.

Con riferimento alla provvista a breve termine, l'esposizione finanziaria media su base annua risulta inferiore, per entrambi gli esercizi a confronto, al limite fissato per il ricorso

all'anticipazione di cassa, pari di norma ai 12/12 dei ricavi dell'esercizio, rappresentati nello schema di conto economico riclassificato pro forma esposto nella Relazione sulla Gestione.

D. 5) Debiti verso altri finanziatori

5) Debiti verso altri finanziatori (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Debiti per finanziamenti CDP	15.505	16.568	(1.063)
TOTALE	15.505	16.568	(1.063)

I debiti verso altri finanziatori accolgono il debito residuo per finanziamenti per l'acquisto di immobili ad uso ufficio contratti con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, che si decrementano per effetto dei pagamenti effettuati nell'esercizio.

D. 7) Debiti verso fornitori

7) Debiti verso fornitori (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Debiti verso fornitori	15.054	15.055	(1)
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	102.935	81.891	21.044
TOTALE	117.989	96.946	21.043

I debiti verso fornitori, pari a 118,0 milioni di euro, sono per lo più riferiti a fatture da ricevere per un importo pari a 103,0 milioni di euro, relative ad acquisti di competenza dell'esercizio. La restante quota di debiti verso fornitori è relativa a fatture in lavorazione, per le quali sono in corso gli adempimenti di verifica, previsti dalla normativa per i soggetti pubblici, propedeutici al pagamento. L'indice di tempestività dei pagamenti dell'ente nell'esercizio registra mediamente un anticipo del pagamento rispetto ai termini contrattuali.

D. 12) Debiti tributari

12) Debiti tributari (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Debiti per imposte IRAP	-	5.761	(5.761)
Debiti per imposte IRES	-	-	-
IVA a debito	-	-	-
Debiti per ritenute fiscali	760	650	110
TOTALE	760	6.411	(5.651)

I debiti tributari sono costituiti da ritenute fiscali operate nel mese di dicembre 2018 e versate nel mese di gennaio 2019.

D. 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Debiti verso INPS	2.381	2.633	(252)
Debiti verso Inail	1.677	20	1.657
TOTALE	4.058	2.653	1.405

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale si riferiscono prevalentemente agli oneri previdenziali figurativi sull'accertamento delle competenze del personale maturate alla data di chiusura dell'esercizio.

D. 14) Altri debiti

14) Altri debiti (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Debiti per somme incassate da riversare	299.844	257.763	42.081
Debiti per somme incassate da lavorare	279.187	291.013	(11.826)
Debiti verso cessati esattori	27.278	27.308	(30)
Debiti infruttiferi per trasformazione strumenti partecipativi	144.250	144.250	-
Altre partite debitorie	162.179	178.864	(16.686)
TOTALE	912.738	899.198	13.540

Gli altri debiti si riferiscono principalmente:

- a debiti per somme incassate da riversare agli Enti impositori per incassi pervenuti in prossimità della fine del mese di dicembre 2018, riversati nel mese di gennaio 2019;
- a debiti per somme incassate da lavorare per somme incassate pervenute tramite canali diversi dallo sportello (principalmente conti correnti postali e bancari e somme incassate dagli ufficiali di riscossione), per i quali è necessaria una specifica lavorazione per la corretta imputazione, che avviene successivamente alla data del 31 dicembre 2018;

- a debiti infruttiferi per trasformazione di strumenti partecipativi. Tali strumenti erano stati emessi da Equitalia SpA nel 2008 e nel 2009 ai soci cedenti al fine del regolamento del prezzo delle partecipazioni nelle Società ex-concessionarie del servizio nazionale di riscossione, come disposto dall'art. 3 del D.L. 203/05 convertito in legge dall'art. 1 della L. 248/05. Nel mese di giugno 2017, prima della costituzione dell'Ente, tali strumenti sono stati cancellati e trasformati in debiti infruttiferi nei confronti degli ex strumentisti Agenzia delle Entrate (per euro 73.567.500,00 pari al 51% dei titoli emessi) ed INPS (per euro 70.682.500,00 pari al 49% dei titoli emessi).

E) RATEI E RISCONTI

E) RATEI E RISCONTI	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	144.008	120.629	23.379

E) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
Ratei passivi	727	5.769	(5.042)
Risconti passivi	143.281	114.860	28.421
TOTALE	144.008	120.629	23.379

La voce si riferisce principalmente ai risconti passivi rilevati a fronte degli aggi "anticipati" incassati per effetto di una specifica fattispecie della Definizione Agevolata. La rilevazione contabile è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nell'esercizio viene registrato un incremento per effetto della rilevazione dei risconti riferiti agli incassi da definizione Agevolata 2018, al netto della ricaduta dei risconti di competenza del 2018, ma rettificati su incassi 2017.

▶ PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Come anticipato nella sezione delle Politiche Contabili, nelle tabelle di conto economico che seguono, i saldi a raffronto sono quelli relativi al secondo semestre 2017, tenuto conto che l'Ente è stato istituito il primo luglio 2017.

La variazione rappresentata, quindi, non è significativa ai fini dell'analisi dell'andamento degli oneri e dei proventi rispetto al periodo precedente, per la quale si rinvia al conto economico pro – forma e ai relativi commenti contenuti nel paragrafo “Conto Economico Riclassificato” della Relazione sulla Gestione

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	911.231	700.874	210.357

La voce è così dettagliata:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (valori di euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	843.400	670.400	173.000
5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	67.831	30.474	37.357
TOTALE	911.231	700.874	210.357

A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni (valori di euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Aggi riscossione ruoli	621.805	576.161	45.644
Rimborsi spese riscossione ruoli	112.672	41.601	71.071
Diritti di notifica riscossione ruoli	68.976	30.297	38.679
Ricavi riscossione distinte di riversamento	32.366	18.182	14.184
Ricavi fiscalità locale territoriale	7.581	4.159	3.422
TOTALE	843.400	670.400	173.000

Gli aggi da riscossione ruoli rappresentano la remunerazione dell'Ente, prevista dalla normativa di comparto per il ristoro degli oneri di funzionamento del sistema della riscossione e sono commisurate al totale delle somme effettivamente riscosse.

La misura di tale aggio, a partire dai ruoli emessi dal primo gennaio 2016, è pari al 6% del volume riscosso.

Nell'esercizio di riferimento, tali aggi hanno recepito:

- la rilevazione degli aggi di competenza dell'esercizio, per 34,3 milioni di euro, riscontati nel 2017 per tener conto dell'impatto straordinario generato sull'andamento delle riscossioni dalla Definizione Agevolata. Tale intervento normativo ha modificato i piani di rateizzazione già concessi ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli e quindi la serie storica degli incassi e dei relativi "aggi" e ha introdotto un "ricavo anticipato" rispetto alla sua maturazione originaria. La rilevazione dei risconti ha permesso di ripristinare le competenze originarie. La modalità di contabilizzazione è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la rilevazione della rettifica di aggi per 62,8 milioni di euro sugli incassi 2018 calcolata sulla base degli stessi principi di riallineamento dei ricavi secondo le competenze originarie definite dai piani di rateazione.

I rimborsi spese e diritti di notifica si riferiscono:

- ai compensi maturati nell'esercizio per i rimborsi delle spese sostenute per la riscossione in via esecutiva, iscritti per la parte riscossa dai contribuenti o da riscuotere, a seguito di discarico, dagli Enti impositori.
- ai rimborsi delle spese di notifica delle cartelle esattoriali, sia per la parte riscossa dai contribuenti che per la parte rilevata per competenza, da riscuotere anch'essa dagli enti impositori.

I ricavi di riscossione per distinte di versamento si riferiscono alle commissioni attive per riscossioni da distinte di versamento Mod. F23 effettuate per il tramite degli intermediari creditizi o direttamente allo sportello. A tali commissioni attive

si contrappongono quelle passive, riconosciute agli intermediari per le riscossioni effettuate per loro tramite, e in particolare gli oneri su deleghe bancarie per versamenti eseguiti dai contribuenti, esposti tra i costi per servizi.

I ricavi per fiscalità locale si riferiscono alle commissioni applicate su avvisi bonari di pagamento per la riscossione dei tributi locali, a prescindere dalla natura del tributo riscosso.

A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Proventi per servizi informatici e supporto alla riscossione	14.331	8.224	6.107
Contributo Ag. delle entrate ex D.Lgs. 159/2015	-	-	-
Altri ricavi	10.708	8.465	2.243
Eccedenze e rettifiche di fondi esercizi precedenti	42.792	13.785	29.007
TOTALE	67.831	30.474	37.357

I proventi per servizi informatici e supporto alla riscossione si riferiscono alle prestazioni rese su F24 ed altri servizi di supporto riferiti ad altri Enti di competenza dell'esercizio.

Inoltre, tra gli altri ricavi, vengono rilevati i proventi riferiti alla liberazione di fondi, risultati eccedentari, accantonati nel corso degli esercizi precedenti.

A tal proposito si segnala l'assorbimento per 28 milioni di euro del fondo svalutazione, costituito negli esercizi pregressi, a fronte del rischio di esigibilità su crediti per rimborsi spese su cartelle completamente azzerate a seguito del pagamento del solo tributo. Una parte di tali cartelle, infatti, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 4 comma 1 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", che ha disposto lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. A seguito dell'annullamento di tali debiti, sulla base del comma 3 dello stesso art. 4, sarà effettuato il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate con onere a carico del bilancio dello Stato e su istanza presentata da parte dell'Ente entro il 31 dicembre 2019. Tenuto conto, quindi, dell'intervenuta certezza di esigibilità di tali crediti,

il fondo svalutazione, costituito su tale tipologia di rimborsi spese, è stato assorbito per il venir meno delle condizioni di incertezza.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	890.394	499.085	391.309

La voce è così composta:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.394	781	613
7. Per servizi	156.566	84.780	71.786
8. Per godimento di beni di terzi	54.521	27.570	26.951
9. Per il personale	494.353	250.983	243.370
10. Ammortamenti e svalutazioni	57.851	20.119	37.732
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12. Accantonamenti per rischi	44.436	65.479	(21.043)
13. Altri accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	81.273	49.373	31.900
TOTALE	890.394	499.085	391.309

Per il commento del contenuto delle singole voci si rinvia ai relativi successivi paragrafi.

B) 6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

B) 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Materiali di consumo e varie d'ufficio	1.384	629	755
Sicurezza nei luoghi di lavoro	8	-	8
Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza	-	-	-
Altre spese	-	1	(1)
Sopravv. passive per materie prime, sussidiarie e di consumo	2	151	(149)
TOTALE	1.394	781	613

La voce accoglie principalmente le spese sostenute per l'acquisto di materiali di consumo, cancelleria e varie d'ufficio.

B) 7. Costi per servizi

B) 7. Per servizi (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Costi per servizi esattoriali	65.484	37.550	27.934
Spese rappresentanza legale per contenzioso esattoriale	35.021	18.691	16.330
Servizi informatici	13.590	7.547	6.043
Spese generali e di funzionamento	16.984	7.884	9.099
Servizi bancari e postali per attività esattoriale	10.953	6.298	4.655
Servizi di contact center	2.099	1.087	1.013
Altri servizi professionali e amministrativi	1.432	942	490
Revisione contabile	534	412	123
Servizi al personale dipendente	8.497	3.573	4.925
Altri servizi	1.971	796	1.176
TOTALE	156.566	84.780	71.786

Gli oneri per servizi esattoriali sono riferiti principalmente ai costi di postalizzazione e notifica sostenuti per l'attività esattoriale.

Le spese di rappresentanza legale sono da riferirsi ai costi sostenuti per la difesa in giudizio nell'ambito del contenzioso esattoriale. Le spese si riferiscono agli oneri relativi a spese legali maturate a fronte di contenziosi instauratisi per i ricorsi di volta in volta proposti dai contribuenti.

I costi per servizi informatici si riferiscono alle spese sostenute per la gestione dei sistemi informativi, per i servizi di elaborazione dati e manutenzione di hardware e software, e in generale per i servizi informatici necessari alla gestione dell'attività esattoriale.

I servizi generali e di funzionamento, sono riconducibili essenzialmente alle spese di funzionamento degli uffici, ai costi per utenze e altre spese generali.

I servizi bancari e postali per attività esattoriale si riferiscono principalmente alle commissioni riconosciute agli istituti di credito per le riscossioni effettuate per loro tramite e in particolare agli oneri su deleghe bancarie per versamenti eseguiti dai contribuenti ai sensi della L. 237/97. Tali oneri trovano contropartita nei ricavi da riscossione tramite distinte di versamento nella voce A. 1) "Ricavi delle vendite e prestazioni".

B) 8. Costi per godimento di beni di terzi

B) 8. Per godimento di beni di terzi (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Licenze e manutenzioni hw e sw	27.352	13.616	13.736
Locazione immobili ad uso ufficio	26.737	13.689	13.048
Altre locazioni	431	265	166
TOTALE	54.521	27.570	26.951

I costi relativi al godimento beni di terzi fanno riferimento principalmente ai canoni di locazione e alle spese condominiali sostenute per gli immobili ad uso ufficio. Inoltre, la voce accoglie le spese sostenute per canoni e manutenzioni di hardware e software, in particolare riferiti ai sistemi di riscossione.

La principale componente dei servizi informatici è data dai costi sostenuti per il partner tecnologico Sogei per l'outsourcing del sistema mainframe.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 del Codice Civile, relativamente ai contratti di locazione finanziaria sono riportati i dati patrimoniali ed economici che si sarebbero ottenuti dopo aver adottato il metodo di contabilizzazione finanziario. L'ammortamento è stato calcolato con l'aliquota del 3% e commisurato all'effettivo utilizzo.

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO	
a) Contratti in corso	
	(Valori in Euro/mgl)
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi	1.179
Quota di Ammortamento di competenza dell'esercizio	-39
complessivi	1.140
	0
b) Beni riscattati	0
c) Passività	0
precedente	0
Rimborsi in conti capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	86
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio	86
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)	1.055
e) Effetto fiscale	253
d) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d - e)	802
EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO	
+ Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	1
- Rilevazione quote di ammortamenti su contratti in essere e su beni riscattati	-39
Effetto sul risultato dell'esercizio prima delle imposte	-38
+/- Rilevazione effetto fiscale	-9
finanziario	-29

B) 9. Costi per il personale

B) 9. Per il personale (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
a) Salari e stipendi	342.986	165.951	177.035
b) Oneri sociali	124.156	59.408	64.748
c) Trattamenti di fine rapporto	1.796	1.208	587
d) Trattamenti di quiescenza e simili	6.884	3.566	3.318
e) Altri costi	18.532	20.850	(2.319)
TOTALE	494.353	250.983	243.370

La voce include le competenze maturate nell'esercizio, costituite principalmente dalle retribuzioni, dalle partite variabili della retribuzione e dagli oneri sociali maturati sulle stesse competenze.

Si segnala che nel mese di marzo 2018 è stato siglato il rinnovo del contratto di settore scaduto il 31 dicembre 2010.

B) 10. Ammortamenti e svalutazioni

B) 10. Ammortamenti e svalutazioni (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.219	5.339	5.880
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.632	2.321	1.311
d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e nelle disp. liq.	43.000	12.459	30.541
TOTALE	57.851	20.119	37.732

Le rettifiche si riferiscono agli ammortamenti dell'esercizio determinati sulla base della vita utile dei cespiti e del loro utilizzo nella fase produttiva. Non sono presenti rettifiche per perdite durevoli di valore.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono dettagliati nelle tabelle che seguono:

B) 10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Costi di impianto	1	0	0
Brevetti e diritti	11.194	5.338	5.856
Concessioni, licenze, marchi e simili	1	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	23	1	23
di cui Migliorie su beni di terzi	22	-	22
TOTALE	11.219	5.339	5.880

B) 10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Fabbricati - uso strumentale	1.646	823	823
Fabbricati - uso non strumentale	-	-	-
Impianti e macchinari	130	222	(91)
Altri beni	1.856	1.276	579
TOTALE	3.632	2.321	1.311

Con riferimento alle svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, si riporta il saldo della voce:

B) 10.d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e nelle disp. liq. (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Rettifica di valore su cred-client	43.000	12.459	30.541
TOTALE	43.000	12.459	30.541

Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore per circa 43 milioni di euro riferite principalmente:

- a rettifiche di valore su crediti per proventi da riscossione vantati verso gli enti per le fattispecie già identificate negli scorsi esercizi (preavvisi di fermo inesitati e cartelle con valorizzazione delle sole spese) per 12,9 milioni di euro;
- a rettifiche di valore su crediti riferibili a prudenziali svalutazioni di crediti per anticipazioni e sgravi iscritti in base all'applicazione di norme di legge, ma interessati da attività di approfondimento, in quanto non movimentati negli ultimi esercizi, e riconciliazione con i dati inventariali per 27,2 milioni di euro;
- a rettifica di valore per 2,8 milioni di euro della posta contabile a credito derivante dal differente criterio di calcolo utilizzato dalla procedura contabile rispetto a quella gestionale per determinare l'ammontare dell'IVA su corrispettivi (aggi). Al riguardo è in corso un'attività tendente ad identificare ed eliminare tali differenze di calcolo, comunque non rilevanti ai fini del versamento dell'imposta, correttamente effettuato.

B) 12. Accantonamenti per rischi

La voce è costituita da accantonamenti di carattere prudenziale effettuati per fronteggiare eventuali rischi derivanti dal contenzioso in essere e altri rischi e oneri correlati all'attività caratteristica.

B) 12. Accantonamenti per rischi (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Accantonamenti per contenzioso esattoriale	35.053	61.252	(26.198)
Accantonamenti per altri contenziosi	2.387	1.351	1.035
Accantonamenti per rischi ed oneri	6.996	2.876	4.120
TOTALE	44.436	65.479	(21.043)

Gli accantonamenti per contenzioso esattoriale sono rilevati per fronteggiare il rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza. Gli accantonamenti effettuati registrano, come già in chiusura del bilancio 2017, la variazione del processo di stima per la determinazione del fondo registrato per fronteggiare il rischio di condanna alle spese. In particolare è stato ricondotto l'indice di soccombenza sia alla singola Autorità Giudiziaria che alla Regione di riferimento.

Gli accantonamenti per altri contenziosi sono riferiti ad accantonamenti prudenziali per contenziosi in essere di natura non esattoriale.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono rilevati per far fronte ad eventuali oneri riferiti all'attività caratteristica.

B) 14. Oneri diversi di gestione

B) 14. Oneri diversi di gestione (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Oneri per soccombenze contenzioso esattoriale	60.346	27.236	33.111
Oneri su sgravi	12.837	18.360	(5.523)
Imposte indirette e tasse	7.055	3.391	3.664
Altri oneri diversi	1.035	386	649
TOTALE	81.273	49.373	31.900

Le spese per soccombenze in giudizio si riferiscono agli oneri di soccombenza nei giudizi di contenzioso esattoriale sostenuti nell'esercizio;

Gli oneri su sgravi si riferiscono agli aggi restituiti ai contribuenti per provvedimenti di sgravio per indebito che hanno dato luogo alla refusione di ogni somma incassata, sia dei tributi riversati all'ente impositore, sia dei compensi e diritti percepiti.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	(3.404)	(2.414)	(990)

La voce rappresenta il saldo netto dei proventi ed oneri finanziari dell'esercizio, come meglio rappresentati nel seguito:

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
15. Proventi da partecipazioni	-	-	-
16. Altri proventi finanziari	1.321	1.689	(368)
17. Interessi e altri oneri finanziari	(4.725)	(4.103)	(622)
17-BIS. Utili e perdite su cambi	0	-	0
TOTALE	(3.404)	(2.414)	(990)

I proventi finanziari sono così dettagliati:

C)16. Altri proventi finanziari (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni no partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	1.321	1.689	(368)
TOTALE	1.321	1.689	(368)

C) 16.d) proventi diversi dai precedenti (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari e postali	24	42	(17)
Altri interessi attivi	866	263	603
Interessi attivi titoli	83	47	36
Proventi finanziari da attualizzazione crediti	348	1.337	(989)
TOTALE	1.321	1.689	(368)

Gli oneri finanziari, invece, sono dettagliati nella tabella che segue:

C)17. Interessi e altri oneri finanziari (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Interessi passivi bancari	(3.779)	(3.636)	(143)
Interessi passivi altri	(842)	(467)	(375)
Perdite su immobilizzazioni finanziarie	(103)	-	(103)
TOTALE	(4.725)	(4.103)	(622)

Gli interessi passivi si riferiscono agli oneri finanziari registrati sulle operazioni di finanziamento nella forma di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre 2018 e sui finanziamenti in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

D)19. Svalutazioni	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	139	-	139

D)19. Svalutazioni (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Svalutazioni di partecipazioni	139	-	139
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
TOTALE	139	-	139

Si segnala, che nel corso del 2018 è stata rilevata una rettifica di valore delle partecipazioni possedute al fine di allineare il valore di iscrizione in bilancio a quello del Patrimonio Netto di tali società a seguito di perdite durevoli di valore. In particolare le svalutazioni hanno riguardato le seguenti società:

DENOMINAZIONE SOCIETA' (valori in euro/mgl)	2018
Stoà SpA Società consortile per azioni	29
Gecap SpA in liquidazione	92
Global Service SpA in liquidazione	18
TOTALE SVALUTAZIONI	139

20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

20) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	(16.050)	(173.723)	157.673

20) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE (valori in euro/mgl)	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Ires corrente	(3.151)	(12.815)	9.663
Irap corrente	(2.913)	(12.692)	9.779
Ires anticipata	(10.014)	(137.621)	127.607
Irap anticipata	-	(10.770)	10.770
Ires differita	29	115	(86)
Irap differita	5	60	(55)
Imposte relative a esercizi prec. su imposte diret	(5)	-	(5)
TOTALE	(16.050)	(173.723)	157.673

La voce accoglie le imposte correnti IRES e IRAP di competenza dell'esercizio di riferimento.

L'imponibile fiscale dell'esercizio tiene conto della deduzione del versamento di "spending review" di circa 24 milioni di euro effettuato nel 2018 relativamente all'esercizio 2017. Infatti, per effetto del nuovo criterio di derivazione rafforzata introdotto dalle nuove regole contabili del D.LGS 139/2015, i risparmi di spesa conseguiti nel 2017 e riversati nel 2018 ad uno specifico capitolo del bilancio dello stato a seguito dell'applicazione del D.L. 193/2016 - ancorché non imputati a conto economico, ma direttamente a riduzione del patrimonio dell'ente - sono stati dedotti fiscalmente sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Segue il dettaglio e la composizione della voce:

Imposte sul reddito dell'esercizio (valori in €/mgl)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
1) Imposte correnti	6.065	25.507	(19.442)
IRES	3.151	12.815	(9.663)
IRAP	2.913	12.692	(9.779)
2) Variazione delle imposte anticipate	10.014	148.391	(138.377)
<u>Imposte anticipate rilevate nell'esercizio</u>	-	(39.366)	39.366
IRES	-	(34.606)	34.606
IRAP	-	(4.760)	4.760
<u>Imposte anticipate assorbite nell'esercizio</u>	10.014	187.757	(177.743)
IRES	10.014	172.227	(162.213)
IRAP	-	15.530	(15.530)
3) Variazione delle imposte differite	(34)	(174)	140
<u>Imposte differite rilevate nell'esercizio</u>	-	-	-
IRES	-	-	-
IRAP	-	-	-
<u>Imposte differite assorbite nell'esercizio</u>	(34)	(174)	140
IRES	(29)	(115)	86
IRAP	(5)	(60)	55
4) Imposte relative a esercizi prec. su imposte dirette	5		5
<u>Imposte relative a eserc. prec. ti imposte dirette</u>	5	-	5
5) Imposte sul reddito d'esercizio di competenza	16.050	173.723	(157.673)
IRES	13.141	150.321	(137.179)
IRAP	2.908	23.402	(20.494)

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti		Valori in €/mgl		
(1) Differenze temporanee		IRES	IRAP	TOTALE
Descrizione				
Differenze temporanee <u>deducibili a fine esercizio precedente</u> :	A	10.014		10.014
Differenze temporanee <u>imponibili a fine esercizio</u> :	B	(640)	(114)	(754)
Differenze temporanee imponibile	A+B	9.374	(114)	9.260
(2) Effetti fiscali				
Fondo imposte anticipate	C	10.014		10.014
Fondo imposte differite	D	(29)	(5)	(34)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	C+D	9.985	(5)	9.980

Le passività fiscali differite sono rilevate per le differenze temporanee imponibili, mentre le attività fiscali anticipate sono rilevate per le differenze temporanee deducibili.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico		Valori in €/mgl
A (IRES)		
Descrizione	Totale Imponibile	Imposta
Risultato prima delle imposte	17.289	
Onere/Beneficio fiscale teorico		4.149
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi	-	
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	49.095	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	(61.602)	
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi	35.124	
Imponibile Ires	39.906	
Perdite fiscali e Beneficio Ace (periodi precedenti)	(26.775)	
Onere/(Beneficio fiscale effettivo)		3.151
B (IRAP)		
Descrizione	Totale Imponibile	Imposta
Totale valore della produzione	20.837	
Ricavi non rilevanti ai fini Irap	(6.336)	
Costi non rilevanti ai fini Irap	581.789	
Onere/(Beneficio) fiscale teorico		25.545
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi		
Rigiro delle differenze temporanee deducibili di esercizi precedenti:	(30.360)	
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi	7.076	
Deduzione per cuneo fiscale	(505.001)	
Imponibile Irap	68.005	
Onere fiscale effettivo		2.913
A+B (IRES + IRAP)		
Descrizione	Imposta Teorica	Imposta effettiva
Onere/Beneficio fiscale	29.694	6.065

Riconciliazione tra aliquota teorica ed aliquota effettiva Ires		
Aliquota ordinaria applicabile		24,0%
Imposta teorica	4.149	24,0%
Differenze temporanee tassabili	-	0,0%
Differenze temporanee nette	(3.002)	-17,4%
Differenze permanenti	2.004	11,6%
Imposta effettiva	3.151	18,2%

Tale prospetto rappresenta l'informativa relativa alla riconciliazione tra l'aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25. L'aliquota effettiva sopra espressa tiene conto della determinazione dell'Ires apportando le variazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

21) Utile (perdite) d'esercizio

21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Valori in €/mgl	1.245	25.652	(24.407)

Per il relativo commento dell'andamento gestionale si rinvia alla Relazione sulla Gestione.

Proposta di destinazione del risultato del bilancio d'esercizio

Il bilancio dell'Ente al 31 dicembre 2018 chiude con un utile di **Euro 1.244.809,40**.

In applicazione delle previsioni dell'art. 1 comma 6 bis del D.L. 193/2016, tale importo sarà integralmente riversato allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato.

▶ PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'Attività Svolta

Il D.L. 203/05, convertito con L 248/05, ha attribuito all'Agenzia delle Entrate la titolarità del servizio di riscossione coattiva dei tributi, ad Equitalia SpA – all'epoca Riscossione SpA - l'esercizio esclusivo di tale attività per tutto il territorio nazionale - ad esclusione della Regione Sicilia - e agli Agenti della riscossione le relative funzioni operative, fissando gli obiettivi primari dell'incremento dei volumi di riscossione e la riduzione degli oneri a carico dello Stato, congiuntamente al miglioramento dei servizi al contribuente. Come sopra precisato, la titolarità del servizio di riscossione coattiva dei tributi, dal 1° luglio 2017, è stata attribuita al nuovo ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sezione 2 – Informativa ai sensi della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

Il comma 125 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 prevede che *“Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione*

delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente".

Con riferimento a tale fattispecie si rinvia a quanto già rappresentato nella Relazione sulla Gestione in relazione al contributo previsto dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 159/15.

In particolare, il citato Decreto, riferito al sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, prevede che venga riconosciuto all'Agente della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio con l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico di bilancio.

A garanzia del mantenimento di tale equilibrio gestionale, l'art. 9 comma 5 del citato decreto ha previsto - in conseguenza del passaggio tra il vecchio e il nuovo regime di remunerazione che prevede la commisurazione degli oneri ai reali costi di funzionamento del servizio nazionale della riscossione - l'erogazione da parte di Agenzia delle Entrate, per il triennio 2016-2018, di un contributo in conto esercizio, che non può concorrere a generare utili, né essere corrisposto in presenza di utili, individuando sostanzialmente nel tendenziale pareggio di bilancio l'obiettivo di equilibrio gestionale previsto dalla legge.

Tale misura - definita nel suo importo massimo pari a 40 milioni di Euro per l'anno 2016, a 45 milioni di Euro per l'anno 2017 e a 40 milioni di Euro per l'anno 2018, anche in considerazione dei possibili effetti sull'andamento della riscossione, derivanti da eventi congiunturali indipendenti dall'attività svolta dall'Agente della riscossione - è stata di fatto utilizzata solo parzialmente, anche in funzione degli interventi di efficientamento dell'Ente e degli incrementi dei volumi di incasso, derivanti dall'Adesione alla Definizione Agevolata dei ruoli precedentemente consegnati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017.

L'erogazione del contributo in parola è stata pertanto effettuata per complessivi 24,4 milioni di euro circa nel 2016 e per 21 milioni di euro circa a valere sul bilancio di chiusura al 30 giugno 2017 delle ex società del Gruppo Equitalia. In quest'ultimo caso l'importo è poi stato riversato integralmente all'Erario al 31/12

dello stesso anno in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 193 del 2016.

L'erogazione del contributo per l'anno 2017 pari a euro 21.046.845 è avvenuto in data 9 agosto 2018.

Infine, per il bilancio relativo all'esercizio 2018, ultimo anno del triennio per cui era previsto il contributo in parola, tale misura non ha trovato applicazione.

Pertanto, l'effettiva fruizione del contributo previsto nel triennio 2016-2018 si è attestata a circa 24,4 milioni di Euro rispetto alla previsione di 125 milioni complessivi.

Ciò in quanto gli effetti della variazione della disciplina di remunerazione, introdotta dal citato Decreto legislativo 159 del 2015, sono stati rimandati ad annualità successive rispetto al triennio 2016-2018 individuato dalla norma, per effetto di eventi congiunturali indipendenti dall'attività svolta dall'Agente della riscossione, tra cui i citati provvedimenti di definizione agevolata dei ruoli, rendendo effettiva la prevista portata degli effetti di riduzione dei ricavi negli esercizi successivi al triennio originario.

Conseguentemente l'art. 1, commi 326, 327 e 328, della Legge di Bilancio 2019 ha previsto per il triennio 2019-2021 l'erogazione (per la quota del contributo suindicato non fruito nel triennio 2016-2018) di analogo contributo da parte dell'Agenzia delle entrate in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale; l'importo massimo di tale contributo è fissato in 70 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il contributo erogato per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 risulti inferiore all'importo massimo erogabile per lo stesso anno, la differenza andrà ad incrementare l'importo massimo erogabile per l'anno successivo.

Sezione 3 – Compensi agli organi sociali

Sono di seguito indicati gli importi dei compensi spettanti ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori, al netto di eventuali rimborsi spese.

Come per le altre tabelle della nota integrativa, nel periodo a raffronto vengono rappresentati gli oneri riferiti al solo secondo semestre 2017, tenuto conto che l'Ente è stato istituito il primo luglio 2017.

COMPENSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	01/01/2018 - 31/12/2018	01/07/2017 - 31/12/2017	Variazione
Compensi e rimborsi al Comitato di Gestione			-
Compensi e rimborsi al Collegio dei Revisori	94,5	47,3	47,3
TOTALE	94,5	47,3	47,3

Ai componenti del Comitato di gestione non sono erogati compensi, indennità o rimborsi spese, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225.

I compensi dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati determinati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 aprile 2018, comprensivi dei compensi relativi all'incarico di Revisore legale dei conti ed Organismo di Vigilanza.

Sezione 4 – Informativa Personale

Di seguito è rappresentata la consistenza dell'organico dell'Ente al 31 dicembre 2018 e quella media del periodo.

DATI FORZA	31/12/2018	31/12/2017
Dirigenti	72	75
Quadri Direttivi III e IV	639	641
Quadri Direttivi I e II	809	815
Aree professionali	6.049	6.079
Livello unico	2	2
TOTALE	7.571	7.612
Dirigenti (n.medio)	74	76
Quadri direttivi III e IV (n.medio)	641	640
Quadri direttivi I e II (n.medio)	811	817
Aree professionali (n.medio)	6.062	6.085
Livello unico (n.medio)	2	2
TOTALE N. MEDIO	7.590	7.619

Sezione 5 – Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2018 evidenzia un miglioramento dei flussi finanziari nel periodo che va dalla chiusura del bilancio 2017 al 31 dicembre 2018, per effetto delle dinamiche della riscossione che hanno registrato gli effetti degli incassi riferiti alla Definizione Agevolata dei ruoli.

Per la gestione finanziaria dell'ente, in applicazione del comma 1 dell'art. 14 dello Statuto dell'ente che prevede che "ai fini dello svolgimento della propria attività l'Agenzia delle entrate-Riscossione può utilizzare anticipazioni di cassa pari, di norma, a dodici dodicesimi dei ricavi" – verificata con le istituzioni competenti la corrispondenza della forma tecnica di finanziamento a breve termine con l'istituto dell'anticipazione di cassa degli enti pubblici - sono accese operazioni di finanziamento a breve termine, nella forma tecnica del "denaro caldo", in aggiunta all'utilizzo dello scoperto di conto corrente del conto master di cash pooling con le migliori condizioni economiche a bilanciamento della posizione finanziaria giornaliera, supportata da un sistema periodico di pianificazione della provvista finanziaria.

Le giacenze di fine periodo sono pari a circa 153 milioni di euro, ammontare sostanzialmente riferibile alle somme riscosse da riversare nella decade successiva.

Sezione 6 – Conto consuntivo in termini di cassa redatto ai sensi del D.Lgs. n. 91/2011 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto attuativo DM 27 marzo 2013

L'art. 17 del Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, disciplinando l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, ha previsto che le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica "assicurino, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria".

A tale scopo, il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 ha previsto che, fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo citato, le Amministrazioni Pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica redigano un conto consuntivo in termini di cassa, coerente nelle risultanze con il rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di contabilità. Tale prospetto deve essere redatto secondo il formato previsto dall'allegato 2 del DM 27 marzo 2013 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 del decreto in parola.

Per quanto riguarda il Consuntivo per Cassa 2018 di Agenzia delle entrate-Riscossione, la riclassificazione delle movimentazioni contabili concilia le regole tassonomiche previste dall'allegato 3 del DM 27 marzo 2013 e le tipicità informative ed operative dell'Ente, fornendo un risultato basato sulle informazioni disponibili nel sistema contabile e coerente con il risultato del Rendiconto Finanziario.

Di seguito si riporta lo schema di consuntivo in termini di cassa e il dettaglio delle singole voci:

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	2018 (importi in euro)
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000	1.017.134.713
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000	1.011.291.013
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000	1.011.291.013
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000	93.706
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000	3.888
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine	E.3.03.02.00.000	89.818
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000	5.749.994
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000	44.483
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000	5.009.202
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000	696.309
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000	25.094.216
E	II	Altre entrate in conto capitale	E.4.05.00.00.000	25.094.216
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.00.000	25.094.216
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000	1.134.722.116
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000	470.556.437
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000	120.427.160
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000	8.338.951
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000	341.790.326
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000	664.165.680
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000	664.165.680
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000	971.895.891
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	510.048.686
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000	387.632.610
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000	122.416.076
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000	24.097.663
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000	24.097.663
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000	189.948.096
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000	1.517.171
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000	188.430.925
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000	22.938.225
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000	22.938.225
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000	9.568.007
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.00.000	8.771.998
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000	264.718
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.00.000	264.718
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000	215.030.497
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000	145.734.425
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000	3.124.407
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000	141.771
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000	66.029.894
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000	13.194.059
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000	13.194.059
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000	729.939
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000	12.464.119
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000	20.941.124
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000	20.941.124
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000	20.941.124
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000	1.017.744.684
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000	492.412.928
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000	120.427.160
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000	8.338.951
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000	363.646.817
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000	525.331.710
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000	525.331.710
TOTALE ENTRATE				2.176.951.045
TOTALE USCITE				2.023.775.708
SALDO NETTO RUSSO FINANZIARIO D'ESERCIZIO				153.175.337

Di seguito si riportano i principali dettagli delle voci valorizzate nel Conto consuntivo.

Vendita di beni e servizi

La voce accoglie i ricavi derivanti dalla gestione tipica e altri proventi per servizi vari espressi al lordo IVA, corretti dalla variazione dei crediti verso clienti per attività non in conto terzi, al netto delle variazioni dei relativi fondi svalutazioni e delle altre eventuali variazioni patrimoniali riconducibili per natura ai ricavi in parola.

Interessi attivi

La voce accoglie gli interessi attivi incassati relativi alle cedole maturate sulle obbligazioni sottoscritte e, residualmente, gli interessi attivi accreditati sui conti correnti bancari intestati all'Agenzia.

Rimborsi e altre entrate correnti

La voce accoglie principalmente il recupero di crediti di natura corrente, i rimborsi relativi al recupero delle spese legali, i recuperi effettuati su personale dipendente, gli indennizzi assicurativi e residualmente altre tipologie di incassi correnti non classificabili nelle altre voci.

Altre entrate in conto capitale

La voce accoglie principalmente l'incasso ricevuto dal MEF relativo ai crediti per le anticipazioni versate agli Enti impositori in vigore dell'obbligo del "non riscosso come riscosso" per le rate scadute prima del 26/02/1999, così come previsto dal D.L. 203/2005. Residualmente la voce accoglie il recupero di partite incagliate per anticipazioni a suo tempo versate dagli ex concessionari agli Enti impositori e il rimborso di obbligazioni Intesa San Paolo (già presenti nel portafoglio degli ex concessionari).

Entrate per conto terzi e partite di giro

La voce accoglie:

- le ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo per le quali l'Ente è un sostituto d'imposta;
- la variazione in aumento delle partite relative all'attività di incasso tributi per

conto terzi;

- le altre variazioni patrimoniali in aumento e i ricavi riferibili a movimentazioni che non hanno manifestazione finanziaria.

Redditi da lavoro dipendente

La voce accoglie le spese per il personale e oneri sociali, rettificati dalla variazione patrimoniale dei corrispondenti debiti e fondi di accantonamento, ed espressi al lordo delle relative ritenute (indicate come partite di giro in entrata e in uscita). Sono stati esclusi i costi relativi agli accantonamenti ai fondi TFR e quiescenza e simili in quanto, come da tassonomia indicata nel DM 27 marzo 2013, è stato considerato il solo eventuale utilizzo del corrispondente fondo.

Imposte e tasse a carico dell'ente

La voce accoglie le imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente, e principalmente gli acconti IRES, i versamenti IRAP, l'imposta di registro, i tributi locali e altre voci residuali.

Acquisto di beni e servizi

La voce accoglie i costi relativi agli acquisti di beni e servizi espressi a lordo IVA, comprensivi delle variazioni dei conti patrimoniali a questi riferibili in base alla natura.

Trasferimenti correnti

La voce accoglie il versamento effettuato dall'Agenzia sul Capo X, Capitolo 3412 del Bilancio dello Stato ai sensi del D.L.193/2016 - ex art. 1, c.6bis. Nel dettaglio trattasi dei risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione che sono versati dall'Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio.

Interessi passivi

La voce accoglie gli interessi passivi maturati sui finanziamenti accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA per l'acquisto di immobili strumentali ad uso ufficio,

gli interessi passivi effettivamente addebitati su operazioni di mercato aperto e, residualmente gli interessi passivi addebitati sui conti correnti bancari intestati all'Agenzia.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

La voce accoglie i rimborsi spese per personale comandato.

Altre spese correnti

La voce accoglie principalmente i versamenti IVA effettuati nel corso dell'anno 2018, la liquidazione delle somme relative alle sentenze in giudizio in cui l'Agenzia è soccombente e, in via residuale, le altre tipologie di spese correnti non classificabili in altre voci.

Investimenti fissi lordi

La voce accoglie le movimentazioni relative all'acquisizione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria dei beni immobili, mobili, prodotti informatici e beni pluriennali.

Rimborso prestiti, mutui e anticipazioni

La voce accoglie il pagamento delle rate delle linee di credito per la copertura dell'anticipazione ex obbligo - quest'ultima iscritta nelle altre entrate in conto capitale - e il pagamento delle rate relative ai finanziamenti accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA per l'acquisto di immobili strumentali ad uso ufficio.

Uscite per conto terzi e partite di giro

La voce accoglie:

- le ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo per le quali l'Ente è un sostituto d'imposta;
- la variazione in diminuzione delle partite relative all'attività di riversamento tributi per conto terzi;
- le altre variazioni patrimoniali in diminuzione e i costi riferibili a movimentazioni che non hanno manifestazione finanziaria.

Saldo netto flusso finanziario d'esercizio

La voce rappresenta la variazione della liquidità del periodo considerato, espressa come differenza tra il totale entrate e il totale uscite. Il saldo netto del flusso finanziario del periodo è positivo per 153,2 milioni di euro e coerente con quanto rappresentato nel Rendiconto Finanziario che è parte integrante del presente bilancio.

Sezione 7 – Classificazione dei crediti e debiti per scadenza

Nel prospetto che segue vengono classificati per scadenza i saldi dei crediti e debiti riportati nello Stato Patrimoniale, sulla base delle previsioni di incasso dei crediti e di pagamenti dei debiti.

Tutte le partite sono classificate secondo la loro scadenza entro o oltre i 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Con riferimento ai crediti con aging oltre l'esercizio successivo si è provveduto, come previsto dal D.Lgs. 139/2015 e dall'OIC 15, ad aggiornare i crediti per tenere conto dell'effetto temporale dell'incasso, ove ritenuto significativo. Oggetto di aggiornamento sono stati i crediti relativi ai rimborsi spese per procedure esecutive ed i diritti di notifica maturati dall'anno 2016 verso enti diversi dall'Agenzia delle entrate, che per le posizioni tempo per tempo riconciliate, provvede al relativo pagamento.

Descrizione	Entro es.succ.	Oltre es. succ.	TOTALE
1) VERSO CLIENTI	593.528.621	1.660.935.120	2.254.463.742
CRED. PER SGRAVI PER INDEBITO	144.614.939	19.000.000	
CRED. PER ANTICIP. ALTRI ENTI	2.078.444	5.386.144	
CREDITI PER RUOLI ANTE RIFORMA	19.808.132	175.617.341	
CREDITI PER RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	0	495.926.720	
CREDITI DIRITTI RIMBORSI SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ANTE E POST RIFORMA	304.314.851	1.203.182.709	
CREDITI VERSO CLIENTI	19.759.450	9.757.730	
ALTRI CREDITI ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	103.155.126	184.454.151	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI EX OBBLIGO NON ERARIALI	-202.321	-16.879.467	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI DI RISCOSSIONE	0	-415.510.207	
5-BIS) CREDITI TRIBUTARI	34.234.705	3.617.727	37.852.431
IRES / IRAP A CREDITO	26.344.869	1.869.952	
IVA A CREDITO	7.889.836	121.031	
ALTRI CREDITI V/ERARIO	0	1.626.744	
5-QUATER) VERSO ALTRI	116.262.519	252.905.904	369.168.423
CREDITI VERSO BANCHE E POSTE PER C/C VINCOLATI	93.494.928	0	
CREDITI VERSO BANCHE E POSTE PER PIGNORAMENTI SUBITI	0	92.017.464	
CREDITI V/EX SOCI PER INDENNIZZI	0	103.027.063	
CREDITI VERSO CESSATI ESATTORI	0	29.861.314	
CREDITI DIVERSI	22.767.591	28.000.063	
TOTALE CREDITI	744.025.845	1.917.458.750	2.661.484.596

Descrizione	Entro es. Succ.	Oltre es. succ.	TOTALE
4) DEBITI VERSO BANCHE	648.462.175	161.784.099	810.246.274
BANCHE C/C DI FINANZIAMENTO	300.000.000	0	
BANCHE C/C ORDINARI	328.586.486	0	
LINEE CREDITO COPERTURA EX OBB	19.875.688	161.784.099	
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	1.115.154	14.389.728	15.504.882
DEBITI PER MUTUI FONDIARI	1.115.154	14.389.728	
7) DEBITI VERSO FORNITORI	117.989.200	0	117.989.200
DEBITI VERSO FORNITORI	15.053.755	0	
DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	102.935.445	0	
12) DEBITI TRIBUTARI	759.633	0	759.633
DEBITI PER RITENUTE FISCALI	759.633	0	
13) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	4.057.816	0	4.057.816
DEBITI VERSO INAIL	1.676.400	0	
DEBITI VERSO INPS	2.381.416	0	
14) ALTRI DEBITI	741.128.111	171.610.405	912.738.516
DEBITI PER SOMME INCASSATE DA RIVERSARE	299.844.393	0	
DEBITI VERSO ENTI-INCASSI DA LAVORARE	279.187.049	0	
ALTRE PARTITE DEBITORIE	162.096.670	82.307	
DEBITI VERSO CESSATI ESATTORI	0	27.278.098	
DEBITI INFRUTTIFERI PER LIQUIDAZIONE DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI	0	144.250.000	
TOTALE DEBITI	1.513.512.088	347.784.233	1.861.296.321

Sezione 8 – Ripartizione ricavi per area geografica

Si evidenzia nel seguito la ripartizione per area geografica del totale di ricavi delle vendite e prestazioni nell'esercizio dell'Ente.

Valori in milioni di euro	Aggi riscossione ruoli	Rimborsi spese e diritti di notifica riscossione ruoli	Ricavi riscossione distinte di riversamento	Ricavi fiscalità locale territoriale	Totale
Abruzzo	15.677	4.800	742	129	21.394
Basilicata	5.979	2.717	210	204	8.974
Calabria	20.927	8.712	848	729	31.101
Campania	61.858	15.177	2.267	1.849	80.453
Emilia Romagna	43.423	15.592	2.776	771	62.974
Friuli Venezia Giulia	9.890	3.295	1.412	372	14.962
Lazio	103.936	28.222	3.202	739	136.565
Liguria	16.110	5.959	914	320	23.198
Lombardia	121.273	25.071	6.163	603	153.156
Marche	13.314	4.497	726	113	18.682
Molise	3.508	1.176	219	71	4.972
Piemonte	38.795	11.033	2.551	385	52.795
Puglia	41.279	13.993	1.837	278	57.233
Sardegna	20.310	6.558	2.032	347	29.265
Toscana	43.919	15.212	1.961	126	61.277
Trentino Alto Adige	7.339	1.877	620	14	9.764
Umbria	9.758	3.671	419	32	13.990
Valle d'Aosta	1.093	377	74	12	1.558
Veneto	43.418	13.709	3.392	486	61.091
	621.805	181.649	32.366	7.581	843.400

Sezione 9 - La situazione dei crediti non riscossi

Il carico contabile residuo, affidato dai diversi enti creditori all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018 – ex società agenti della riscossione del Gruppo Equitalia fino al 30 giugno 2017 e Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 – ammonta a 909,5 miliardi di euro. Tale valore è già al netto:

- degli importi annullati con provvedimenti di sgravio in autotutela dagli stessi enti creditori in quanto ritenuti indebiti (cioè non dovuti dai contribuenti), ovvero con decisioni dell'autorità giudiziaria;
- delle quote già annullate a seguito dell'integrale pagamento delle somme dovute per la Definizione Agevolata DL n. 193/2016 (quindi la quota "sanzione") e dello stralcio dei carichi di importo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 previsto dal citato art. 4 del DL n. 119/2018;
- delle somme rimosse nel corso degli anni.

L'importo di 909,5 miliardi di euro per il 40% è difficilmente lavorabile: 150,2 miliardi di euro sono dovuti da soggetti falliti, 109,8 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 107,8 miliardi da nullatenenti (in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria).

Ulteriori 60 miliardi di euro sono interessati, alla data del 31 dicembre 2018, da provvedimenti di sospensione delle attività di recupero.

Per tali carichi la riscossione è sospesa per provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori o in forza di sentenze dell'autorità giudiziaria. Rientrano inoltre in tale fattispecie:

- le quote oggetto di richieste di accesso alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, al netto di quanto già riscosso, o del successivo DL n. 119/2018 che ha riaperto i termini per l'adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter), ampliandone il relativo perimetro applicativo ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017;
- i carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati alla riscossione da

enti previdenziali riconducibili al perimetro INPS, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per i quali l'Istituto ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approfondimenti sui criteri di applicazione dell'art. 4 del DL n. 119/2018.

Al netto di quanto sopra, residuano 481,6 miliardi di euro, di cui l'81% (389,2 miliardi di euro) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'Agente della riscossione ha già tentato invano, in questi anni, azioni di recupero esecutive e/o cautelari, mentre ulteriori 11,7 miliardi di euro sono oggetto di pagamenti rateizzati in essere.

L'effettivo magazzino residuo su cui poter presumibilmente svolgere azioni di recupero maggiormente efficaci si riduce quindi a 80,8 miliardi di euro, per i quali le eventuali attività esecutive o cautelari dovranno comunque tener conto delle norme a favore dei contribuenti quali la soglia minima per l'iscrizione ipotecaria, l'impignorabilità della prima casa, i limiti di pignorabilità dei beni strumentali ecc.

Sezione 10 - Rapporto sui risultati (ex art. 5, comma 3 del DM 27 marzo 2013) redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012

In sede di redazione del budget d'esercizio per il triennio 2018-2020 sono stati identificati i seguenti obiettivi strategici in attuazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27/03/2013:

1. Sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia;
2. Favorire gli obiettivi di gettito complessivo dello Stato e degli enti impositori attraverso la riscossione dei ruoli;
3. Incrementare i livelli di efficienza e contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento.

A ciascuno degli obiettivi individuati sono stati associati i seguenti indicatori:

- per l'obiettivo 1) con riferimento al complesso dei servizi resi disponibili all'utenza, è stata identificata, rispetto al totale degli accessi ed al totale dei pagamenti, l'incidenza del numero degli accessi e del numero dei pagamenti effettuati attraverso canali alternativi al front office;
- per l'obiettivo 2) è stato identificato il volume degli incassi da riscossione ruoli per il prossimo triennio, tenuto conto anche delle previsioni normative contenute nelle relazioni tecniche ai D.L. n.193/2016 e n.148/2017 che hanno introdotto la possibilità di definire in misura agevolata i carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione rispettivamente nei periodi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 (c.d. prima rottamazione) e dal 1° gennaio 2000 al 30

settembre 2017 (c.d. rottamazione-bis). In particolare, sono stati stimati volumi di riscossione per circa 10,974 miliardi di euro nel 2018, 9,460 miliardi di euro nel 2019, 9,150 miliardi di euro nel 2020.

- per l'obiettivo 3) è stato identificato il rapporto tra i costi complessivi e volumi di riscossione, in termini di costo sostenuto per ogni 100 euro riscossi.

Il piano degli indicatori di seguito rappresentato – redatto ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012 – è coerente con:

- le indicazioni in materia di riscossione contenute nell'atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze per il triennio 2018-2020;
- i principali indicatori obiettivo contenuti nell'Atto Aggiuntivo 2018 alla Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 300/1999;

Obiettivo	Descrizione	Target 2018	Target 2019	Target 2020
1) Sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia	a) Incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 85%	>= 85%	>= 85%
	b) Incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 85%	>= 85%	>= 85%
2) Favorire gli obiettivi di gettito complessivo dello Stato e degli enti impositori attraverso la riscossione dei ruoli	Volumi di riscossione ruoli complessivi	10,974 €/mld	9,460 €/mld	9,150 €/mld
3) Incrementare i livelli di efficienza e contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento	Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi	< 12 euro	< 12 euro	< 12 euro

Con riferimento ai dati consuntivi del 2018, nella tabella che segue si forniscono i livelli di conseguimento realizzati nell'esercizio per ciascun indicatore-obiettivo:

Obiettivo	Descrizione	Target 2018	Consuntivo 2018	Scostamento %
1) Sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia	a) Incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 85%	86,4%	1,7%
	b) Incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 85%	92,4%	8,7%
2) Favorire gli obiettivi di gettito complessivo dello Stato e degli enti impositori attraverso la riscossione dei ruoli	Volumi di riscossione ruoli complessivi	10,974 €/mld (obj originario) 10,569 €/mld (obj aggiornato D.L. 119/2018)	10,009 €/mld	-8,8% -5,3%
3) Incrementare i livelli di efficienza e contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento	Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi	< 12 euro	9,1 euro	24,2%

Per quanto attiene i singoli obiettivi si rappresenta quanto segue:

Obiettivo 1: valorizzare il ruolo informativo incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso

L'incidenza degli accessi ai canali remoti risulta, alla rilevazione di fine 2018, pari a 86,41%, al di sopra dell'obiettivo assegnato.

Il valore positivo dell'indicatore, è il risultato della strategia di trasformazione digitale, avviata negli ultimi anni, con un programma di iniziative orientato a innovare i rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e i cittadini e le imprese, attraverso azioni coordinate tra loro e dirette a favorire lo sviluppo dell'offerta di servizi digitali innovativi, e incentivandone il sempre maggiore utilizzo.

Le iniziative di Digital Trasformation attuate, hanno infatti consentito ai cittadini di accedere a un numero crescente di servizi online, erogati in precedenza solo allo sportello dell'Agenzia, superando in tal modo la saturazione della capacità di erogazione tipica del servizio reso nella sola rete sportellare.

In particolare, il 2018 ha visto crescere:

- l'utilizzo dell'Area Riservata agli Intermediari, attraverso la quale i soggetti abilitati all'esercizio dell'intermediazione fiscale (commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, ecc.) possono verificare la posizione debitoria dei propri clienti (Servizio Estratto Conto) e presentare in via telematica richieste per rateizzazioni, sospensioni, definizione agevolata, ecc., direttamente sul web;

- l'utilizzo dei servizi online da parte dei contribuenti, in primis quelli a supporto delle le numerose richieste di adesione all'istituto della definizione agevolata, ex D. Lgs. 148/2017, ma anche le rateizzazioni e le sospensioni della riscossione.

L'incidenza dei pagamenti effettuati dai contribuenti presso i canali diversi dalla rete sportellare dell'Agenzia risulta, alla rilevazione di fine 2018, pari al 92,41%, conseguendo pienamente l'obiettivo assegnato.

Tale valore, è frutto delle iniziative di trasformazione digitale realizzate nel corso degli anni che hanno consentito, da un lato, di ampliare i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti e, dall'altro, di abilitare sui canali remoti la verifica e l'aggiornamento automatico dell'importo dovuto al momento del pagamento, assicurando al contribuente la certezza della chiusura della relativa posizione debitoria scongiurando pagamenti non dovuti.

Nell'ottica del progressivo ed ulteriore ampliamento delle possibilità offerte, nel 2018 è proseguita l'attività per efficientare e migliorare i canali di pagamento attivi, tra cui:

- a ottobre, la migrazione sulla piattaforma pagoPA dei pagamenti effettuati via internet banking e ATM attraverso il servizio CBILL,
- a fine dicembre, la migrazione sulla piattaforma pagoPA dei pagamenti effettuati presso le tabaccherie convenzionate con Banca 5.

Obiettivo 2: massimizzare i livelli di riscossione

L'attività del servizio nazionale di riscossione, a partire dal 2006, ha fatto registrare un aumento significativo dei volumi di incasso rispetto alla gestione precedentemente affidata a società private. Da una media di 2,9 miliardi all'anno, registrata tra il 2000 ed il 2005, si è passati a una media di oltre 8,13 miliardi, fino al risultato ottenuto nel 2018 di 10,008 miliardi di euro di incassi, che beneficiano dell'apporto delle riscossioni da Definizione Agevolata dei ruoli introdotta dalla normativa.

Il risultato registrato nel 2018, inferiore all'obiettivo inizialmente definito anche per effetto dei nuovi provvedimenti normativi intervenuti nell'ultimo trimestre dell'esercizio che hanno influenzato l'andamento dei volumi complessivi di

riscossione. In particolare:

- rispetto al totale degli incassi attesi per 10,974 miliardi di euro, il volume consuntivato si è attestato a 10,008 miliardi di euro, con uno scostamento del -8,8%. E' però necessario ricordare che la relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Legge 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136 del 17 dicembre 2018, aveva già adeguato le aspettative di riscossione rettificandole a 10,569 miliardi di euro in conseguenza delle previsioni normative riguardanti lo spostamento della scadenza di ultime due rate – novembre 2018 e febbraio 2019 - previste per il pagamento della definizione agevolata di cui al D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis). Pertanto il livello di conseguimento dell'indicatore obiettivo in parola è pari al 94,7%. Le stime di incasso per il 2018 contenute nella citata relazione con riguardo alle definizioni agevolate erano fissate in circa 4,470 miliardi di euro – di cui 1,710 miliardi per le ultime rate della prima rottamazione e 2,760 miliardi di euro per le rate scadenti nel 2018 della rottamazione- bis – il consuntivo relativo è stato di circa 3,910 miliardi, il differenziale assorbe integralmente il valore complessivo di scostamento rispetto all'obiettivo di riscossione di circa 560 milioni di euro.

Obiettivo 3: contenere i costi per beni e servizi

3.1.1 Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi

A partire dalla riforma del sistema nazionale della riscossione del 2005, sono state attivate con successo molteplici iniziative finalizzate alla riduzione progressiva del peso complessivo del costo della riscossione sulla collettività.

I risultati conseguiti sono stati realizzati grazie all'effetto combinato dell'incremento della riscossione e dell'efficientamento dei costi. Infatti, esaminando i dati riportati nella tabella seguente, si nota come il costo per euro riscosso (inteso come totale costi da conto economico consolidato al netto del risultato d'esercizio) sia passato dai circa 30 euro per ogni 100 euro riscossi del 2005 a meno di 12 euro per ogni 100 euro riscossi del 2016.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
riscossione ruoli	3.874,0	5.015,0	6.737,7	7.013,5	7.734,9	8.876,0	8.622,4	7.530,7	7.133,5	7.411,2	8.243,8	8.752,4	12.700,8	10.008,7
costi totali			1.343,8	1.317,0	1.203,0	1.342,8	1.131,8	1.052,9	961,3	973,4	1.043,3	1.021,3	1.226,2	909,8
risultato d'esercizio			56,8	123,9	16,2	28,2	-73,5	8,3	2,7	14,5	0,9	0,1	26,9	1,2
costi esercizio (totale costi - risultato)	1.234,0	0,0	1.287,0	1.193,1	1.186,8	1.314,5	1.205,3	1.044,7	958,6	958,9	1.042,4	1.021,2	1.199,4	908,6
costo in euro per ogni 100 euro riscossi	31,9	0,0	19,1	17,0	15,3	14,8	14,0	13,9	13,4	12,9	12,6	11,7	9,4	9,1

Nel 2018 il costo per euro riscosso risulta essere pari a 9,1 per ogni 100 determinando, dal 2005 a oggi, una diminuzione del 71,5% rispetto alla gestione degli ex concessionari.

Nel 2018 l'indicatore di riferimento ha beneficiato dell'apporto della riscossione derivante dalle adesioni alla definizione agevolata che di fatto ha determinato anche una anticipazione di parte degli incassi altrimenti destinati alle rateizzazioni già attivate dai contribuenti.

Nello specifico, nel corso del 2018 sono state registrate riscossioni per definizione agevolata derivanti da contribuenti con piani di rateazioni attivi per circa 1,206 miliardi di euro, di questi circa 828 milioni da rate che sarebbero scadute in esercizi successivi, questo ha determinato nel bilancio dell'Agenzia risconti di ricavi per oltre 62,7 milioni di euro.

Normalizzando il volume di riscossione 2018 si otterrebbe, in coerenza con l'importo degli aggi e oneri di riscossione contabilizzati, un valore di circa 9,292 miliardi di euro che confrontato ai costi totali al netto del risultato di esercizio, restituirebbe un indicatore di 10,9 euro per ogni 100 euro riscossi.

È opportuno poi ricordare che in assenza di definizione agevolata, già oltre il 50% del volume di riscossione era da attribuirsi alle rateizzazioni concesse, e quindi distribuito nel tempo, per tale motivo si ritiene che una misura prossima ai 12 euro di costi complessivi per ogni 100 euro riscossi sia comunque rappresentativa del livello di efficientamento da mantenere anche negli esercizi futuri.

Finalità della spesa complessiva

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 91 del 31 maggio 2011 prevede, in sede di redazione del budget, la compilazione di un apposito prospetto della spesa complessiva aggregata per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente

classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.

Per l'attuazione del dettato normativo in esame, occorre ricordare che le funzioni relative alla gestione del servizio nazionale della riscossione – in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita, a decorrere dal 1° luglio 2017, come previsto dal Decreto Legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale alle sciolte Società del Gruppo Equitalia.

La missione e il programma nei quali inquadrare l'attività di riscossione tributi e le correlate previsioni di spesa sono stati identificati in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate. Inoltre la Legge di bilancio per il 2017 ha introdotto una specifica azione per il servizio di riscossione dei tributi, per altro confermati anche per il 2018.

I riferimenti individuati sono rappresentati nella tabella seguente:

Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Azione	Descrizione Azione
029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	007	Servizio di riscossione tributi

COFOG		
Divisione	1.	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Gruppo	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
Classe	1.1.2	Affari finanziari e fiscali